Norme di Banca Mediolanum

Fascicolo contrattuale relativo al conto corrente destinato alle Persone Giuridiche

29 Ottobre 2026

Gentile Cliente,

il presente documento, a disposizione di tutti i nostri Clienti e potenziali Clienti, contiene le condizioni generali di contratto relative al rapporto tra la Banca e il Cliente e le norme che disciplinano i Servizi Bancari e finanziari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.

Si precisa pertanto che:

- i contenuti del Modulo di apertura rapporti, del Fascicolo Contrattuale, del Fascicolo Informativo, del Foglio Informativo e del Documento di sintesi che Le sono stati consegnati costituiscono complessivamente la **proposta della Banca all'adesione ai predetti Servizi ("Proposta")**;
- l'adesione ai Servizi viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo;
- affinché l'accettazione da parte del Cliente possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà:
 a) essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo;
 b) essere trasmesso alla sede della Banca secondo le modalità definite nel Fascicolo Contrattuale.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento in merito a questo documento e ai servizi offerti, Banca Mediolanum è sempre a Sua disposizione anche attraverso il Suo Family Banker, il Banking Center al Numero Verde 800 107 107 e l'indirizzo di posta elettronica info@bancamediolanum.it.

Basiglio (MI), 29 Ottobre 2026

Banca Mediolanum S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Massimo Doris



Sede Legale
Palazzo Meucci – Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) – Telefono +39 02 90491
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A. – Sede Legale Palazzo Meucci – Via Ennio Doris 20079 Basiglio (MI) – Telefono +39029049.1 bancamediolanum@pec.mediolanum.it bancamediolanum.it Banca Mediolanum S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Banca Iscritta all'albo delle Banche – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale euro 600.708.203,40 interamente versato – Codice Fiscale – Iscrizione Registro Imprese di Milano numero 02124090164 – Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Indice

Parte Prima 2

Glossario 3

Sintesi delle principali norme richiamate in contratto 13

Parte Seconda 18

Sezione A – Condizioni generali di contratto relative al rapporto Banca-Cliente 19

Sezione B – Attività e servizi di investimento 29

Sezione B1 – Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento prestati dalla Banca 29

Sezione B2 – Norme contrattuali relative al servizio di consulenza 33

Sezione B3 – Norme contrattuali relative al servizio di collocamento 34

Sezione B4 – Norme contrattuali relative ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini 35

Sezione C – Condizioni contrattuali che regolano la prestazione dei Servizi di Banca Diretta, Conto Corrente, Custodia e amministrazione titoli, Servizi di pagamento e altri servizi bancari 39

Sezione C1 – Norme che regolano il servizio di banca diretta telefonica e telematica 39

Sezione C1 bis – Norme che regolano il servizio di Home Banking denominato "Co.Re. Banking" 42

Sezione C2 – Norme che regolano il servizio di Conto Corrente ed i servizi connessi 45

Sezione C3 – Norme che regolano i fidi 49

Sezione C4 – Norme che regolano il servizio di deposito a custodia ed amministrazione 50

Sezione C5 – Norme generali che regolano i servizi di pagamento 53

Sezione C6 – Principali servizi di pagamento offerti e relative condizioni 68

Sezione C7 – Servizi di carte di debito carte di debito su circuito debit mastercard 72

Sezione C8 – Servizi resi tramite altre aziende di credito o società convenzionate 76

Sezione C9 – Norme generali che disciplinano i contratti di deposito a tempo 77

Parte Prima

Glossario

Account Information Service Provider (AISP): Terza Parte che presta il Servizio di Account Information Service (AIS).

Account Information Service (AIS): Servizio fornito tramite un Account Information Service Provider (AISP) attraverso cui il pagatore, avente conto accessibile online, può ottenere, grazie ad una piattaforma online, un'informativa completa su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici prestatori di servizi di pagamento.

Annuncio pubblicitario: indica tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela. Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.

Apertura di credito o **Fido:** indica il contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Applicazione Mobile (anche denominata App o App Mobile) **della Banca** indica un'applicazione software della Banca (esempio Mediolanum App) dedicata a dispositivi di tipo mobile, per esempio tablet o smartphone, che il Cliente installa e utilizza sul proprio Device.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): indica un organismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivolgersi – dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca – in caso di controversie con la Banca riguardanti Servizi Bancari, come ad esempio i Conti Correnti, i mutui ed i prestiti personali. L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere sulle controversie di valore fino a 200.000 euro, se il Cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti, ma se la Banca non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. L'Arbitro Bancario Finanziario offre un'alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice; tuttavia, se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): indica l'Organismo istituito dalla Consob con Delibera numero 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie fra investitori ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) numero 524/2013. L'ACF sostituisce:
1) l'Ombudsman – Giurì Bancario e
2) la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob.
Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: www.acf.consob.it.

Area (Co.Re. Banking): indica l'area del sito Internet a cui il Cliente accede, in maniera riservata e protetta, previa digitazione di appositi codici di identificazione, per l'utilizzo del Servizio di Home Banking denominato Co.Re. Banking di cui alla Sezione CI bis del Fascicolo Contrattuale.

ATM: indica gli sportelli automatici delle banche.

Banca: indica Banca Mediolanum S.p.A.

BCE: indica la Banca Centrale Europea.

BEI: indica la Banca Europea per gli Investimenti.

Bollettino Bancario: indica un Servizio di Pagamento simile al MAV, con la differenza che l'invio del Bollettino Bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il Bollettino Bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico e procedere alla codificazione con premarcatura in "OCRB" o "Bar-Code PDF 417".

Bonifico: indica il Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un beneficiario.

Capogruppo: indica Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in Via Ennio Doris – Palazzo Meucci, 20079 Basiglio (MI).

Card Issuer Service Provider (CISP): Terza Parte che presta il Servizio di Funds Checking e i servizi di pagamento basati su Carta.

Carta di debito: indica la Carta di Pagamento rilasciata dalla Banca per la fruizione dei servizi di cui alla Sezione C7.

CBILL: servizio che permette il pagamento di utenze domestiche e avvisi di pagamento pagoPA (come ad esempio multe e tributi, bollo auto, ticket sanitari, assicurazioni ecc.) disponibile attraverso il servizio di home banking.

Chiusura della Giornata Operativa: indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l'ordinaria attività della Banca.

Classificazione MiFID: indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.

Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al Dettaglio (nell'accezione da utilizzarsi con riferimento alla prestazione dei Servizi Bancari – confronta Fascicolo Contrattuale, Sezione C) indica – ai sensi delle disposizioni riguardanti la "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emesse dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009:

- i Consumatori;
- le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
- gli enti senza finalità di lucro;
- le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Cliente al Dettaglio "MiFID": (nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento – confronta Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale "MiFID". Al Cliente al Dettaglio "MiFID" è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).

Cliente Beneficiario: indica il Cliente, quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

Cliente Pagatore: indica il Cliente che autorizza l'addebito di un'Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal medesimo soggetto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal Cliente Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

Cliente Professionale "MiFID": (nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento – confronta Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica i clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento ed i clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi, 2-quinquies e 2-sexies del TUF).

Codice del Consumo: indica il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, numero 206 e sue successive modificazioni.

Codice delle Assicurazioni Private o "CAP": indica il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, numero 209 e sue successive modificazioni.

Codice One Time Password (o "Codice OTP"): indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale Tale codice OTP può essere:
– generato dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") al numero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca; oppure
– generato per mezzo di un dispositivo, nella esclusiva disponibilità del Cliente, denominato "Token" (fisico o virtuale).

Codice PAN *(Permanent Account Number):* indica un codice a 16 cifre indicante univocamente la Carta di debito.

Condizioni Generali: indica le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, riportate nella Parte II, Sezione A del Fascicolo Contrattuale.

Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento: indica le norme che disciplinano l'emissione di ogni specifico Strumento di Pagamento e l'erogazione di ogni specifico Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente.

Condizioni Speciali: indica le condizioni caratteristiche di ciascun Servizio.

Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede: (anche "Consulente Finanziario") indica la persona fisica iscritta all'albo di cui all'Articolo 31 TUF, e che esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.

Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contactless (senza contatto): indica la tecnologia che permette di utilizzare una carta di pagamento semplicemente avvicinandola al POS, senza richiedere l'inserimento della carta stessa nel terminale.

Conti: indica congiuntamente il Conto Corrente e il Deposito Titoli.

Conto Accessorio: indica il conto corrente accessorio in divisa "dollaro USA" acceso dal Cliente presso la Banca per operare su mercati USA.

Conto Corrente: indica il conto corrente in euro accesso dal Cliente presso la Banca.

Conto di Pagamento: indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

Contratto: indica il complesso della documentazione (cioè "Modulo di apertura rapporti", "Foglio Informativo", "Documento di Sintesi", "Fascicolo Contrattuale") contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento.

Data Valuta: indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

Default Fund: indica il fondo di garanzia istituito dalla Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A. e costituito dall'insieme dei versamenti dei partecipanti diretti ai comparti derivati e azionario di Borsa Italiana S.p.A. e al comparto obbligazionario MTS (comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non derivati gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.). Il Default Fund è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti le attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.

Deposito Titoli: indica, a fronte di una richiesta del Cliente, il conto deposito titoli aperto automaticamente dalla Banca e dalla stessa attivato contestualmente alla prima operazione in titoli effettuata dal Cliente.

Device: indica i dispositivi di tipo mobile (per esempio smartphone o tablet) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotati dei requisiti di volta in volta stabiliti dalla Banca, permettono al Cliente stesso, interagendo con le Applicazioni Mobili messe a disposizione dalla Banca medesima (per esempio Mediolanum App), di effettuare operazioni di natura informativa e/o dispositiva (esempio di pagamento – anche NFC qualora tale modalità venisse messa in futuro a disposizione del Cliente) nonché di fruire di servizi specifici.

Documento di Sintesi: indica il documento che riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di Servizio Bancario prestato al Cliente.

ESG: Environmental, Social e Governance: indica attraverso le iniziali delle parole (ambiente, sociale e governance) una serie di aspetti di valutazione riferiti alla sfera non finanziaria utili a giudicare la sostenibilità degli investimenti, in un'ottica di valutazione complessiva di un'attività o un'impresa.

Euro: indica la moneta avente corso legale nell'Area dell'euro.

Family Banker: indica la persona fisica in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'Articolo 31 del TUF nonché di intermediario assicurativo iscritto alla Sezione E) del registro di cui all'Articolo 109 del CAP, che opera per conto della banca.

Fascicolo Contrattuale: indica il documento che contiene le norme che regolano i Servizi.

Fascicolo Informativo: indica il documento che riporta l'informativa precontrattuale sulla Banca e sui Servizi.

Fattori di Esecuzione: indica i fattori, individuati dalla Banca, che possono influire sulla esecuzione degli ordini del Cliente nell'ambito della prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione ordini nonché di raccolta ed esecuzione di ordini e negoziazione.

Fattori di sostenibilità: ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 24 del SFDR, indica le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

FMI: indica il Fondo Monetario Internazionale.

Foglio Informativo: indica il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei Servizi Bancari prestati al Cliente.

Fondo di Garanzia: indica il Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori istituito dal Decreto Legislativo 179/2007, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FIDT): è un consorzio di diritto privato tra banche riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti (euro 100.000,00 per depositante) in conformità alle disposizioni di legge nonché allo Statuto del Fondo stesso, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Fondo Nazionale di Garanzia: indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall'Articolo 15 della legge numero 1/1991. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

Funds Checking (controllo della disponibilità dei fondi): servizio fornito tramite CISP (Card Issuer Service Provider) che prevede la possibilità per il CISP, ovvero il prestatore di servizi di pagamento basati su carta, di venire a conoscenza della disponibilità dei fondi presso il conto dell'utente, prima dell'esecuzione del pagamento.

Giornata Operativa: indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento (come di seguito definite) sul sistema interbancario.

Gruppo Bancario Mediolanum: indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A. e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ai sensi dell'Articolo 60, Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385.

Gruppo Mediolanum o **Gruppo** o **Conglomerato Finanziario Mediolanum:** indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quest'ultima, ai sensi dell'Articolo 93, TUF (delle quali fanno parte anche le società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum).

Identificativo Unico: indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un'Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.

Informazioni e Condizioni Obbligatorie: indica le informazioni e le condizioni relative ai singoli Servizi di Pagamento che sono fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca.

Internalizzatore Sistematico: indica un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione, ponendosi in contropartita diretta.

Investimenti sostenibili: Ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 17 del SFDR, si definisce sostenibile l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego

di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Investimenti ecosostenibili: Si definisce ecosostenibile, secondo il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento Taxonomy) l'investimento in un'attività economica se questa:

a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali seguenti:
 – la mitigazione dei cambiamenti climatici
 – l'adattamento ai cambiamenti climatici
 – l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
 – la transizione verso un'economia circolare
 – la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
 – la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali elencati alla lettera a)
c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia ovvero nel pieno rispetto dei diritti umani, e dei lavoratori come sanciti dalle principali convenzioni internazionali in materia; e
d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

Legge Assegni: indica il R.D. 21 dicembre 1933, numero 1736 e sue successive modificazioni.

Legge cambiaria: indica il R.D. 14 dicembre 1933, numero 1669 e sue successive modificazioni.

Liquidity Provider: indica intermediari ed emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti.

Locale aperto al pubblico o Dipendenza: indica la succursale dell'intermediario (come definita nell'Articolo 4 del Regolamento UE numero 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Mediolanum App: indica l'applicazione di Banca Mediolanum attraverso la quale il Cliente può interagire con la stessa, disponendo ad esempio operazioni di pagamento (anche in modalità NFC), oppure visualizzare informazioni relative alla Carta di Debito (per esempio ultimi movimenti, disponibilità residua ecc.). Tale applicazione dovrà essere scaricata ("download") e installata dal Cliente sul proprio Device (se compatibile), qualora il Cliente intenda dunque fruire – tramite il Device stesso – anche degli specifici servizi.

Mercato Regolamentato: indica, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

Micro-Impresa: indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'Articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, numero 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'Articolo 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.

MiFID: indica, per semplicità, la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) ed ogni ulteriore connesso Regolamento o Direttiva.

Modulo di apertura rapporti: indica il modulo che il Cliente compila e firma per accettare la proposta della Banca.

Moneta Elettronica: ha il significato indicato dall'Articolo 1, comma 2, lettera h-ter), TUB o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

NFC *(Near Field Communication)*: indica la tecnologia che fornisce connettività wireless a corto raggio e che consente funzioni di pagamento "in prossimità" tramite l'interazione elettromagnetica di un Device appositamente configurato con i POS abilitati, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento.

Nickname: indica il codice alfanumerico scelto dal Cliente per l'accesso al Servizio di Banca Diretta, in luogo del Codice Cliente, ovvero congiuntamente ad esso.

Offerta fuori sede: indica l'offerta (ossia la promozione, e il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

OICR: indica gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le SICAV.

Operazione di Pagamento: indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire prelevare fondi per il tramite della Banca.

Operazione di Pagamento Attiva: indica l'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Pagatore quale, ad esempio:

(i) bonifico;

(ii) SEPA Credit Transfer (SCT);
(iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati alla medesima persona ed entrambi intrattenuti presso la stessa banca);
(iv) MAV (Incasso Mediante Avviso);
(v) RI.BA. (Ricevuta Bancaria);
(vi) bollettino bancario;
(vii) disposizione di pagamento ripetitiva.

Operazione di Pagamento Passiva: indica l'Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Beneficiario o da un terzo beneficiario delle stesse o per il suo tramite quale, ad esempio:
(i) RID; e
(ii) SEPA Direct Debit (SDD).

Orario Limite: indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.

Ordine di Pagamento: indica l'istruzione di un pagatore di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento.

Pagamento mediante Avviso o **MAV:** indica un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la Banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La Banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.

Payment Initiation Service (PIS): servizio fornito tramite un Payment Initiation Service Provider (PISP) che si frappone tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, avviando il pagamento a favore di un terzo beneficiario.

Payment Initiation Service Provider (PISP): Terza Parte che presta il Servizio di Payment Initiation Service (PIS).

POS (Point of Sale): indica il terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con le Carte di debito, di credito e prepagate.

Prestatore di Servizi di Pagamento: indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.

Preferenze di sostenibilità: sono raccolte tramite il questionario "Profilo di Consulenza Personalizzato" (in seguito anche "PCP") e riflettono l'importanza che il cliente attribuisce agli aspetti ESG, ovvero environmental, social e di governance (ambientali, sociali e di buon governo) nella scelta degli investimenti. Esprimendo le proprie preferenze, il cliente indica se e in che misura desidera integrare nel proprio portafoglio strumenti finanziari che presentano caratteristiche di sostenibilità. Può altresì esplicitare preferenze di dettaglio riguardo una percentuale minima di investimenti ecosostenibili, una percentuale minima di investimenti sostenibili o la presenza di strumenti finanziari che considerino i principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI).
Le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente vengono tenute in considerazione nella formulazione della proposta di investimento.

Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. Principal Adverse Impact o, in breve, PAI): Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità (ambientali, sociali o di governance), o esservi direttamente connesse. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità. I PAI sono elencati nei "Regulatory Technical Standard" (RTS) al Regolamento SFDR e sono differenziati per le tematiche: ambientali e sociali e suddivisi in obbligatori e opzionali.

Prodotti di Gruppo: indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento:
(i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca;
(ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca;
(iii) emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca.

Prodotti di Terzi: indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Gruppo e dai Prodotti di Terzi in Collocamento.

Prodotti di terzi in Collocamento: indica i Prodotti di Terzi che sono oggetto di convenzione di collocamento/distribuzione fra la Banca e le relative Società che emettono/prestano il prodotto/servizio.

Prodotto di investimento assicurativo: indica un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Prodotto Finanziario: indica, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce Prodotto Finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.

Prodotto Finanziario a Complessità Molto Elevata: ai sensi delle vigenti indicazioni della Consob in materia (confronta Comunicazione numero 0097996/14 del 22/12/2014), sono considerati "prodotti a complessità molto elevata":
(i) **prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (per esempio Asset Backed Securities);**
(ii) **prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale [per esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additionalier 1 ai sensi dell'Articolo 52 del Regolamento UE numero 575/2013 (c.d. "CRR")];**

(iii) **prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);**
(iv) **strumenti finanziari derivati di cui all'Articolo 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;**
(v) **prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;**
(vi) strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui al punto iv;
(vii) prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
(viii) obbligazioni perpetue;
(ix) OICR c.d. alternative;
(x) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
(xi) prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
(xii) UCITS di cui all'Articolo 36 del Regolamento UE numero 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Prodotto finanziario SFDR:
a) un portafoglio gestito;
b) un fondo di investimento alternativo (FIA);
c) un IBIP;
d) un prodotto pensionistico;
e) uno schema pensionistico;
f) un OICVM; oppure
g) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Profilatura: indica l'attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla Valutazione di Adeguatezza ed alla Valutazione di Appropriatezza.

Proposta: indica la proposta di adesione ai Servizi che è formulata dalla Banca ed è composta da:
(i) Modulo di apertura rapporti,
(ii) Fascicolo Contrattuale (materialmente allegato al predetto Modulo),
(iii) Foglio/i Informativo/i relativo/i al/ai Servizio/i Bancario/i offerto al Cliente,
(iv) Documento di Sintesi.

PSD2: indica la Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il Regolamento (UE) numero 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. "PSD").

QI Agreement: indica l'accordo stipulato tra l'autorità fiscale americana (IRS – Internal Revenue Service) e un intermediario estero, che opera sul mercato statunitense. Attraverso tale accordo l'intermediario assume l'obbligo di operare, sotto la propria responsabilità, le ritenute convenzionali più favorevoli ai soggetti sottoscrittori non residenti in USA, garantendo a questi ultimi l'anonimato. L'intermediario si impegna a rispettare determinati obblighi, concernenti principalmente l'individuazione ed identificazione con la modulistica/documentazione prevista dei beneficiari effettivi del reddito di fonte USA e le categorie di reddito da questi percepiti e rimane soggetto al potere di controllo da parte dell'autorità fiscale americana, attraverso verifiche condotte direttamente sull'intermediario da ispettori individuati nell'ambito dell'accordo stesso.

Rating ESG: Metrica di misurazione della resilienza di un'attività economica/di un prodotto finanziario rispetto ai rischi ambientali, sociali e di governance che risultano finanziariamente materiali. Il Rating ESG si esprime attraverso una scala di valori di cui AAA rappresenta il più elevato in termini di resilienza dell'attività economica/del prodotto finanziario rispetto a rischi e opportunità di natura ambientale, sociale e di governance; mentre il valore CCC rappresenta il livello più basso.

RTS "Regulatory Technical Standards", elaborati dalle Autorità Esas (Eba, Esma ed Eiopa) e contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS).

Rapporti collegabili al Servizio Co.Re. Banking: indica tutti i rapporti di Conto Corrente in essere presso la Banca e intestati al Cliente.

Rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio Co.Re. Banking: indica i rapporti di conto corrente che il Cliente decide di collegare effettivamente al Servizio Co.Re. Banking.

RAV (ruoli mediante avviso): indica un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari incaricati alla riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali, ecc.

Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un comportamento o un'omissione della stessa.

Regolamento Europeo: indica il Regolamento UE 2016/679.

Reportable Payments: indica il reddito di capitale di fonte statunitense.

Rete Distributiva: indica la rete di vendita della Banca composta dai Family Banker e dai dipendenti incaricati dalla stessa Banca della commercializzazione dei Prodotti Finanziari e/o della prestazione dei Servizi.

Ricevuta Bancaria o RI.BA.: indica un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la banca assuntrice un Ordine di Pagamento all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul proprio Conto Corrente. La Banca trasmette l'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. alla banca domiciliataria della RI.BA. (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
Rischio di sostenibilità: ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 22 del SFDR, indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, può provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
SEPA: indica la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in euro), cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA.
SEPA Credit Transfer o **SCT:** indica un Servizio di Pagamento attraverso cui la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Il bonifico SEPA è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
SEPA Direct Debit o **SDD:** indica un Servizio di Pagamento simile al RID, con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo (in euro) indicato nell'SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA – Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in euro) – cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA. L'SDD è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest'ultima e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme Rulebook.
Servizi: indica tutti congiuntamente i Servizi di Investimento, i Servizi Accessori e i Servizi Bancari, così come regolati nel Contratto.
Servizi Accessori: indica i seguenti servizi accessori rispetto alla prestazione dei Servizi di Investimento:
a) la custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a Strumenti Finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di Strumenti Finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di Servizi e Attività di Investimento;
g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di Servizi e Attività di Investimento o Accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

Servizi Bancari: indica congiuntamente:
(i) il Servizio di Conto Corrente;
(ii) il Servizio di Banca Diretta;
(iii) il Servizio di Affidamento in Conto Corrente;
(iv) il Servizio di Deposito a custodia ed amministrazione;
(v) i Servizi di Pagamento. I Servizi Bancari sono regolati nella Sezione C del Fascicolo Contrattuale.

Servizio Co.Re. Banking: indica il Servizio reso disponibile dalla Banca ai Clienti persone giuridiche e disciplinato dalla Sezione CI Bis del Fascicolo Contrattuale

Servizio di Banca Diretta: indica il Servizio che consente al Cliente di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca. Il Servizio di Banca Diretta è regolato nella Sezione CI del Fascicolo Contrattuale.

Servizi di Investimento: indica congiuntamente:
(i) Servizio di Consulenza;
(ii) Servizio di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmissione di ordini;
(iii) Servizio di Collocamento. I Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione B del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Investimento esecutivo come, ad esempio, la Negoziazione per conto proprio, l'Esecuzione, la Ricezione e Trasmissione di ordini nel quale il ruolo dell'intermediario finanziario è passivo o meramente esecutivo.

Servizio di Investimento non esecutivo come, ad esempio, la Consulenza in materia di investimenti, nel quale il ruolo dell'intermediario è attivo e di tipo discrezionale/negoziale.

Servizio di Collocamento: indica il Servizio di Investimento di collocamento con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ed ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi), pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture. Il Servizio di Collocamento è regolato nella Sezione B3 del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Consulenza: indica il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti, che consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario, nonché la prestazione di consigli e/o raccomandazioni personalizzate con riferimento ad altri Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi) e/o Servizi di Investimento. Il Servizio di Consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente ed è regolato nella Sezione B2 del Fascicolo Contrattuale. La consulenza in materia di investimenti si ritiene fornita su base indipendente qualora l'intermediario che la presti:

a) valuti una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, non limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti dall'intermediario stesso o da entità che hanno con esso stretti legami da altre entità che hanno con l'intermediario rapporti legali o economici – come un rapporto contrattuale – tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
b) non accetti e trattenga incentivi.

Servizio di Deposito Titoli: indica il Servizio in base al quale la Banca custodisce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o Strumenti Finanziari immessi nel Deposito Titoli intestato al depositario. Il Servizio di Deposito Titoli è regolato nella Sezione C4 del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmissione degli ordini: indica congiuntamente i Servizi di Investimento che consistono in:

(i) attività di acquisto e vendita di Strumenti Finanziari, in contropartita diretta ed in relazione a ordini di Clienti, nonché l'attività di market maker come prevista dall'Articolo 1, comma 5-quater, del TUF;
(ii) la esecuzione degli ordini dei Clienti;
(iii) la ricezione e la trasmissione di ordini dei Clienti, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). Tali Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione B4 del Fascicolo Contrattuale.

Servizio di Pagamento: indica le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
3) esecuzione di Ordini di Pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un Conto di Pagamento presso il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'utilizzatore o presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento:
 – esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 – esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 – esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di Operazioni di Pagamento quando i fondi rientrano in un fido accordato ad un utilizzatore di Servizi di Pagamento:
 – esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 – esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 – esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'Operazione di Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di Servizi di Pagamento e il fornitore di beni e servizi;
8) emissione di Moneta Elettronica.

SFDR: c.d. Sustainable Finance Disclosure Regulation, indica, per semplicità, il Regolamento 2019/2088/UE ed ogni ulteriore normativa connessa.

SICAV: indica le Società di Investimento a Capitale Variabile.

Sistema Multilaterale di Negoziazione o MTF: indica, ai sensi dell'Articolo 1, comma 5-opties, del TUF, un sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

Sistema Organizzato di Negoziazione o OTF: indica, ai sensi dell'Articolo 1, comma 5-octies, del TUF, un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo alla formazione di contratti.

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Soggetto Rilevante: indica il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

(i) componenti degli organi aziendali della Banca, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della Banca o Family Banker;

(ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca;
(iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca.

Strategia: indica la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini utilizzata dalla Banca.

Strumento di Pagamento: indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

Strumento Finanziario: indica, ai sensi dell'Allegato I, Sezione C, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:
I) valori mobiliari;
2) strumenti del mercato monetario;
3) quote di un organismo di investimento collettivo;
4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9) contratti finanziari differenziali;
10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Strumenti finanziari con caratteristiche di sostenibilità: ai fini del presente documento e in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 in tema di integrazione delle "preferenze di sostenibilità" nella valutazione di adeguatezza delle operazioni d'investimento, si intendono gli strumenti finanziari: con una percentuale minima di investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852; con una percentuale minima di investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 o che considerino i principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

Strumento Finanziario Illiquido: indica uno strumento finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Strumento Finanziario Liquido: indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro, un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.

Supporto Duraturo: indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tassonomia: indica, secondo quanto stabilito dal Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. "Regolamento Taxonomy"), i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Tecniche di Comunicazione a Distanza: indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.

Termini Massimi di Esecuzione: indica i termini previsti dall'Articolo 8 della Parte II, Sezione C5.

Terze Parti: Prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca autorizzati ad operare come Istituti di Pagamento o Istituti di Moneta Elettronica.

TUB: indica il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – e le sue successive modifiche e integrazioni.

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – e le sue successive modifiche e integrazioni.

Unione Europea: indica l'insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all'Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.

US Person: indica i soggetti considerati fiscalmente residenti negli Stati Uniti secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio:
- le società di persone e di capitali costituite negli Stati Uniti;
- i trust, se la loro amministrazione è soggetta alla supervisione degli organi giudiziari statunitensi ovvero se le decisioni relative al trust sono riconducibili a soggetti statunitensi;
- le persone fisiche che:
 - abbiano la cittadinanza statunitense. Si rammenta che in base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l'acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello "ius soli"). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
 - abbiano ottenuto dall'Immigration and Naturalization Service la Alien Registration Card (c.d. "green card");
 - abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti ("substantial presence test").

Valutazione di Adeguatezza: indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del Servizio di Consulenza ovvero, quando prestati congiuntamente al Servizio di Consulenza, degli altri Servizi di Investimento, deve verificare – in particolare – che:
a) l'operazione o il servizio di investimento consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente ivi compresi i fattori di sostenibilità;
b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio ed eventuali perdite connesse all'operazione o al servizio di investimento consigliato;
c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio di investimento consigliati.

Valutazione di Appropriatezza: indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, deve verificare, rispetto alle operazioni disposte dal Cliente, che il medesimo Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.

Sintesi delle principali norme richiamate in contratto

Codice Civile

Articolo 1176: Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Articolo 1186: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Articolo 1193: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Articolo 1279: La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Articolo 1373: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.

Articolo 1395: È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

Articolo 1456: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Articolo 1712, comma 2: Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni ha ecceduto i limiti del mandato.

Articolo 1713: Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo per colpa grave.

Articolo 1717: Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Articolo 1723, comma 2: Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Articolo 1726: Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Articolo 1829: Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Articolo 1834: Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

Articolo 1851: Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

Articolo 1856: La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca un suo corrispondente.

Articolo 2756, commi 2 e 3: Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Articolo 2761, commi 2, 3 e 4: I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma.

Decreto Legislativo 385/1993 (TUB)

Articolo 118: 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto (1).

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Articolo 122: (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo (ovvero, Capo II del TUB "Credito ai Consumatori") si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli Articolo 1559 e seguenti del Codice Civile e contratti di appalto di cui all'Articolo 1677 del Codice Civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'Articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'Articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'Articolo 125-octies.

Articolo 126-sexies, comma 2: Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta

di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

Articolo 128-bis: 1. I soggetti di cui all'Articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Decreto Legislativo 58/1998 (TUF)

Articolo 21, comma 2: Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Articolo 30, comma 6: L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

Articolo 31, comma 4: È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. […] Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. […]

Decreto Legislativo 213/1998, in materia di introduzione dell'euro e dematerializzazione degli strumenti finanziari.

Regolamento UE 2016/679

Articolo 3 – Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Articolo 4 – Definizioni

«terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Articolo 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Decreto Legislativo 206/2005 (Codice del Consumo)

Articolo 3: Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Articolo 59-octies

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, incluse le assicurazioni sulla vita.

2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto a distanza;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.

3. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r).

5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 1) operazioni di cambio;
 2) strumenti del mercato monetario;
 3) valori mobiliari;
 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

6. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.

7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo

diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.

8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.

9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.

Decreto Legislativo 231/2007

Articolo 55, comma 1 (e successive modifiche e integrazioni): Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Legge 386/1990

Articolo 9: 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'Articolo 10-bis.

2. L'iscrizione è effettuata:

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'Articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'Articolo 9-bis, comma 3.

3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

R.D. 21 dicembre 1933, numero 1736 (Legge Assegni)

Articolo 11: Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Articolo 124: All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.

R.D. 14 dicembre 1933, numero 1669 (Legge cambiaria)

Articolo 8: Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Parte Seconda

Sezione A – Condizioni generali di contratto relative al rapporto Banca-Cliente

Articolo 1 – Contratto

1. Il "Contratto" è disciplinato dalle previsioni contenute:
– nel **"Modulo di apertura rapporti"** sottoscritto dal Cliente;
– nel **"Foglio Informativo"** e nel **"Documento di Sintesi"**;
– nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente (**"Condizioni Generali"**) – riportate nel Fascicolo Contrattuale comprensivo Modulo di apertura rapporti;
– nelle **"Condizioni Speciali"** contenute nelle Sezioni B e C che seguono, caratteristiche o comunque specifiche di ciascun Servizio riportate nella Parte Seconda del Fascicolo Contrattuale.

2. Se non espressamente riportato in Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario (confronta Parte Prima del Fascicolo Contrattuale) che è presente anche nella Parte Prima del Fascicolo Informativo che è stato consegnato al Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Oggetto del Contratto sono i Servizi di Investimento, i Servizi Bancari e i Servizi Accessori espressamente indicati nelle Sezioni B e C che seguono (tutti congiuntamente definiti come i **"Servizi"**).

2. Le Condizioni Generali si applicano in via generale a tutti i tipi di Servizi prestati tempo per tempo dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicate, sia dalle presenti Condizioni Generali. Trovano, altresì, diretta applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, espressa deroga, le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, prevalgono queste ultime.

Articolo 3 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 1176, Codice Civile.

Articolo 4 – Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede/Family Banker: divieti, obblighi e principali regole di comportamento

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, il Family Banker della Banca può ricevere, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità (con riferimento agli assegni, resta fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali della successiva Sezione C, in merito alle modalità di compilazione definite per la consegna, trasferimento e incasso);
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

2. Al Family Banker è fatto divieto assoluto di:
a) ricevere dal Cliente denaro contante;
b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente dalla Banca;
c) di percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

3. Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui deve attenersi il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto (confronta Parte Seconda, Sezione AI, X del Fascicolo Informativo).

Articolo 5 – Conclusione del Contratto e obblighi comunicativi del Cliente

1. L'adesione ai Servizi proposta dalla Banca viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo di apertura rapporti.

2. Il Modulo di apertura rapporti deve essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo, e deve essere trasmesso alla Banca a cura del Family Banker oppure, ove ciò sia previsto dalle procedure della Banca, direttamente dal Cliente.

3. Con la firma del modulo di apertura rapporti il Cliente accetta l'attivazione di tutti i Servizi di investimento (Sezione B), l'apertura di un Conto Corrente (Sezione C2) tra quelli offerti dalla Banca, oltre all'apertura – se espressamente richiesto dal Cliente, anche successivamente all'apertura del Conto Corrente – di un Deposito titoli (Sezione C4). Il Deposito Titoli resterà inattivo, senza alcun addebito di costi o spese, fino alla prima operazione in titoli; a partire da tale operazione il Deposito Titoli sarà regolato secondo le condizioni riportate nel Fascicolo Contrattuale, nel Foglio Informativo e nello specifico Documento di Sintesi del Conto Corrente per tempo vigenti.

4. Conto Corrente e Deposito Titoli, di seguito sono indicati congiuntamente come i "Conti".

5. Con la sottoscrizione del Modulo di apertura rapporti o anche successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più degli ulteriori Servizi Bancari indicati nella Sezione C che segue.

6. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che la conclusione del Contratto avviene in ogni caso nel momento in cui la Banca riceve presso la propria sede il Modulo di apertura rapporti firmato dal Cliente, compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati previsti a corredo.
7. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la Banca inizierà la prestazione dei Servizi entro il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del Contratto disciplinata dal precedente comma 6. In ogni caso il Cliente è informato dell'inizio della prestazione dei Servizi mediante apposita comunicazione di cui al successivo comma 9.
8. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che entro il medesimo termine previsto dal precedente comma 7 la Banca può esercitare il diritto di recesso alle condizioni e con le modalità previste dal successivo Articolo 7.
9. La Banca informa il Cliente dell'inizio della prestazione dei Servizi mediante apposita comunicazione scritta trasmessa all'indirizzo indicato per la corrispondenza dal Cliente stesso al momento della firma del Modulo di apertura rapporti.

Articolo 6 – Condizioni per l'attivazione e termine di sospensiva dei Servizi

1. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che l'attivazione di tutti i Servizi Investimento regolati dal Contratto, indipendentemente dalla data della sua conclusione è condizionata alla preventiva acquisizione da parte della Banca di tutte le informazioni necessarie alla "Profilatura" del Cliente, secondo le modalità indicate nell'Articolo 2 della Sezione BI.
2. Nel caso in cui il Contratto sia negoziato fuori dai locali della Banca l'attivazione dei Servizi di Investimento è, in ogni caso, subordinata al decorso del termine di sospensione di 7 (sette) giorni, di cui all'Articolo 30, comma 6, del TUF, durante il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo Articolo 7.
Qualora il Contratto venga collocato e concluso a distanza e il Cliente sia un Consumatore, l'efficacia del Contratto con riferimento ai Servizi di Investimento è sospesa durante la decorrenza del termine di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del successivo Articolo 7, salvo che il Cliente abbia richiesto l'avvio della prestazione dei Servizi e fatto comunque salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del precedente Articolo 5 in tema di inizio della prestazione dei Servizi. In caso di avvio della prestazione dei Servizi, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi e gli ulteriori oneri dovuti per i Servizi effettivamente prestati in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Articolo 7 – Durata del Contratto e recesso

1. Il Contratto si intende a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante:
– una comunicazione scritta firmata in originale dall'intestatario del conto corrente che ne richiede la chiusura, da inviare tramite raccomandata A/R o altro servizio postale a: Banca Mediolanum S.p.A. – Palazzo Meucci Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3;
– la compilazione e firma del "Modulo di chiusura del conto" da trasmettere alla Banca anche per il tramite del Consulente Finanziario. Il modulo di chiusura del conto è disponibile presso il proprio Consulente Finanziario, presso le succursali della Banca oppure può essere richiesto contattando il Banking Center;
– l'invio di una e-mail dall'indirizzo PEC del Cliente, dallo stesso firmata digitalmente, all'indirizzo PEC della Banca bancamediolanum@pec.mediolanum.it;
– oppure altre funzionalità analoghe che la Banca potrà in futuro mettere a disposizione. La Banca darà comunicazione di tali ulteriori funzionalità, nonché di eventuali modifiche o revoche di quelle già esistenti.

Il recesso esercitato dal Cliente riguarda congiuntamente tutti i Servizi regolati dal Contratto; resta quindi inteso che l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, determina il recesso dall'intero Contratto e, quindi, il venir meno di tutti i Servizi da esso disciplinati.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il Cliente può recedere da uno o più dei Servizi Bancari indicati nella Sezione C purché diverso dal Servizio di Conto Corrente, nonché dal Servizio di Pagamento relativo al Bonifico (riferimento Sezione C6, Articolo 1) senza che ciò determini il recesso dall'intero Contratto.
4. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.
5. La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.
6. Qualora vi sia un giustificato motivo, la Banca può altresì recedere dal Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma. **Costituiscono giustificato motivo di recesso**, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie che riguardano la posizione del Cliente: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio del Cliente delle garanzie date o mancata prestazione di quelle promesse in relazione alla prestazione dei Servizi prestati dalla Banca; elevazione di protesto o dichiarazione equivalente; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; cessione di beni ai creditori; altri eventi o atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente. Analoga facoltà di recesso per giustificato motivo e senza preavviso è riconosciuta alla Banca nei casi in cui il Cliente richieda, in via generale o limitatamente ad un'operazione di investimento o categoria di operazioni, una diversa "Classificazione MiFID" rispetto a quella assegnata secondo il disposto dell'Articolo 4 delle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei Servizi di Investimento.
7. A parziale deroga di quanto riportato nei commi che precedono, resta espressamente convenuto che in caso di esercizio del diritto di recesso (con o senza giustificato motivo) da parte del Cliente o da parte della Banca dall'intero Contratto, il Servizio di Consulenza e di Collocamento – salvo che la comunicazione di recesso non contempli, in modo espresso, anche la volontà di recedere da tali due

servizi – rimangono comunque attivi qualora il Cliente abbia in essere in veste di intestatario o di cointestatario, alla data di efficacia del recesso, almeno uno o più Prodotti di Investimento Assicurativi e/o quote di OICR collocati in precedenza dalla Banca e comunque riferibili a compagnie e/o Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Mediolanum. In tal caso il Contratto continua a produrre i suoi effetti limitatamente alle clausole applicabili solo ai predetti Servizi di Investimento; e così più in dettaglio le seguenti disposizioni:

(i) Sezione A (con esclusione delle disposizioni applicabili ai Servizi Bancari e ai Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza e dal Servizio di Collocamento);
(ii) Sezione B1 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione dei Servizi di Consulenza e al Servizio di Collocamento);
(iii) Sezione B2 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione del Servizio di Consulenza, anche quando prestato congiuntamente al solo Servizio di Collocamento);
(iv) Sezione B3 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione del Servizio di Collocamento). Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che con la chiusura del Conto Corrente e del Deposito Titoli tutte le operazioni (i.e. acquisto/vendita, sottoscrizione/rimborso/switch, ecc.) eventualmente disposte nell'ambito del Servizio di Collocamento saranno regolate esclusivamente secondo le procedure indicate dalla Banca.

8. In riferimento a quanto precisato nel precedente comma 7, qualora il Cliente o la Banca, contestualmente o successivamente all'esercizio del diritto di recesso dall'intero Contratto, intendono esercitare, in modo espresso, il diritto di recesso anche in relazione al Servizio di Consulenza e di Collocamento – e fermo restando in tutti i casi che alla data di efficacia del recesso dal Contratto, il Cliente abbia in essere in veste di intestatario o di cointestatario, almeno uno o più Prodotti di Investimento Assicurativi e/o quote di OICR collocati in precedenza dalla Banca e comunque riferibili a compagnie e/o Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Mediolanum – dovranno esercitarlo, obbligatoriamente e a pena di inefficacia, per entrambi i citati Servizi non essendo possibile mantenere in essere il Servizio di Consulenza senza il Servizio di Collocamento e viceversa. Il diritto di recesso esercitato in relazione al Servizio di Consulenza e al Servizio di Collocamento è disciplinato:

a) quanto al Cliente, le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 9,10 ed 11 del presente Articolo 7;
b) quanto alla Banca, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente Articolo 7.

9. Il recesso del Cliente dal presente Contratto è senza spese e non comporta alcuna penalità, salvo quanto eventualmente sia diversamente previsto dalla Condizione Speciali riguardanti i singoli Servizi regolati dal Contratto.

10. In caso di recesso dal presente Contratto, la Banca e il Cliente hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.

11. Indipendentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti del presente articolo:

(i) qualora il Contratto venga negoziato fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della Banca, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso;
(ii) qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto oppure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.

Il diritto di recesso si esercita secondo le stesse modalità sopra riportate. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini sopra indicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il contratto, ove regolarmente concluso, e fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8 del precedente Articolo 5 in tema di inizio della prestazione dei Servizi, avrà esecuzione tra le parti.

Articolo 8 – Risoluzione del Contratto

1. La Banca può risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 Codice civile, con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di:

a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini da parte del Cliente, ove richiesti per l'esecuzione delle operazioni disposte nell'ambito dei Servizi di Investimento;
b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute da parte del Cliente.

2. La risoluzione del Contratto ha efficacia il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

Articolo 9 – Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto

1. Dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto la Banca non può più ricevere e/o compiere operazioni disposte dal Cliente, provvedendo unicamente a dare esecuzione alle operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.

2. In caso di recesso o di risoluzione la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente presso la propria sede ed entro il termine di 30 (trenta) giorni (secondo le disposizioni dallo stesso Cliente impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni ed interessi maturati, spese ed altri oneri sostenuti) i Prodotti Finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.

3. Qualora i Prodotti Finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto impartendo al subdepositario l'ordine di trasferire al Cliente quanto di diritto, presso uno o più intermediari dallo stesso Cliente indicato/i. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti dalla stessa maturati per imposte, commissioni, interessi, spese ed altri oneri sostenuti, ha diritto di ritenere anche in questo caso una quota dei Prodotti Finanziari congruamente correlata a tali diritti.

4. L'invio dei Prodotti Finanziari o di assegni al Cliente deve essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.

5. La Banca invia al Cliente un "rendiconto di fine rapporto" relativo ai Servizi Bancari cessati, nonché ogni ulteriore eventuale comunicazione che sia prevista dalle Condizioni Speciali in relazione a ciascun altro Servizio.

Articolo 10 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca si riserva di eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

3. In relazione a ciascuno dei Servizi prestati, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'Articolo 1856 Codice Civile, è comunque autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (Articolo 1717 Codice Civile), fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali applicabili ai singoli rapporti con il Cliente.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione (Articolo 1373 Codice Civile), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima e fatte salve le disposizioni contenute nelle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei singoli Servizi.

5. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 11 – Invio di corrispondenza/disposizioni/ordini alla Banca

1. Il Cliente può trasmettere ordini relativi agli Strumenti Finanziari ed ai valori oggetto del presente Contratto, così come ogni altra disposizione inerente i Servizi prestati dalla Banca: in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata sottoscritta dal Cliente o suo rappresentante autorizzato. Detti ordini/disposizioni possono essere conferiti anche tramite gli ulteriori canali previsti nell'ambito del Servizio di Banca Diretta (per esempio telefono, Internet o altri mezzi telematici) e del Servizio Co.Re. Banking, nei limiti di quanto previsto dalla Sezione CI per il Servizio di Banca Diretta e dalla Sezione CI Bis per il Servizio Co.Re. Banking.

2. Il Cliente cura che gli ordini/disposizioni comunque impartiti per iscritto, i mezzi di pagamento – ivi compresi i titoli di credito –, nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Articolo 12 – Invio della corrispondenza al Cliente

1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da questi indicato all'atto della conclusione del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono trasmessi dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo indicato alla stessa Banca e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

3. L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali vengono effettuate mediante invio di corrispondenza ordinaria, mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito Internet della Banca (secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla stessa Banca) o, comunque, secondo specifiche modalità concordate con il Cliente al momento della conclusione del Contratto o anche successivamente alla sua conclusione.

3 bis. Nel caso in cui sia pattuito col Cliente che tutte le comunicazioni relative ai Servizi di cui al presente Contratto, ivi comprese quelle relative alle variazioni delle condizioni economiche/normative, degli estratti conto e delle rendicontazioni, siano, in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente previste nel Contratto, effettuate esclusivamente mediante comunicazioni telematiche messe a disposizione nell'area riservata sul sito internet della Banca, il Cliente si assume l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzate, che s'intenderanno automaticamente ricevute e conosciute a tutti gli effetti e in relazione alle quali il Cliente non potrà invocare la mancata conoscenza di esse. Resta comunque ferma la facoltà della Banca, a suo insindacabile giudizio, di spedire al Cliente esclusivamente in via cartacea le comunicazioni sopra richiamate, così come resta facoltà del cliente richiedere in qualsiasi momento l'invio delle comunicazioni esclusivamente in formato cartaceo.

4. Il Cliente prende comunque atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle definite e regolati nell'ambito del Servizio di Banca Diretta (confronta Sezione CI) e del Servizio Co.Re. Banking (confronta Sezione CI Bis) è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.

5. L'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del Contratto, o successivamente come fatto conoscere dal Cliente ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono, è anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.

6. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la Banca per iscritto della eventuale variazione dell'indirizzo indicato dallo stesso Cliente per l'invio della corrispondenza.

Articolo 13 – Comunicazioni periodiche al Cliente

13.1 – Rendicontazione dei Servizi di Investimento (Sezione B)

1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta in relazione ai Servizi di Investimento disciplinati in Contratto, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

2. Nella prestazione dei Servizi di Esecuzione degli ordini, Ricezione e trasmissione degli ordini, nonché Collocamento, la Banca:

a) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, con indicazione se la relativa operazione è stata raccomandata dalla Banca nell'ambito del Servizio di Consulenza;

b) trasmette al Cliente un avviso su Supporto Duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto (per esempio nel caso di quote di Fondi Comuni d'Investimento e di Prodotti di investimento assicurativi emessi da società del Gruppo Mediolanum e collocati/distribuite dalla Banca), la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito;

c) con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la SICAV, fornirà, ogni sei mesi, l'informativa prevista dalle vigenti disposizioni;

d) la richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

3. Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

4. Se la Banca detiene Strumenti Finanziari o disponibilità liquide del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, un rendiconto di tali Strumenti Finanziari o disponibilità liquide su Supporto Duraturo, con cadenza almeno trimestrale.

5. La Banca fornisce, inoltre, con cadenza almeno annuale:

– informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli Strumenti Finanziari detenuti dal cliente e ai Servizi di Investimento e Accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri;

– l'importo effettivo degli incentivi continuativi eventualmente ricevuti o pagati in relazione ai Servizi di Investimento prestati al Cliente;

– una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

6. Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca senza ritardo (Articolo 1712, secondo comma, Codice Civile) e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

7. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

13.2 – Rendicontazione dei Servizi Bancari (Sezione C)

1. Ove non diversamente previsto in relazione a ciascuno dei singoli Servizi Bancari, la Banca fornisce al Cliente, alla scadenza del Contratto o almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei Servizi Bancari dalla medesima prestati e un aggiornato quadro delle condizioni applicate.

2. La Banca e il Cliente possono convenire che le comunicazioni indicate al precedente comma 1 siano inviate con una cadenza più ravvicinata.

3. La Banca invia la comunicazione periodica almeno una volta all'anno nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura contabile di ogni esercizio ovvero nel diverso termine concordato con il Cliente, anche in adempimento degli obblighi di rendiconto (Articolo 1713 Codice Civile).

4. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un estratto conto/rendiconto, del Documento di Sintesi e di ogni altra documentazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. La Banca ha la facoltà di non inviare il Documento di Sintesi qualora le condizioni economiche del rapporto non siano variate nel corso dell'anno solare di riferimento. In tal caso il Cliente potrà in qualsiasi momento chiedere ed ottenere, gratuitamente e tempestivamente, copia del Documento di Sintesi stesso. Il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche potrà accedere al Documento di Sintesi aggiornato messogli a disposizione dalla Banca nella Sezione del sito Internet di quest'ultima allo stesso riservata, ovvero, in alternativa, potrà ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

5. Il Documento di Sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni economiche in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione.

6. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni periodiche senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, le stesse si intenderanno senz'altro approvate dal Cliente.

7. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il medesimo termine e a decorrere dalla data d'invio della comunicazione, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

8. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

Articolo 14 – Obblighi del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (confronta Allegato Tecnico al Decreto Legislativo 231/2007, Articolo 2 e successive modifiche e integrazioni), e alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto (cosiddetti "esecutori"), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere, e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica (confronta Articolo 21, Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).

2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

3. La Banca, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti continuativi già in essere, a chiudere gli stessi, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie del Cliente mediante bonifico su conto dallo stesso indicato (Articolo 23, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).

4. Tutte le operazioni riconducibili al rapporto si presumono effettuate per conto del Cliente-persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del relativo titolare effettivo. A tal fine il Cliente si impegna, nel corso dello svolgimento del rapporto, ad indicare tutte le operazioni che saranno eventualmente effettuate per conto di terzi ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione (confronta Parte II, Sezione IV, Provvedimento sull'adeguata verifica di Banca d'Italia).

Articolo 15 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca. Salvo che lo specimen di firma non sia depositato in forza di separato atto o contratto sottoscritto contestualmente o successivamente al presente contratto, vale come firma depositata quella apposta dal medesimo sul Modulo di apertura rapporti.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi.

Articolo 16 – Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria del Cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla conclusione del Contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.

4. Fatto comunque salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali o comunque espressamente pattuito per iscritto tra Cliente e Banca, quando il Contratto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'Articolo 1726 Codice Civile, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Articolo 17 – Cointestazione del Contratto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali inerenti i singoli Servizi, quando il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al Contratto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca e con ogni valido effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.

2. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Il recesso dal Contratto (comunque da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo 7 che precede) può, invece, essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti e/o affidamenti in conto corrente.

4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Contratto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del Contratto. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell'incapace.

5. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed efficace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della Banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

6. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione; la Banca pone in essere i provvedimenti del caso entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della predetta comunicazione.

7. Il Cliente prende atto e accetta che l'intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto e sottoscrivere un nuovo Contratto. Il recesso di un solo cointestatario da un rapporto cointestato costituisce sempre motivo legittimante il recesso della Banca.

Articolo 18 – Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture dì crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.

3. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Articolo 19 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (Articolo 1186 Codice Civile), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 18 ed al presente Articolo 19, nonché per poter procedere alla compensazione la Banca è, altresì, autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d'investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative che siano depositate o comunque in essere presso la Banca e/o presso altre società del Gruppo Mediolanum. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2 e all'Articolo 18 che precedono, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari del Contratto.

4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'Articolo 3 del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Articolo 20 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di finanziamenti, affidamenti in conto corrente e/o garanzie, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare (Articolo 1193, primo comma, Codice Civile). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'Articolo 1193, comma secondo, Codice Civile – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Articolo 21 – Determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali

1. La Banca può modificare unilateralmente – anche in senso sfavorevole al Cliente – in presenza di un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di questo Contratto (resta esclusa tale possibilità, limitatamente alle norme contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse, per i soli contratti di durata a tempo determinato. Riferimento contratti di Fido a scadenza determinata di cui alla Sezione C3). Le modifiche sono comunicate al Cliente in forma scritta o con altro Supporto Duraturo con un preavviso non inferiore a due mesi e, per i Servizi Bancari secondo le modalità previste dall'Articolo 118 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Costituiscono giustificato motivo, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

– variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, nonché variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (per esempio Euribor, Libor, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (per esempio indici ISTAT);
– variazione di altre condizioni di mercato (per esempio, aumento generale dei costi industriali – trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza – che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e Servizi Bancari);
– variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti;
– variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari;
– provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli di intesa con le associazioni di consumatori e/o utenti di Servizi Bancari e finanziari, ecc.

2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Articolo 22 – Condizioni economiche, oneri fiscali e spese dei Servizi

1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi Bancari sono indicate nel Foglio Informativo nonché nello specifico Documento di Sintesi, parte integrante e frontespizio del Contratto.

2. Per i Servizi Bancari prestati da altri soggetti sulla base di apposite convenzioni, sono applicate le condizioni economiche di volta in volta rese note dalla Banca al Cliente. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.

3. Per i Servizi di Consulenza e di Collocamento non è prevista l'applicazione di costi e oneri.

4. I costi e gli oneri relativi ai Servizi di Ricezione e Trasmissione di ordini, Negoziazione per conto proprio ed Esecuzione di ordini per conto del Cliente su Strumenti Finanziari sono riportati nel Foglio Informativo nella Sezione denominata "Condizioni economiche applicate al servizio di deposito titoli a custodia/amministrazione".

5. Prima della prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca fornisce, inoltre, le ulteriori informazioni sui costi relativi a ciascuna operazione posta in essere, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

6. Fermo restando quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni e/o ai Servizi comunque poste in essere o prestati al Cliente sono in ogni caso a carico del Cliente stesso.

7. Sono anche ad esclusivo carico del Cliente le spese che la Banca è tenuta a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, Strumenti Finanziari e/o valori depositati.

8. Fermi restando i diritti della Banca ai sensi degli Articoli 18 e 19 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente autorizza comunque la Banca ad addebitare tutti gli eventuali costi (anche dipendenti da imposte e tasse) che in futuro potessero interessare i Servizi su uno dei conti correnti intrattenuti dal Cliente con la Banca. Il Cliente avrà comunque facoltà di indicare uno specifico conto corrente per procedere al relativo addebito.

Articolo 23 – Computo dei termini

1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti in Contratto si computano tenendo conto dei soli "giorni di calendario".

2. Ove specificato il riferimento a "giorni lavorativi", deve intendersi ai giorni feriali con esclusione del sabato.

Articolo 24 – Registrazione delle conversazioni

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679) ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le Parti nella prestazione dei Servizi. Quanto precede anche ai fini della prova dei fatti e delle circostanze alle quali le registrazioni si riferiscono.

2. Al riguardo, il Cliente è informato che, ai fini della prestazione dei Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, la Banca registra tutte le conversazioni telefoniche e i contatti tramite rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti con il Cliente e che tali registrazioni sono, su richiesta, a disposizione del cliente, per un periodo di 5 anni.

Articolo 25 – Limitazione di responsabilità

1. La Banca non è responsabile dell'interruzione, della sospensione o del cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale e/o della rete telematica, di serrate o di scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

2. Nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l'interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico, della rete telematica, del servizio postale, di serrate o scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, la Banca informa il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

3. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta o del Servizio Co.Re. Banking la Banca non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite – anche se dovute a virus, bugs e trojans – riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dalla Banca. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all'originale, o l'asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici – ivi compresa, se concordata con il Cliente, la posta elettronica – si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse dalla Banca nel punto di accesso alla rete Internet.

4. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta o del Servizio Co.Re. Banking la Banca non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico – quali virus, bugs, trojans, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. – od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet.

5. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse nella prestazione dei servizi e delle attività rese, ascrivibili a fatti di terzi non imputabili alla Banca e ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale richiesta ai sensi dall'Articolo 1176, comma secondo, Codice civile

Articolo 26 – Opzioni fiscali

1. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale da adottare, compilando le apposite sezioni predisposte.

2. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 27 – Legge applicabile

1. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Articolo 28 – Procedure di reclamo

1. Per qualunque lamentela derivante dal rapporto "banca-cliente" avente ad oggetto o comunque relativo alla prestazione di uno o più Servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentare un reclamo all'Intermediario, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. – Ufficio Reclami – Via Ennio Doris – 20079 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@pec.mediolanum.it oppure ufficioreclami@mediolanum.it oppure tramite sito internet – sezione messaggi/Reclami – o via fax al numero 02 90492649.

2. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Investimento (Sezione B), la Banca deve rispondere al Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

3. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi Bancari la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Con specifico riferimento ai reclami aventi ad oggetto la prestazione di Servizi di Pagamento, la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro quindici giornate operative dalla data di ricezione del reclamo stesso. Eccezionalmente, qualora la Banca non possa rispondere entro tale termine, può inviare una risposta interlocutoria, spiegando le ragioni del ritardo. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le trentacinque giornate operative.

4. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto una manifestazione di disagio o contestazione sull'operato della Banca che coinvolga l'aspetto del trattamento dati personali legati alla vigente normativa in materia (Regolamento UE 2016/679), la banca è tenuta a rispondere al Cliente al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La Banca informa il cliente di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto richieste di rimborso per operazioni programmate di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (addebiti SDD), la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo stesso.

Articolo 29 – Procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai Servizi di Investimento indicati alla Sezione B

1. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel termine di 60 (sessanta) giorni previsto dal precedente Articolo 28 comma secondo, ove ne ricorrano i presupposti, può anche ricorrere All'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), Organismo istituito dalla Consob con Delibera numero 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie tra investitori ed Intermediari, del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) numero 524/2013. L'ACF sostituisce l'Ombudsman – Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob.

Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto.

Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: www.acf.consob.it.

Articolo 30 – Procedura di Composizione Stragiudiziale delle Controversie con riferimento ai Servizi Bancari

1. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto alcun riscontro nei termini previsti dal precedente articolo 28 comma 3, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

– all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide – in pochi mesi – chi ha ragione e chi ha torto. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca. Le decisioni non sono vincolanti, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 31-bis. L'ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e Servizi Bancari, come per esempio i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali: fino a euro 200.000 (duecentomila), se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito Internet della Banca, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker è disponibile una brochure che dettaglia le competenze dell'ABF. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può anche consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;

– al **servizio di Mediazione**, per raggiungere un accordo tra le parti – qualunque sia il valore della controversia – con l'intervento di un esperto indipendente (Mediatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il Mediatore è un esperto in materia bancaria, finanziaria e societaria ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al "Conciliatore BancarioFinanziario" di organizzare un incontro di Mediazione. A tale riguardo si fa presente che il regolamento di Mediazione è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito Internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it). La mediazione viene attivata mediante l'invio della domanda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario. Il Conciliatore BancarioFinanziario comunica rapidamente all'altra parte l'avvenuto deposito della domanda, e fissa la data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il Mediatore che condurrà l'incontro con le parti, pur essendo consentito alle parti di nominare altro professionista con il loro accordo. Il mediatore fissa il primo incontro tra le parti, cui ne possono seguire altri, finalizzati sempre al raggiungimento di un accordo tra le parti. Se le parti raggiungono un accordo, il Mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti, eventualmente con l'aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l'Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo. Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l'impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, tutto quanto emerge nel corso della procedura resta strettamente riservato e confidenziale, come prevede la legge stessa.

Articolo 31 – Foro competente

1. Per qualunque controversia è competente il Foro di Milano.

2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 31-bis – Mediazione civile obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari

Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente hanno l'obbligo di esperire preventivamente, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di mediazione/conciliazione previsti dall'Articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, ovvero:

1) il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso Decreto Legislativo 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore BancarioFinanziario);
2) in materia di investimenti, il procedimento di conciliazione previsto dal Decreto Legislativo 179/2007, presentando istanza alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob;
3) il procedimento istituito in attuazione dell'Articolo 128-bis del T.U.B. di cui al Decreto Legislativo 385/1993, proponendo istanza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Sezione B – Attività e servizi di investimento

Sezione B1 – Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento prestati dalla Banca

Articolo 1 – Servizi di Investimento: tipologia, caratteristiche e modalità di prestazione

1. Il Contratto regola la prestazione da parte della Banca dei seguenti Servizi di Investimento: Consulenza in materia di investimenti, Collocamento con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (di seguito anche solo "Collocamento"), Negoziazione per conto proprio, Ricezione e trasmissione di ordini, Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

2. Oggetto della prestazione dei Servizi di Investimento sono, salvo diverso accordo o previsione del Contratto, tutti gli Strumenti e i Prodotti Finanziari, fermo restando che – in caso di Prodotti di investimento assicurativi – troveranno applicazione anche le specifiche disposizioni in tema di distribuzione di prodotti assicurativi tempo per tempo vigenti e i servizi saranno prestati dalla Banca in conformità a quanto indicato nell'apposita documentazione informativa fornita dalla medesima. Il Cliente al Dettaglio "MiFID" è informato e pienamente consapevole che, con riguardo ai Prodotti Finanziari a Complessità Molto Elevata rientranti nelle tipologie ricomprese da i) a v) nell'elenco fornito dalla Consob (confronta Glossario – Prodotto Finanziario a Complessità Molto Elevata) Banca Mediolanum si astiene dal prestare qualunque tipo di Servizio di Investimento. Resta comunque ferma la possibilità per i Clienti che già detengono in deposito tali Prodotti Finanziari a più elevata complessità di poterne disporre la vendita per il tramite della Banca.

3. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento, la Banca è espressamente autorizzata ad agire sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 21, comma 2, TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. Prima della sottoscrizione del Modulo di apertura rapporti, il Cliente dichiara di essere stato informato dalla Banca dei contenuti, delle caratteristiche, e delle modalità con le quali si articolano i singoli Servizi di Investimento prestati (riferimento Parte Prima, Sezione A1 del Fascicolo Informativo) e, più in dettaglio, in merito alle modalità di prestazione e alle differenze del Servizio di Consulenza, rispetto agli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto, e come di seguito precisati.

5. La Banca presta il Servizio di Consulenza – su base non indipendente – tramite la propria Rete Distributiva (che include i Family Banker e il proprio personale di sede) e/o attraverso ulteriori modalità operative tempo per tempo definite dalla medesima e comunicate al Cliente in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto in tutti i casi in cui detti Servizi abbiano ad oggetto Prodotti di Gruppo e/o Prodotti di Terzi in collocamento ovvero i Prodotti di Terzi come definiti nell'Articolo 1 della Sezione B2 che segue (ivi inclusa l'attività di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi).

6. La Banca presta il Servizio di Consulenza sempre in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto e in caso di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi, nel caso di operazioni di investimento disposte dal Cliente tramite il Servizio di Banca Diretta in tutti i casi in cui dette operazioni abbiano ad oggetto Prodotti di Gruppo ovvero Prodotti di Terzi in collocamento.

7. In tutte le fattispecie di cui ai commi 5 e 6 che precedono, il Cliente è stato informato, prima della sottoscrizione del Contratto, e accetta di non poter richiedere di avvalersi dei singoli Servizi di Investimento non accompagnati dal Servizio di Consulenza. Di conseguenza la prestazione congiunta dei Servizi di Investimento e, in tale ambito, di tutte le operazioni di investimento disposte dal Cliente sono sottoposte dalla Banca alla "Valutazione di Adeguatezza" (come definita all'Articolo 4 che segue). La Banca non può dar corso ad eventuali operazioni valutate come "inadeguate", trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 4 della presente Sezione.

8. Quando i Servizi di negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini, nonché di ricezione e trasmissione di ordini hanno ad oggetto operazioni di investimento in Prodotti di Terzi con riferimento ai quali non sono in essere accordi di distribuzione/collocamento con gli intermediari emittenti/prestatori dei Servizi di Investimento o nel titolo azionario quotato Mediolanum S.p.A., disposte dal Cliente per il tramite del Servizio di Banca Diretta, detti servizi non vengono prestati in abbinamento con il Servizio di Consulenza. Di conseguenza tutte le operazioni disposte dal Cliente sono sottoposte dalla Banca alla sola Valutazione di Appropriatezza, potendo comunque il Cliente dar corso ad eventuali operazioni "inappropriate" tramite conferma della volontà di procedere, trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 5 della presente Sezione.

9. In aggiunta a quanto precede, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al momento della verifica. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa. In tal caso il Cliente è tenuto a contattare la Banca tramite il proprio Family Banker per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.

10. In nessun caso la Banca presta al Cliente il servizio di mera esecuzione degli ordini, senza alcun tipo di valutazione circa la loro appropriatezza rispetto alle caratteristiche del Cliente medesimo (c.d. execution only).

11. Il Servizio di Collocamento prestato dalla Banca fuori sede per il tramite dei propri Family Banker è supportato anche da una attività di "consulenza generica" relativa a tipi di servizi, strumenti e Prodotti Finanziari collocati, che in concreto si estrinseca in un'attività di pianificazione ideale del portafoglio del Cliente senza tuttavia fornire consigli/raccomandazioni relativi ad uno specifico servizio, strumento o prodotto e senza, pertanto, integrare l'attività tipica del Servizio di Consulenza. Inoltre la Banca, sempre per il tramite del Family Banker, cura la materiale trasmissione delle disposizioni impartite dal Cliente, rimanendo costantemente a disposizione per l'intera durata del rapporto.

12. I servizi e le attività di investimento possono distinguersi in "servizi non esecutivi" quali, ad esempio, la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafogli nei quali il ruolo dell'intermediario è più attivo e discrezionale/negoziale e "servizi esecutivi" (di ordini dei clienti), quali il servizio di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento in cui è invece più forte il ruolo passivo (ricezione e trasmissione ordini; esecuzione di ordine per conto dei clienti) o quello meramente esecutivo. Tenuto conto del più ampio margine di discrezionalità rimesso agli intermediari nella prestazione dei "servizi non esecutivi", le regole di condotta ad essi applicabili sono tese ad offrire ai clienti una tutela più ampia ed incisiva che subisce un progressivo affievolimento nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento c.d. "esecutivi".

Articolo 2 – Profilatura del Cliente

1. La Banca presta i Servizi di Investimento sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo, al fine di effettuarne la "Profilatura". In caso di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi, la Banca verifica altresì la rispondenza degli stessi alle richieste ed esigenze del contraente, eventualmente integrando la Profilatura con le ulteriori informazioni a ciò necessarie.

2. Il Cliente è tenuto e si impegna espressamente a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento della Profilatura, che è necessaria alla Banca per effettuare le valutazioni di adeguatezza o di appropriatezza, come di seguito meglio precisato, nella prestazione dei Servizi di Investimento.

3. A tal fine il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande riportate in apposito "questionario". Il "questionario" viene compilato a cura dello stesso Cliente secondo una delle seguenti modalità:

(i) in formato cartaceo, con l'ausilio del Family Banker, incaricato anche di ritirarne copia curando il successivo inoltro alla Banca;

(ii) in formato elettronico, mediante accesso al sito Internet della Banca e nel rispetto della procedura indicata nello stesso sito, utilizzando il Servizio di Banca Diretta.

4. Il Cliente prende atto:

(i) che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e

(ii) che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

5. La Banca provvede periodicamente a verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso.

6. L'aggiornamento del profilo del Cliente potrà essere effettuato attraverso una nuova compilazione del "questionario", secondo una delle modalità alternative di cui al comma 3 che precede.

7. In ogni caso, il Cliente è tenuto ad aggiornare con la periodicità indicata dalla Banca (di norma almeno triennale, se non con cadenza più ristretta) la propria Profilatura, fornendo alla Banca tutte le informazioni a tal fine necessarie. Qualora, alla scadenza di cui sopra, il Cliente non abbia proceduto ad aggiornare la propria Profilatura, la Banca può, comunque, fare affidamento sulle informazioni inizialmente ricevute dal Cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

8. In particolare, il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni fornite e si impegna, altresì, a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle Informazioni stesse, anche in ordine alle attività finanziarie che compongono il portafoglio del Cliente stesso, che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento. La Banca non è pertanto responsabile per i Servizi di Investimento prestati sulla base di informazioni incomplete o inesatte.

9. Il Cliente è stato informato ed accetta che l'assenza e/o la non completa Profilatura, così come il mancato e/o incompleto aggiornamento della medesima Profilatura, non consente alla Banca di prestare i Servizi di Investimento, trovando in tal caso applicazione anche il disposto dell'Articolo 6, comma primo, delle Condizioni Generali.

10. Oltre a quanto previsto dal comma 9 che precede, il Cliente è stato informato ed accetta che in assenza della documentazione prevista dall'accordo denominato "Qualified Intermediary Agreement" stipulato tra la Banca e l'Internal Revenue Service Statunitense, la Banca non presta i Servizi di Investimento con riferimento a Strumenti Finanziari emessi da soggetti/emittenti statunitensi (ad eccezione della vendita). Inoltre, ogni Cliente "US Person" che volesse acquistare titoli di emittente USA è tenuto ad identificarsi attraverso la corretta compilazione dell'apposito modulo denominato W9, con il quale, sotto la propria responsabilità, il Cliente stesso dichiara la propria residenza fiscale negli USA, comunicando il proprio codice fiscale statunitense. Il modulo W9 deve essere compilato e consegnato in originale in 4 copie, assieme alla copia di un documento d'identità valido, in fase di sottoscrizione del Contratto. In caso di omessa compilazione e/o consegna del modulo W9, il Cliente non potrà essere correttamente identificato e di conseguenza non potrà operare in titoli che possano generare "reportable payments". Qualora, per qualsiasi ragione, il cliente divenisse titolare di strumenti finanziari che possano generare "reportable payments", Banca Mediolanum dovrà procedere alla vendita di tali attività finanziarie, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, applicando e versando alle autorità fiscali statunitensi la ritenuta d'acconto nella misura pro tempore vigente (attualmente pari al 28%) sui redditi maturati e sul corrispettivo lordo di vendita di tali strumenti, secondo quanto previsto dalla normativa statunitense, oltre gli eventuali oneri di legge.

11. Al fine di operare in modo conforme alla normativa statunitense Banca Mediolanum ha l'obbligo di identificare la propria clientela titolare di strumenti che possono generare "reportable payments" (in generale titoli azionari/obbligazionari di fonte USA) distinguendo tra US Person e Non US Person. Quanto sopra, con l'obiettivo di applicare una corretta e trasparente gestione della tassazione inerente l'operatività in titoli di emittente statunitense, il Cliente US Person non potrà sottoscrivere un Contratto intestato a più persone. Conseguentemente, gli eventuali redditi di fonte statunitense saranno corrisposti al lordo della tassazione USA e certificati alle autorità USA nei termini di legge. Nel caso in cui, in corso di Contratto, un Cliente acquisisce lo status di "US Person" (esempio: a seguito di una variazione di residenza), Banca Mediolanum procederà all'estinzione di qualsiasi rapporto di conto corrente su cui il Cliente risulta

intestatario congiuntamente ad altri soggetti e richiederà al Cliente US Person la sottoscrizione di un Contratto "monointestato". Anche in tal caso il Cliente US Person è tenuto alla consegna del modulo W9 debitamente compilato e firmato in quattro copie originali.

Articolo 3 – Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento (c.d. "Classificazione MiFID")

1. La Banca provvede a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli quale Cliente al Dettaglio "MiFID" o Cliente Professionale "MiFID".

2. Il Cliente è stato informato e accetta che la Banca, al fine di assicurare una più ampia protezione e in una ottica di maggiore completezza informativa, al momento della sottoscrizione del Contratto classifica il Cliente come Cliente al Dettaglio "MiFID".

3. Al Cliente è riconosciuto, in ogni caso, il diritto di chiedere alla Banca, anche successivamente alla conclusione del Contratto, per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

4. A seguito di tale richiesta la Banca comunica al Cliente, su Supporto Duraturo, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

5. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.

6. È onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

7. Nel caso in cui il Cliente non possa essere classificato di diritto quale Cliente Professionale "MiFID" e formuli espressa richiesta di essere considerato come tale, la Banca ne valuta le caratteristiche e l'idoneità e comunica al Cliente l'accettazione, o meno, della richiesta.

8. Qualora il Cliente richieda una diversa classificazione rispetto a quella in precedenza assegnatagli dalla Banca (anche per effetto della richiesta del Cliente secondo la procedura definita nei commi che precedono) in via generale o limitatamente a un'operazione o classe di operazioni, la Banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato qualunque Servizio di Investimento prestato al Cliente, per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della Banca delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni, comunicando di conseguenza al Cliente l'accettazione della richiesta. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifiche.

Articolo 4 – Valutazione di Adeguatezza nella prestazione dei Servizi di Investimento

1. La Valutazione di Adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica, in particolare, che:

a) l'operazione o il servizio di investimento consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente;
b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio ed eventuali perdite connesse all'operazione o al servizio di investimento consigliato;
c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

2. In merito al contenuto delle informazioni per poter svolgere le valutazioni di cui al comma che precede la Banca deve conoscere, in particolare:

(i) per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del Cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti;
(ii) per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del Cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
(iii) per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni e Strumenti Finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; la natura, il volume, e la frequenza delle operazioni su Strumenti Finanziari e/o su Prodotti Finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e/o quella precedente del cliente. Il Cliente è stato informato e dichiara di conoscere che tutte le informazioni che precedono, unitamente a ogni ulteriore informazione ritenuta utile dalla Banca ai fini della valutazione, è acquisita dalla stessa Banca in sede di definizione e/o aggiornamento della Profilatura del Cliente.

3. Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato che, ai fini della Valutazione di Adeguatezza, la Banca:

a) quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un Cliente classificato come Cliente Professionale "MiFID", può presumere che per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze;
b) quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un Cliente classificato di diritto come Cliente Professionale "MiFID", può invece presumere che detto Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i cointestatari accettano e riconoscono che, nel caso di disposizioni impartite disgiuntamente, la Banca – per la valutazione del livello di conoscenza ed esperienza del Cliente – assumerà a riferimento la Profilatura relativa al soggetto che dispone l'operazione. Per quanto, invece, attiene agli ulteriori profili presi in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza (in particolare propensione al rischio, situazione finanziaria e capacità di sopportare le perdite) la Banca assumerà a riferimento la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso/prudente. Qualora l'operazione sia disposta congiuntamente da più cointestatari la Banca è espressamente autorizzata da parte di tutti i cointestatari del Contratto ad assumere a riferimento, anche ai fini valutazione del livello di conoscenza ed esperienza, la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso/prudente.

5. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti come "non adeguata" una operazione non è possibile per il Cliente perfezionare l'operazione richiesta.
6. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Nel caso di ordini impartiti mediante il Servizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto che la Banca effettua le dovute comunicazioni, di cui al presente comma, con il medesimo canale utilizzato dal Cliente per disporre l'operazione; le comunicazioni della Banca sono in ogni caso documentate dalle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Articolo 5 – Valutazione di Appropriatezza nella prestazione dei Servizi di Investimento
1. Nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Negoziazione per conto proprio, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione Ordini, quando non accompagnati dalla prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca effettua in ogni caso una "Valutazione di Appropriatezza" delle operazioni disposte dal Cliente al fine di verificare che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.
2. La Valutazione di Appropriatezza è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, come comunicate da quest'ultimo, riguardo al tipo di strumento o servizio di investimento offerto o richiesto. Il Cliente è stato informato e dichiara di conoscere che tutte le informazioni che precedono, unitamente a ogni ulteriore informazione ritenuta utile dalla Banca ai fini della valutazione, è acquisita dalla stessa Banca in sede di definizione e/o aggiornamento della Profilatura del Cliente.
3. La Banca assume che il Cliente classificato come Cliente Professionale "MiFID" abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alle operazioni o ai tipi di operazioni o Strumenti Finanziari.
4. Quando uno o più specifici Strumenti Finanziari o Servizi di Investimento non sono ritenuti appropriati per il Cliente, la Banca avverte il Cliente di tale situazione e si astiene dall'eseguire le relative operazioni, a meno che il Cliente non confermi per iscritto la propria intenzione di procedere comunque all'esecuzione delle operazioni richieste.
5. Nel caso in cui le disposizioni sono impartite mediante il Servizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma è effettuata dalla Banca con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. In questo caso, l'eventuale conferma da parte del Cliente della volontà di procedere deve essere espressa secondo le medesime modalità previste dalla tecnica di comunicazione utilizzata (Internet o telefono) ed è soggetta a registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente da parte della Banca.
6. Qualora il Contratto sia intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni separatamente, i cointestatari accettano e riconoscono che la Banca procederà alla verifica di appropriatezza con riguardo all'intestatario che dispone l'esecuzione dell'operazione. Qualora l'operazione sia disposta congiuntamente da più cointestatari la Banca è autorizzata da tutti i cointestatari del Contratto ad assumere a riferimento la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso.

Articolo 6 – Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla vigente disciplina, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento denominato "Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi" consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto (confronta Parte Prima, Sezione AI, IV, del Fascicolo Informativo). Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
2. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e/o delle sue fonti affinché possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. Eventuali, nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto, saranno comunicate al Cliente.
3. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta, la Banca fornisce l'informativa sul conflitto di interessi con il medesimo mezzo telefonico/informatico utilizzato dal Cliente e ciascuna operazione viene documentata dalle registrazioni su nastro magnetico, supporto elettronico o altro Supporto Duraturo alternativamente utilizzati dalla Banca in relazione a ciascuno dei predetti canali.

Articolo 7 – Costi
1. I costi, gli oneri e le remunerazioni dovute alla Banca dal Cliente per i Servizi di Investimento sono resi noti nelle forme previste dall'Articolo 22 delle Condizioni Generali.
2. Il Cliente è tenuto a corrispondere anche le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Il Cliente è, altresì, tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi di Investimento, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali e le spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. In ogni caso, resta fermo il diritto del Cliente di richiedere la scomposizione dei costi e delle spese comunicati dalla Banca in singole voci, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i Servizi di Investimento avviene, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Banca con addebito sul Conto Corrente acceso presso la Banca, con data pari a quella di regolamento dell'operazione,

determinata secondo le norme vigenti nelle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l'operazione stessa. Qualora il pagamento venga effettuato dal Cliente mediante titoli di credito, questi dovranno essere intestati o girati alla Banca, muniti di clausola di non trasferibilità.

Articolo 8 – Incentivi

1. Il Cliente è informato che la Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe pagare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente incentivi in forma di compensi, commissioni o benefici non monetari.

2. La Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.

3. Natura ed importo di eventuali incentivi, o qualora l'importo non possa essere accertato il metodo di calcolo di tale importo, verranno comunicati al cliente prima della prestazione dei Servizi.

Sezione B2 – Norme contrattuali relative al servizio di consulenza

Articolo 1 – Oggetto del Servizio di Consulenza

1. Il Servizio di Consulenza consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario.

2. Il Servizio di Consulenza prestato dalla Banca, su base non indipendente ha ad oggetto Strumenti Finanziari e, più in generale, Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi) e Servizi di Investimento:

a)
 (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca;
 (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca;
 (iii) emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca [i prodotti di cui ai punti "(i)", "(ii)" e "(iii)" che precedono sono indicati anche semplicemente come "Prodotti di Gruppo"];

b) diversi da quelli individuati in precedenza e per i quali sono in essere accordi di distribuzione/collocamento (Prodotti di Terzi in Collocamento).

3. La prestazione del Servizio di Consulenza su "Prodotti di Gruppo" si fonda sul presupposto di una conoscenza più ampia dei prodotti stessi da parte della Banca e della Rete Distributiva. Conseguentemente, tale attività di consulenza:

- è prestata normalmente su iniziativa della Banca;
- è corredata da un'ampia informativa sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei Prodotti di Gruppo;
- presuppone un'assistenza continuativa al Cliente anche dopo l'investimento nei prodotti raccomandati e suggeriti.

4. La prestazione del Servizio di Consulenza sui "Prodotti di Terzi" di cui alla lettera b) del comma 2 avviene su iniziativa del Cliente che richieda di investire in specifici prodotti, anche individuati per denominazione o per caratteristiche.

5. La Banca non presta in nessun caso il Servizio di Consulenza con riferimento a Prodotti di Terzi diversi dai Prodotti di Terzi in collocamento. Come indicato all'Articolo I della precedente Sezione BI, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al momento della verifica. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente, con indicazione delle circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa.

Articolo 2 – Soggetti autorizzati dalla Banca alla prestazione del Servizio di Consulenza

1. La Banca fornisce il Servizio di Consulenza per il tramite della propria Rete Distributiva (che comprende, in particolare, i Family Banker e il personale di sede della Banca) in forma verbale o per iscritto, anche mediante l'inoltro di pubblicazioni, documentazione informativa, ricerche ed altri documenti scritti nonché attraverso ulteriori modalità operative tempo per tempo definite dalla medesima e comunicate al Cliente.

2. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

3. Se il Servizio di Consulenza è prestato presso la sede della Banca, o mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività di cui al comma che precede sono rese da parte di personale della stessa Banca a ciò autorizzato.

Articolo 3 – Caratteristiche dell'attività di consulenza – Limitazione di responsabilità

1. Il Cliente prende atto che:

a) le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell'intermediario di cui avvalersi.

b) Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente, che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato. Le conseguenti scelte operative e l'utilizzo del Servizio di Consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.

c) Il Servizio di Consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo.

d) Le attività di cui al presente Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. L'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano.

e) Le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati, sia ai Prodotti e agli Strumenti Finanziari e/o ai Servizi di Investimento, forniti dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati.
f) Le indicazioni fornite dalla Banca sono formulate sulla base delle condizioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono rese e, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo.

2. Con riferimento ai consigli e alle raccomandazioni rilasciati dalla Banca, il Cliente prende atto che gli Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote OICR possono comportare:
(i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e
(ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano agevole l'accertamento del valore corrente dell'investimento.

3. Con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

4. Con riguardo alla Consulenza avente ad oggetto operazioni su strumenti derivati, il Cliente prende atto che:
(i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
(ii) l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Articolo 4 – Informazioni relative al Cliente

1. Preso atto dell'informativa rilasciata ai sensi dell'Articolo 13, del Regolamento (UE) 2016/679, il Cliente autorizza il Family Banker ad ottenere informazioni sulla situazione economico-patrimoniale dello stesso in essere presso la Banca o presso altre società, e a utilizzare le stesse al solo scopo di fornire il Servizio di Consulenza.

2. Le altre aree organizzative della Banca, nei limiti di legge, possono interloquire con i Family Banker in modo da consentire agli stessi di svolgere più efficacemente il Servizio di Consulenza.

3. La Banca, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità o necessità derivanti da obblighi contrattuali, manterrà la medesima riservatezza sul Contratto e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, relativi al Cliente, di cui sia venuta o venga in possesso o a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Sezione B3 – Norme contrattuali relative al servizio di collocamento

Articolo 1 – Oggetto del Servizio

1. Il Servizio di Collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari (inclusi i Prodotti di investimento assicurativi), pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture.

2. L'elenco completo dei Prodotti Finanziari, degli Strumenti Finanziari e dei Servizi di Investimento offerti nella prestazione del Servizio di Collocamento è disponibile presso il Family Banker e/o la sede della Banca.

Articolo 2 – Condizioni riguardanti la modalità di prestazione del Servizio

1. L'adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR può essere effettuata dal Cliente in conformità della disciplina pro tempore vigente in materia. L'attività è svolta dalla Banca in conformità anche con gli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti i prodotti e i servizi collocati. In particolare:
a) l'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
b) gli ordini sono eseguiti al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR;
c) la Banca può percepire il compenso stabilito dal soggetto competente a fissarlo (ad esempio, in base al regolamento o allo statuto dell'OICR) e nel rispetto della normativa in vigore in materia di incentivi.

2. Nel caso in cui gli OICR prevedano l'intestazione cumulativa di quote o azioni, la Banca – qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta – è autorizzata, ai sensi dell'Articolo 1395 Codice Civile, per tutta la durata del presente Contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. Nell'esecuzione del relativo mandato, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi soggetto che sia autorizzato, in base alle procedure previste da ciascun OICR, a procedere alla predetta intestazione cumulativa.

3. La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti o servizi deve, ove prescritto dalla normativa pro tempore vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione con altre modalità consentite. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica da parte della Banca, effettuata di volta in volta, della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver assunto la decisione di procedere con l'operazione. La documentazione di cui al presente comma sarà esclusivamente e di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi. Le modalità di revoca dell'acquisto o della sottoscrizione saranno quelle contemplate dai documenti di offerta di volta in volta considerati.

4. Con il presente Contratto, il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari.

Articolo 3 – Conferimento e attestazione degli ordini

1. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione B4 che segue alla quale si rimanda.

Articolo 4 – Particolari modalità di svolgimento del servizio di collocamento di Prodotti Finanziari mediante l'utilizzo del canale Internet (riferimento Servizio di Banca Diretta)

1. Il Cliente può effettuare le operazioni di acquisto e sottoscrizione, vendita e rimborso, conversione di Prodotti Finanziari collocati dalla Banca nel rispetto della normativa pro tempore vigente, avvalendosi anche della piattaforma telematica messa a disposizione del Cliente sul sito Internet della Banca nell'ambito del Servizio di Banca Diretta.

2. Qualora le operazioni di cui al precedente comma si riferissero a OICR, l'elenco delle relative società di gestione oggetto del Servizio è disponibile in versione aggiornata sul sito Internet della Banca.

3. La Banca mette a disposizione del Cliente in via continuativa nell'apposita sezione del sito Internet la documentazione di offerta e ogni altro documento e/o informativa previsti dalla normativa vigente.

4. Il Cliente attraverso l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta potrà visualizzare, tra l'altro, in via continuativa la propria posizione in Strumenti o Prodotti Finanziari in relazione alle operazioni già eseguite.

5. In relazione alle operazioni di cui al comma primo che precede, la Banca effettua la Valutazione di Adeguatezza di cui all'Articolo 4, Sezione BI del presente Contratto.

6. Il Cliente prende atto che – come previsto dall'59-octies, del Codice del Consumo – il diritto di recesso previsto dal medesimo 59-octies, del Codice del Consumo di cui all'Articolo 7 della precedente Sezione A (Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente) non si applica in caso di sottoscrizione di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che la Banca non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso.

Sezione B4 – Norme contrattuali relative ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini

Articolo 1 – Oggetto dei servizi e ambito della consulenza prestata dalla Banca

1. La Banca svolge i servizi di **Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmissione di ordini** su Strumenti Finanziari ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal TUF, nonché della relativa vigente disciplina regolamentare e di vigilanza di attuazione.

Articolo 2 – Conferimento e attestazione degli ordini

1. Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti alla Banca:

a) per iscritto (anche tramite i Family Banker in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede) o

b) per il tramite di uno dei canali consentiti nell'ambito del Servizio di Banca Diretta (confronta Sezione CI). Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.

2. All'atto del ricevimento dell'ordine per iscritto la Banca o il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede rilascia apposita attestazione cartacea.

3. Qualora gli ordini, vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente e che la Banca conserva le registrazioni per 5 (cinque) anni. È facoltà del Cliente richiedere copia di tali registrazioni.

4. Qualora gli ordini vengano impartiti nell'ambito del Servizio di Banca Diretta mediante la piattaforma di Trading On Line, l'assolvimento degli obblighi di attestazione nonché di quelli informativi risultano da registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su Supporto Duraturo. La Banca conserva tali registrazioni per 5 (cinque) anni.

5. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso i Family Banker detti ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono effettivamente da quest'ultima ricevuti.

6. Nel caso in cui la Profilatura non sia stata completata o aggiornata, come previsto dall'Articolo 2 della Sezione BI, la Banca si astiene dal dare corso all'ordine (inoltro o esecuzione).

7. La Banca è tenuta a verificare la capienza delle disponibilità e/o del portafoglio del Cliente al momento del conferimento di un ordine. La ricezione da parte della Banca dell'ordine in assenza di idonea provvista e/o in caso di insussistenza dei titoli, non comporterà alcun obbligo per la Banca di eseguire l'ordine stesso.

8. È in ogni caso facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. Costituisce giusta causa di rifiuto la valutazione di non appropriatezza dell'ordine effettuata dalla banca ai sensi dell'Articolo 4 della Sezione BI che precede.

9. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

10. Gli ordini come sopra impartiti verranno immessi tempestivamente nella procedura della Banca, la quale automaticamente trasmetterà gli ordini stessi ai negoziatori. Solo dal momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca/negoziatore:

– viene generato l'impegno per il successivo addebito, in caso di acquisto, od il preavviso fondi per il successivo accredito, in caso di vendita;
– sorge l'obbligo per la Banca/negoziatore di dare esecuzione all'ordine, sempre che vi sia giacenza in somme o in titoli, necessaria per dare corso alle operazioni. Il negoziatore (a cui la Banca trasmette l'ordine), tramite la propria procedura, immette l'ordine sul mercato, rimanendo responsabile di eventuali ritardi od inadempienze ad esso imputabili.

11. Il Cliente prende atto che il canale telematico di Banca Diretta può indurre a compiere una pluralità di transazioni. La Banca invita pertanto il Cliente ad impartire gli ordini attraverso il canale telematico di Banca Diretta solo dopo una consapevole valutazione della coerenza, in base alla situazione finanziaria ed alla propensione al rischio del Cliente medesimo e dei costi dell'operazione.

12. Nei casi in cui il canale telematico di Banca Diretta fosse temporaneamente interrotto o comunque troppo lento rispetto alla ordinaria modalità di fruizione, il Cliente deve necessariamente avvalersi del "Numero Verde" telefonico che la Banca mette a disposizione in via alternativa.

Articolo 3 – Ricezione, Trasmissione ed Esecuzione degli ordini. Negoziazione in conto proprio. Limitazione della responsabilità

1. La trasmissione dell'ordine ad un negoziatore non comporta da parte della Banca alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente.

2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

3. La Banca, nell'eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa. A tal fine:
(i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
(ii) tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
(iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

4. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire un uso scorretto di tali informazioni.

5. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

6. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione (anche in conto proprio), nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini, la Banca ha elaborato una Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (una sintesi della Strategia è stata consegnata al Cliente nell'ambito della informativa pre-contrattuale – confronta Parte Prima, Sezione AI, vii, del Fascicolo Informativo) **sul contenuto della quale il Cliente ha prestato il proprio consenso.** La versione aggiornata della Strategia è pubblicata nella sezione "Trasparenza" dei siti bancamediolanum.it e bmedonline.it.

7. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia ed eventuali successive modifiche, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

8. Il Cliente acconsente espressamente a che la Banca e i Negoziatori cui la Banca trasmette gli ordini per l'esecuzione, di cui alla Strategia, eseguano le negoziazioni di Strumenti Finanziari, trattati in una sede di negoziazione, anche fuori da dette sedi, alle condizioni e con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

9. Nell'ambito dello svolgimento del Servizio di Negoziazione per conto proprio, la Banca è autorizzata ad entrare in contropartita diretta con il Cliente per l'esecuzione di ordini.

10. La Banca si impegna a controllare l'efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti individuati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. La Banca si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la Strategia con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.

11. La Banca applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa.

12. La Banca non è responsabile della mancata trasmissione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l'interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale, serrate o scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di trasmettere gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

13. Il Cliente prende altresì atto e accetta che la Banca, ai fini dell'assolvimento di obblighi di controllo e monitoraggio dell'operatività

posta in essere nell'ambito del Servizio di cui si discute, potrà prevedere, anche nell'operatività via Internet e/o telefonica, dei controvalori massimi per singolo ordine/transazione. Tali limitazioni sono specificate all'interno del Foglio Informativo relativo al Servizio di Deposito Titoli a custodia e amministrazione vigente al momento di inserimento dell'ordine.

14. Qualora il Cliente sia classificato – successivamente alla conclusione del Contratto – come Cliente Professionale "MiFID", al medesimo viene consegnata una apposita informativa recante una sintesi della Strategia che la Banca ha adottato in relazione all'operatività caratteristica di detta tipologia di clientela. In tal caso l'operatività è subordinata al rilascio di apposito consenso da parte del Cliente in merito ai contenuti di detta Strategia, valendo al riguardo in ogni caso le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che precedono.

Articolo 4 – Ordini con limiti di prezzo

1. Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse.

2. A tal fine la Banca è autorizzata a trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

3. Se la Banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli Strumenti Finanziari o le somme di denaro, di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sui Conti del Cliente stesso.

Articolo 5 – Aggregazione di ordini

1. Nella prestazione dei servizi di cui alla presente Sezione la Banca non procede alla aggregazione degli ordini.

Articolo 6 – Rischi degli investimenti. Comunicazione delle perdite

Variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente, oltre a quanto rappresentato nell'ambito della informativa precontrattuale resa dalla Banca (confronta Parte Prima – Sezione AI, del Fascicolo Informativo) concernente la natura e i rischi specifici degli investimenti in Strumenti Finanziari, prende, altresì, atto che l'attività di cui al presente Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati

2. In particolare, relativamente agli investimenti in **Strumenti Finanziari derivati**, il Cliente ha preso atto ed è consapevole del fatto che:
- il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque preventivamente non quantificabili.

3. Il Cliente può dover versare i margini di garanzia con le modalità e nei termini previsti al successivo Articolo 7 per l'operazione disposta e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari. **Prima di procedere ad operazioni su Strumenti Finanziari derivati, diversi da cc.dd. "warrant" e "covered warrant", deve essere stipulato apposito contratto integrativo, nell'ambito del quale sono specificamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni.**

Strumenti Finanziari illiquidi

4. Il Cliente al Dettaglio "MiFID" è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli **Strumenti Finanziari classificati come "illiquidi"**, Banca Mediolanum si riserva di astenersi dal prestare i servizi di cui alla presente Sezione relativamente alle disposizioni di acquisto dei medesimi, ove non disponga di idonee informazioni sulla rischiosità ed il fair value dei medesimi. È fatta comunque salva, per il Cliente, la possibilità di disporre operazioni di vendita.

Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite

5. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva e/o che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al cliente le perdite qualora il valore iniziale di ciascuno strumento subisca un deprezzamento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%.

6. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 7 – Garanzie relative alle operazioni richieste

1. Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o Strumenti Finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. I margini sono versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'Articolo 1851 Codice Civile, a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

2. Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul Conto Corrente tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul Conto Corrente del Cliente siano insufficienti, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere eventuali Strumenti Finanziari presenti nel Deposito Titoli al prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui

al presente articolo. Prima di procedere alla vendita degli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente, accordandogli un termine di 3 (tre) giorni lavorativi per adempiere alle proprie obbligazioni.

3. Resta inteso che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituisce comunque un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, fermo restando il diritto della Banca di risolvere il presente Contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.

4. La Banca può altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli Strumenti Finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare.

Articolo 8 – Utilizzo dei Conti

1. Il conferimento di disponibilità liquide è effettuata a valere sul Conto Corrente e può avvenire in euro o in altra valuta prevista dal Servizio di Conto Corrente (c.d. "Conto Accessorio"). Trova applicazione quanto previsto al precedente Articolo 7.

2. Resta sin d'ora convenuto che le somme inizialmente versate e gli Strumenti Finanziari depositati nel Conto Corrente e nel Deposito Titoli, così come quelli che il Cliente conferisca successivamente, saranno utilizzati dalla Banca per l'esecuzione degli incarichi riguardanti la prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione di ordini, di Esecuzione, di Negoziazione e di Collocamento conferiti.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 7, la provvista relativa alle operazioni disposte dalla Banca nell'espletamento delle proprie attività verrà prelevata a valere sul Conto Corrente (per la liquidità) e sul Deposito Titoli (per gli Strumenti Finanziari).

4. Tutte le rimesse e i movimenti in euro, o in valuta, in dare ed avere, derivanti dalle attività di collocamento, di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini nonché di negoziazione, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in Strumenti Finanziari oggetto dell'attività di ricezione e trasmissione di ordini nonché di negoziazione, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant'altro derivante dalle attività di cui al presente Contratto saranno regolati mediante addebito ed accredito sul Conto Corrente.

5. I prelevamenti effettuati dalla Banca ai fini della prestazione dei Servizi di cui alla Sezione B del Fascicolo Contrattuale vengono addebitati sul Conto Corrente del Cliente con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui la Banca avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.

6. La Banca non risponde dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati trasferimenti di denaro e di Strumenti Finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti o sottrazioni.

Sezione C – Condizioni contrattuali che regolano la prestazione dei Servizi di Banca Diretta, Conto Corrente, Custodia e amministrazione titoli, Servizi di pagamento e altri servizi bancari

Sezione C1 – Norme che regolano il servizio di banca diretta telefonica e telematica

Articolo 1 – Attivazione del Servizio di Banca Diretta e operazioni eseguibili

1. Con l'adesione al Servizio di Banca Diretta – la cui attivazione deve essere espressamente richiesta dal Cliente – è consentito al Cliente stesso di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.

2. Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente può avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.

3. Ad ogni aderente al Servizio di Banca Diretta è consentito di effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali ha facoltà di operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato ad operare.

4. Il Cliente ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della normativa applicabile, le operazioni ammesse su fondi comuni e prodotti assicurativi, collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diventerà collocatrice.

Articolo 2 – Rischi connessi all'utilizzo del Servizio di Banca Diretta

1. Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi, nonché ovviamente dolo o colpa del Cliente o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.

Articolo 3 – Forma delle comunicazioni

1. Per i rapporti e le attività ammessi all'operatività mediante il Servizio di Banca Diretta e ogni comunicazione ad essi relativa, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle Condizioni Generali e speciali che regolano la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché dalle norme contrattuali relative a Strumenti Finanziari e prodotti assicurativi collocati dalla Banca.

2. Fermo restando l'accoglimento, da parte della Banca, della richiesta avanzata dal Cliente e finalizzata al rilascio del "Secondo Codice Segreto" di cui al seguente articolo, si stabilisce che nel caso in cui il Cliente richieda mediante il Servizio di Banca Diretta il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari, gli viene ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall'emissione di assegni bancari come previsto dall'Articolo 124 della Legge Assegni. Tale dichiarazione viene registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando un codice segreto attribuito dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 124 della Legge Assegni.

3. Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Servizio di Banca Diretta non comporta di per sé lo scioglimento o la sospensione dei Servizi prestati dalla Banca in forza del Contratto.

Articolo 4 – Accesso al Servizio di Banca Diretta

1. Per accedere al Servizio di Banca Diretta, la Banca fornisce al Cliente i seguenti strumenti da utilizzarsi secondo le istruzioni e le modalità di volta in volta rese note dalla Banca:

a) un Codice Cliente numerico, riportato in chiaro sulle principali comunicazioni indirizzate al Cliente. A tal riguardo si precisa che la Banca, secondo le modalità ed entro i limiti tempo per tempo stabiliti dalla medesima, consente altresì al Cliente di personalizzare il proprio Codice Cliente, scegliendo un Nickname da utilizzarsi in luogo del Codice Cliente numerico; qualora il Cliente scelga di utilizzare il solo Nickname, non gli sarà più possibile utilizzare il Codice Cliente numerico;

b) un "Primo Codice Segreto" numerico di 5 (cinque) cifre, contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente. In alternativa la Banca si riserva la possibilità di consentire al Cliente la ricezione del Primo Codice Segreto attraverso un messaggio SMS al numero di cellulare primario comunicato dal Cliente alla Banca telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta, e/o nell'ambito della specifica modulistica (oggi denominata "Scheda anagrafica e di adeguata verifica") fornita dalla Banca medesima;

c) un "Secondo Codice Segreto" numerico di 5 (cinque) cifre, qualora previsto, contenuto in un'ulteriore busta sigillata indirizzata al Cliente e inoltrata separatamente, ovvero, in alternativa a tale modalità, generato e fatto pervenire e/o reso disponibile al Cliente secondo modalità telematiche nel rispetto delle politiche di sicurezza di volta in volta in vigore; nonché

d) un Terzo Codice Segreto ("Codice B.Med") meglio descritto nel successivo Articolo 6.

Il tutto, da utilizzarsi secondo le modalità di volta in volta stabilite dalla Banca. Il Cliente prende atto e accetta che il rilascio dei codici di cui alle lettere c) e d) sarà ad insindacabile giudizio della Banca a fronte di espressa richiesta del Cliente.

2. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Primo Codice Segreto, il Secondo Codice Segreto e il Codice B.Med nonché, in

particolare, il dispositivo per mezzo del quale/sul quale tale ultimo codice viene rispettivamente generato/ricevuto. Tale dispositivo potrà essere costituito per esempio da un "Token fisico" o dal Device stesso. In alternativa anche in un ottica di una più ampia fruibilità degli strumenti messi a disposizione a beneficio dei Clienti della Banca, quest'ultima, fermo restando quanto precisato al successivo comma 6, potrà rendere disponibile un Token "virtuale" residente all'interno del Device del Cliente ove dovrà essere stata installata la relativa applicazione software della Banca che consente, appunto, la generazione del predetto Codice B.Med. In tutti i casi, con particolare riferimento al Device, qualora il Cliente decida di ricevere il Codice B.Med tramite SMS o qualora decida di installarvi il Token Virtuale, il Cliente si impegna sin d'ora a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l'accesso e l'utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del Device che prevedono l'accesso a quest'ultimo subordinatamente alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente medesimo e che quest'ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari dei suddetti Codici Segreti.

3. La divulgazione e/o cessione a terzi, diretta o indiretta, totale o parziale, ancorché temporanea del Primo e/o del Secondo Codice Segreto (ove previsto) e/o del Codice B.Med e/o dei dispositivi atti a generare tali codici (per esempio Token fisici ove previsti), nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, non potrà che ricadere interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente.

4. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività del Servizio di Banca Diretta, che comunque avverrà non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.

5. La Banca, per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiornamenti pro tempore disponibili, garantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri Servizi Bancari e finanziari e si impegna ad informare periodicamente il Cliente in merito agli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezza del Servizio di Banca Diretta. È quindi onere del Cliente, che se ne assume conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite nel tempo dalla Banca per l'utilizzo sicuro del Servizio di Banca Diretta, inclusi l'adeguamento e la protezione degli strumenti informatici mediante i quali egli accede al Servizio di Banca Diretta. Al fine di migliorare la qualità del Servizio di Banca Diretta, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto.

6. La Banca si riserva altresì la facoltà, nell'interesse del Cliente ed al fine di garantire la sicurezza delle operazioni riferibili allo stesso, di fornire al Cliente nuovi Codici Segreti e/o ulteriori Codici e strumenti informatici per la loro generazione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni sono comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

Articolo 5 – Identificazione del Cliente

1. La divulgazione e/o cessione a terzi, diretta o indiretta, totale o parziale, ancorché temporanea del Primo e/o del Secondo Codice Segreto (ove previsto) e/o del Codice B.Med e/o dei dispositivi atti a generare tali codici (per esempio Token fisici ove previsti), nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, non potrà che ricadere interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente richieste avanzate dal Cliente mediante l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta, di chiedere a quest'ultimo, ai fini dell'evasione delle stesse, documentazione, informazioni o dichiarazioni da inviarsi alla Banca in originale o tramite fax. Qualora la Banca intendesse avvalersi di tale facoltà ne darà pronta comunicazione al Cliente.

2. Le modalità vigenti per l'identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo del Servizio Banca Diretta tramite la rete telematica, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente l'accesso diretto al sito Internet bancamediolanum.it e bmedonline.it. Preso atto che i dipendenti, collaboratori o Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca non sono autorizzati a richiedere modalità di utilizzo dei Codici differenti da quelle sopra descritte, in nessun caso il Cliente dovrà rilasciare, comunicare e/o trascrivere il Primo e/o il Secondo Codice Segreto (ove previsto) e/o il Codice B.Med nella sua completezza se non durante l'utilizzo delle funzioni automatizzate messe a disposizione dalla Banca.

3. Il Cliente riconosce fin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del Servizio di Banca Diretta ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra la Banca e il Cliente.

Articolo 6 – Codice segreto B.Med (o "Codice B.Med")

1. Il Codice B.Med è un codice numerico o alfanumerico personale, ad uso esclusivo del Cliente, che viene generato di volta in volta in tempo reale ("One Time Password" o codice "OTP"). In conformità ai criteri di sicurezza stabiliti di volta in volta dalla Banca, il Codice B.Med può essere:

– generato e inviato al Cliente tramite SMS al numero di cellulare primario comunicato da quest'ultimo alla Banca stessa;
– generato e inviato al Cliente tramite messaggio istantaneo ("notifica push") sulle App Mobile della Banca;
– generato e inviato al Cliente automaticamente dall'App Mobile della Banca;
– generato per mezzo di un dispositivo, nella disponibilità esclusiva del Cliente, denominato "Token"; Il Codice B.Med è valido solo per una singola operazione/transazione o, quando consentito, per un complesso di operazioni/transazioni.

2. Il Cliente deve scegliere al momento di perfezionamento del Contratto ovvero successivamente, al primo accesso nell'area riservata al Cliente nel sito della Banca, la modalità di generazione/ricezione del Codice B.Med (per esempio tramite SMS). Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, della modalità prescelta e al fine di non pregiudicare l'operatività del Cliente, la Banca metterà a disposizione una modalità alternativa fra quelle sopra previste nel rispetto delle proprie politiche di sicurezza. L'utilizzo del Codice B.Med – congiuntamente

o in sostituzione al Secondo Codice Segreto – è obbligatorio, anche in funzione del canale di accesso utilizzato dal Cliente, per l'esecuzione di talune operazioni precisate di volta in volta dalla Banca.

3. Le modalità vigenti per l'utilizzo del Codice B.Med sono illustrate, come già precisato al precedente Articolo 4, comma 1, nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente.

4. La Banca è tenuta a fornire al Cliente un Codice B.Med o altro strumento equivalente, anche in occasione di Operazioni di Pagamento disposte tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento diverso dalla Banca.

Articolo 7 – Rapporti cointestati

1. In caso di cointestazione del Contratto, le operazioni svolte tramite il Servizio di Banca Diretta si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.

2. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, di interrompere l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta: per i rapporti cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari ed il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.

Articolo 8 – Limiti operativi

1. Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.

Articolo 9 – Responsabilità della Banca

1. La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del Servizio di Banca Diretta dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a: eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, terremoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell'energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi.

Articolo 10 – Termine per l'esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca sono eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi.

Articolo 11 – Modifica, sospensione o abolizione del Servizio di Banca Diretta

1. La Banca ha la facoltà di modificare, sospendere o abolire il Servizio di Banca Diretta in qualsiasi momento per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio di Banca Diretta, nonché di sospendere l'operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.

Articolo 12 – Alert Informativo e di Sicurezza

1. Nell'ambito del Servizio di Banca Diretta, è offerto al Cliente il servizio informativo e di sicurezza, che consente ai titolari di conto corrente presso Banca Mediolanum di essere avvisati, al numero di cellulare primario tramite SMS e/o all'indirizzo e-mail personale e/o tramite messaggistica istantanea ("notifica push") App Mobile della Banca ove presenti sul Device del Cliente, delle principali operazioni effettuate, allo scopo di garantire la sicurezza e la tempestiva informazione.

La componente del servizio relativa agli avvisi di sicurezza a mezzo notifica push o via sms e che comprende la conferma, salvo future modifiche da parte della Banca e nei limiti di importo stabiliti pro tempore dalla Banca stessa, delle operazioni: di eseguito bonifico; di addebito dei prelievi e dei pagamenti con la carta di debito; delle operazioni di accesso alla posizione sul sito di Internet Banking; di blocco e di modifica dei codici segreti; di addebito pagamento/emissione assegni; di attivazione, revoca o sospensione di un addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) è attivata automaticamente dalla Banca:

- nel caso di notifiche via sms, al momento in cui il cliente fornisce il proprio numero di cellulare primario in fase di sottoscrizione del Contratto, ovvero telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center della Banca, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta e/o nell'ambito della specifica modulistica (oggi denominata "Scheda anagrafica e di adeguata verifica") fornita dalla Banca stessa;
- nel caso di notifiche push quando il Cliente, previa installazione sul proprio Device autorizzato di almeno una delle App Mobile della Banca, e completamento della procedura di sicurezza prevista. L'attivazione della componente di servizio relativa alla messaggistica di sicurezza (alert di sicurezza) sarà effettuata dalla Banca entro massimo 3 giorni lavorativi bancari:
 - dalla ricezione, da parte del Banking Center della Banca, della relativa comunicazione del Cliente ovvero
 - dalla ricezione, da parte della Sede della Banca, dell'apposita modulistica sopra citata, ovvero dal completamento della procedura di sicurezza sul Device del Cliente.

L'attivazione della componente di servizio relativa alla messaggistica informativa (alert informativo) avviene di norma su richiesta del Cliente secondo i termini, i costi e le modalità di volta in volta previsti dalla Banca stessa. La Banca si riserva tuttavia di attivare automaticamente su propria iniziativa eventuali alert informativi gratuiti previsti ai sensi di legge.

2. Il Cliente può scegliere tra quelle previste le operazioni per le quali attivare la componente di servizio relativa alla messaggistica informativa (alert informativo).

3. È possibile disattivare in qualsiasi momento l'alert informativo tramite il sito B.Medonline, attraverso il Servizio Clienti di Banca Mediolanum e i canali messi di volta in volta a disposizione dalla Banca.

4. La Banca si riserva la facoltà di revocare il servizio dando un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Articolo 13 – Particolari funzionalità delle Applicazioni Mobile della Banca

1. Nell'ambito delle applicazioni o, più in generale, delle modalità telematiche messe a disposizione dalla Banca per la fruizione dei Servizi offerti, potranno essere rese disponibili ulteriori funzionalità per la cui attivazione e/o utilizzo la Banca si riserva di richiedere al Cliente uno specifico consenso anche mediante l'uso di uno o più Codici Segreti e/o l'inserimento di ulteriori Codici. Nell'ambito di tali funzionalità rientrano, ad esempio:

a) la "Funzione Carte Loyalty" con la quale la Banca consente al Cliente di acquisire l'immagine e relativo codice di ciascuna delle Carte Loyalty che il Cliente stesso intenderà virtualizzare; ciò al fine di poterle utilizzare presso i relativi circuiti in ogni caso nel rispetto dei limiti stabiliti di volta in volta dagli emittenti di dette Carte;

b) e la "Funzione Caveau" con la quale la Banca consente di salvare sul Device, in modalità crittografata, mediante l'utilizzo di una o più Applicazioni Mobile della Banca, dati o informazioni del Cliente (per esempio immagini, documenti, password) nei limiti di spazio di volta in volta prestabiliti dalla Banca medesima.

In relazione alle nuove funzionalità il Cliente prende atto e accetta che:

(i) all'interno delle applicazioni della Banca il Cliente visualizzerà i contenuti delle funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) in forma leggibile ("in chiaro"). Fermo restando ciò, il contenuto in precedenza richiamato sarà salvato sul Device del Cliente in modalità crittografata;

(ii) egli dovrà tenere una copia (back up) sui propri hardware (ulteriori rispetto al Device) o su propri servizi Cloud, di tutti i dati e delle informazioni che deciderà di salvare (in modalità crittografata) sul proprio Device, con assenza di responsabilità della Banca in caso di perdita o non recuperabilità degli stessi;

(iii) senza l'uso della o delle Applicazioni Mobile della Banca su cui è attiva la Funzione Caveau egli non potrà decodificare in forma leggibile i dati e le informazioni crittografate (tramite la medesima funzione) presenti sul proprio Device;

(iv) la Banca non può in alcun modo venire a conoscenza dei dati e delle informazioni che il Cliente decide di salvare sul proprio Device;

(v) è l'unico responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni salvate;

(vi) la Banca potrà in qualunque momento sospendere o revocare le funzionalità dandone comunicazione al Cliente;

Anche in relazione a quanto precede, restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi del Cliente relativi alla corretta custodia del proprio Device nonché dei Codici Segreti già disciplinati nel precedente Articolo 4, con esonero di ogni responsabilità della Banca nel caso di indebito utilizzo da parte di terzi.

Sezione C1 bis – Norme che regolano il servizio di Home Banking denominato "Co.Re. Banking"

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Servizio Co.Re. Banking consente al Cliente, a valere sui rapporti di conto corrente al Cliente intestati e da quest'ultimo collegati al predetto Servizio, di fruire – in base al profilo operativo prescelto – delle seguenti funzioni:

(i) funzione informativa: con riferimento alle funzioni già disponibili o che saranno in seguito rese disponibili dalla Banca in relazione al Servizio Co.Re. Banking, quest'ultimo consente al Cliente di ricevere dalla Banca medesima, tramite collegamento telematico (su canale Internet), informazioni sui Rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio Co.Re. Banking;

(ii) funzione dispositiva: con riferimento alle funzioni già disponibili o che verranno in seguito rese disponibili dalla Banca in relazione al Servizio Co.Re. Banking, quest'ultimo consente al Cliente di impartire alla Banca, tramite collegamento telematico (su canale Internet) e opportuna autorizzazione con codici dispositivi specifici, Ordini di Pagamento, disposizioni e istruzioni per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento ed altre operazioni bancarie e/o in strumenti finanziari a valere sui Rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio Co.Re. Banking.

2. La Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alla lista delle funzioni del Servizio Co.Re. Banking sia di natura informativa sia dispositiva offerte mediante il citato servizio. L'elenco completo ed aggiornato delle funzioni disponibili è presente sul sito Internet sul Foglio Informativo.

3. Con riferimento alle operazioni che rientrano nella funzione dispositiva del Servizio Co.Re. Banking, la Banca e il Cliente derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme che regolano i Rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio Co.Re. Banking.

4. Con riferimento alle interrogazioni effettuate tramite la funzione informativa del Servizio Co.Re. Banking, la Banca fornisce al Cliente informazioni circa i saldi e i movimenti dei Rapporti collegati e utilizzabili nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking, sulla base delle operazioni contabilizzate al momento della richiesta. I dati relativi alle operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta sono suscettibili di modifiche.

5. I dati forniti in un giorno diverso da una Giornata Operativa sono riferiti, di norma, alla Giornata Operativa precedente.

Articolo 2 – Rapporti collegati al Servizio Co.Re. Banking

1. Possono essere collegati e utilizzabili nel Servizio Co.Re. Banking i rapporti collegabili – secondo quanto previsto dalla Banca – che siano intestati al Cliente sui quali il Cliente medesimo sia autorizzato ad operare.

2. Per i rapporti di conto corrente intestati al Cliente che prevedano un'operatività a firma congiunta (con la partecipazione quindi di due o più soggetti autorizzati ad operare) e salvo diversamente e specificamente concordato con la Banca, l'unica funzione del Servizio Co.Re. Banking che può essere fornita dalla Banca al Cliente è la funzione informativa.

3. I Rapporti collegati e utilizzabili al Servizio Co.Re. Banking sono quelli resi disponibili dalla Banca e richiesti espressamente dal Cliente. In ogni momento il Cliente può richiedere, per iscritto, alla Banca, sia l'inclusione sia l'esclusione nonché, in ultimo, il blocco, anche temporaneo, di uno o più Rapporti collegati e utilizzabili nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking; il tutto nel rispetto dei termini e delle

modalità stabilite di volta in volta dalla Banca medesima. In ogni caso resta inteso che le richieste di cui al presente comma dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata alla Banca (all'attenzione ufficio Conti Speciali) e non saranno a quest'ultima opponibili prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

4. Resta inteso che, nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking, tutte le comunicazioni del Cliente alla Banca in ordine alle revoche, modifiche e rinunce delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati ad operare ovvero in ordine alla modifica o revoca della facoltà di disposizione separata (firma congiunta) devono essere fatte esclusivamente per iscritto tramite raccomandata a/r da inviarsi alla Banca (attenzione ufficio Conti Speciali) e non saranno a quest'ultima opponibili prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Articolo 3 – Identificazione del Cliente nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking

1. Il Cliente, nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking, sarà identificato dalla Banca mediante la verifica della combinazione di alcuni o tutti i Codici di Identificazione di cui al successivo Articolo 4. Il tutto secondo le istruzioni e le modalità di volta in volta rese note dalla Banca.

2. Fatta salva la responsabilità della Banca per dolo o colpa grave, il Cliente prende atto ed accetta espressamente che la Banca non è tenuta ad ulteriori accertamenti, in aggiunta a quelli specificati nel comma precedente, circa l'identità e la legittimazione del soggetto che dispone le operazioni ovvero accede alle informazioni, tempo per tempo consentite dal Servizio Co.Re. Banking.

Articolo 4 – Modalità di accesso al Servizio Co.Re. Banking

1. Per utilizzare le funzionalità del Servizio Co.Re. Banking, il Cliente deve accedere, tramite collegamento telematico (canale Internet), all'Area Co.Re. Banking sulla base dei contratti di telefonia e di service provider da lui sottoscritti e utilizzando apparecchiature e tecnologie (hardware e software) di sua proprietà o disponibilità, di cui garantisce la piena affidabilità e idoneità.

2. Per accedere al Servizio Co.Re. Banking, la Banca fornisce al Cliente i seguenti strumenti (di seguito anche i "Codici di Identificazione" o i "Codici Segreti") da utilizzarsi secondo le istruzioni e le modalità di volta in volta rese note dalla Banca:

a) la UserName (anche denominato "Codice Utente") è un codice alfanumerico calcolato automaticamente, con procedura riservata, all'atto dell'attivazione del Servizio Co.Re. Banking. La UserName viene inviata al Cliente tramite SMS al numero di cellulare primario, di cui alla precedente Sezione CI;
b) la Password (anche denominato "Password segreta di Accesso") è un codice alfanumerico calcolato automaticamente, con procedura riservata, all'atto dell'attivazione del Servizio Co.Re. Banking. La Password viene inviata al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente. La Banca si riserva, a proprio insindacabile giudizio, trasmettere la Password tramite posta ordinaria, all'indirizzo di contratto dichiarato dal Cliente. La Password dovrà essere obbligatoriamente modificata dal Cliente in occasione del primo collegamento al Servizio Co.Re. Banking mediante l'indicazione di una nuova Password;
c) il Codice segreto B.Med (o Codice B.Med) è un codice numerico o alfanumerico ad uso esclusivo del Cliente che viene generato di volta in volta in tempo reale ("one time password" o codice "OTP") per mezzo, alternativamente:
 – del servizio "Secure Call": il Cliente riceverà una chiamata automatica al numero di cellulare primario, in cui dovrà inserire il Codice B.Med mostrato sul Canale Internet del Co.Re. Banking;
 – di uno o più dispositivi fisici – richiesti dal Cliente e nella sua esclusiva disponibilità – denominato "Token" (quest'ultimo inviato al Cliente all'indirizzo di contratto dallo stesso indicato nel Contratto).

Il Codice B.Med è valido solo per una singola operazione/transazione o, quando consentivo, per un complesso di operazioni/transazioni. La Banca si riserva in futuro di generare e/o mettere a disposizione il codice OTP mediante differenti modalità (esempio tramite SMS) e/o software (per esempio token virtuali, applicazioni per telefonia mobile ecc.). In tal caso la Banca ne darà informativa mediante i suoi canali di comunicazione (per esempio mediante il suo sito Internet). Il tutto da utilizzarsi secondo le modalità di volta in volta stabilite dalla Banca.

3. Dopo il primo accesso al Servizio Co.Re. Banking, il Cliente può modificare in qualsiasi momento la Password di cui al comma precedente, nell'apposita sezione di "Gestione Credenziali".

4. Le modalità di accesso riportate nel presente Articolo possono essere modificate dalla Banca in qualsiasi momento, per esigenze connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio Co.Re. Banking. In tal caso, la Banca invierà al Cliente apposita comunicazione, con preavviso non inferiore a 10 giorni di calendario rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

Articolo 5 – Limiti operativi

1. Il Cliente, per le operazioni dispositive rese disponibili dalla Banca nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking, è tenuto ad operare entro i limiti operativi assegnati o concordati successivamente per iscritto, nonché, in ogni caso, entro il saldo disponibile di conto corrente.

Articolo 6 – Disponibilità del Servizio Co.Re. Banking

1. L'utilizzo del Servizio Co.Re. Banking è consentito dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, salvo quanto comunicato alla clientela mediante avvisi inseriti sul sito Internet oppure, se previsto, tramite messaggi di posta elettronica. Per le operazioni dispositive si farà riferimento agli orari previsti per le singole fattispecie.

Articolo 7 – Modifica, sospensione o abolizione del Servizio Co.Re. Banking

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, sospendere o abolire il Servizio Co.Re. Banking, in tutto o in parte e in qualunque momento, dandone preavviso scritto, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, per cause intrinseche al proprio sistema informativo ovvero per eventi accidentali od esterni, nonché di sospendere l'operatività dei singoli clienti, in caso di errata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica o di errata digitazione dei codici di identificazione, ovvero per ragioni cautelari di qualsivoglia tipo.

2. Fatta salva la responsabilità della Banca per dolo o colpa grave, le sospensioni o abolizioni del Servizio non determinano, in alcun caso, responsabilità della Banca per ogni eventuale danno che possa derivare al Cliente.

Articolo 8 – Custodia e corretto utilizzo dei Codici di Identificazione

1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i Codici di Identificazione (UserName, Password e Codice B.Med), nonché in particolare il dispositivo Token – o diverso dispositivo che in futuro la Banca potrebbe mettere a disposizione – per mezzo del quale il Codice B.Med viene generato e che consentono l'accesso al Servizio. I Codici di Identificazione (nonché i dispositivi atti a generarli) non devono essere conservati insieme né annotati su un unico documento.

2. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei predetti codici e del Token – o diverso dispositivo che in futuro la Banca potrebbe mettere a disposizione –. La divulgazione e/o cessione a terzi, diretta o indiretta, totale parziale, ancorché temporanea dei Codici Segreti e dei dispositivi atti a generarli, nonché le conseguenze derivanti da loro indebito uso da parte di chiunque, non potrà che ricadere interamente sotto la piena responsabilità del Cliente, il quale risponde, in ogni caso, del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato e comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento, furto o sottrazione.

3. Ciascun soggetto eventualmente autorizzato ad operare in relazione al medesimo rapporto di conto corrente intestato al Cliente è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici di Identificazione nonché dei dispositivi atti a generarli a lui assegnati dalla Banca stessa.

Articolo 9 – Smarrimento, furto o sottrazione dei Codici di Identificazione e/o dei dispositivi atti a generarli

1. In caso di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più Codici Segreti e/o dei dispositivi atti a generarli, il Cliente è tenuto a modificare immediatamente la Password collegandosi, in qualsiasi momento del giorno e della notte, all'area riservata del sito Internet e a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

2. Nel caso in cui il Cliente abbia dimenticato la Password e sia pertanto impossibilitato ad adempiere a quanto previsto nell'articolo precedente, deve dare immediata comunicazione dello smarrimento, furto o sottrazione subiti, alla Banca. La predetta comunicazione dovrà essere redatta per iscritto e consegnata personalmente o inviata a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Banca (attenzione ufficio Conti Speciali) o a mezzo fax (al numero fornito dalla Banca e all'attenzione dell'ufficio Conti Azienda) ovvero mediante altra modalità stabilita dalla Banca medesima, e ad essa dovrà essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Solo in caso di smarrimento, il Cliente può produrre, in alternativa alla denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte a Pubblico Ufficiale.

3. La predetta comunicazione di smarrimento, furto o sottrazione non potrà, in alcun caso, essere inviata alla Banca mediante posta elettronica.

4. Appena ricevuta la segnalazione di cui al secondo comma del presente articolo, la Banca provvede al blocco del Servizio Co.Re. Banking.

5. La segnalazione di smarrimento, furto o sottrazione è opponibile alla Banca dalle ore 24 del giorno lavorativo di ricezione della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.

6. In caso di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più Codici di Identificazione e/o dei dispositivi atti a generarli, il Cliente è responsabile di tutti i danni che da tale smarrimento, furto o sottrazione potranno derivare.

Articolo 10 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. Nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking la Banca dà corso agli incarichi di tipo dispositivo conferiti dal Cliente tramite collegamento telematico (Internet) solo dopo aver verificato la corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nel precedente Articolo 4. In ogni caso il Cliente è tenuto ad osservare i limiti operativi di cui all'Articolo 5.

2. Fermi restando i Rapporti collegabili al Servizio Co.Re. Banking stabiliti di volta in volta dalla Banca, si precisa che i tempi di esecuzione degli incarichi di tipo dispositivo tengono conto di quanto previsto dalle altre Condizioni Speciali ove applicabili ai suddetti Rapporti a cui si rinvia.

3. Gli incarichi di tipo dispositivo saranno eseguiti a condizione che i rapporti cui essi si riferiscono non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo. Per l'esecuzione degli incarichi è, inoltre necessario, secondo i casi, che sul rapporto collegato di conto corrente vi siano somme disponibili sufficienti per dar corso all'incarico conferito. In ogni caso, la Banca non eseguirà gli incarichi qualora il Cliente non abbia correttamente compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura, con le modalità proprie di ciascun servizio dispositivo reso disponibile dalla Banca nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking.

4. Nell'ambito del Servizio Co.Re. Banking, per gli incarichi di tipo dispositivo, il Cliente non può, in alcun caso, utilizzare la posta elettronica. Pertanto, eventuali operazioni disposte dal Cliente mediante posta elettronica non saranno accettate eseguite dalla Banca, senza necessità che la Banca invii al Cliente stesso alcuna comunicazione al riguardo.

Articolo 11 – Registrazione dei collegamenti telematici – Prova delle disposizioni impartite e delle operazioni eseguite

1. Tenuto conto delle caratteristiche peculiari del Servizio Co.Re. Banking, la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e delle operazioni eseguite, come di ogni altra comunicazione effettuata tramite il Servizio Co.Re. Banking stesso, potrà essere fornita anche per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni dei collegamenti telematici di cui al comma precedente.

Articolo 12 – Oneri e spese a carico del Cliente

1. In aggiunta alle spese, commissioni ed oneri in genere previsti dal Foglio Informativo e nei contratti che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio Co.Re. Banking, sono interamente a carico del Cliente le spese telefoniche, i costi delle attrezzature necessarie per l'utilizzo del Servizio, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle scelte manifestate di volta in volta dal Cliente medesimo.

Sezione C2 – Norme che regolano il servizio di Conto Corrente ed i servizi connessi

Articolo 1 – Il Servizio di Conto Corrente. Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

1. Con il Servizio di Conto Corrente la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente.

2. Il Cliente può effettuare a titolo esemplificativo versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, nonché effettuare prelevamenti, emettere assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici, nei limiti del saldo disponibile e di quelli ulteriori eventualmente comunicati dalla Banca legati alla operatività.

3. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto. Sul Conto Corrente possono essere regolate secondo i termini definiti dalla Banca (e fermo restando l'accoglimento da parte di quest'ultima delle relative richieste) anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito, nonché le operazioni inerenti la prestazione di tutti i servizi regolati dal Contratto.

4. La Banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta (Articolo 1176 Codice Civile).

5. La Banca rispetta, nei rapporti con il Cliente, le norme contenute nel TUB e le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 2 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca esegue gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute in Contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. Il Conto Corrente deve essere utilizzato dal Cliente entro il saldo disponibile creditore presente sullo stesso Conto Corrente.

3. Il Cliente ha diritto di utilizzare il Conto Corrente a debito solo dopo aver concordato con la Banca la concessione di un affidamento in Conto Corrente (vedi Sezione C3). In assenza di un affidamento, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente (come bonifici, assegni, prelievi con carte di debito o altre operazioni comunque da regolare sul Conto Corrente) per le quali sul Conto Corrente non siano presenti fondi sufficienti; l'eventuale esecuzione di tali operazioni da parte della Banca non comporta la concessione di un credito al Cliente, neppure per l'importo delle operazioni eseguite.

4. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità d'esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e in ogni caso tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

5. In relazione agli incarichi assunti, nel caso essi debbano essere eseguiti su una piazza dove non esistono filiali della Banca, la Banca può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (Articolo 1856 Codice Civile). La Banca è, inoltre, autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1717 Codice Civile

6. Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, o successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (Articolo 1373 Codice Civile).

7. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte, l'utilizzo.

Articolo 3 – Convenzione di assegno

1. Le somme depositate in conto possono essere utilizzate anche attraverso l'emissione di assegno bancario: si tratta di un titolo di credito con il quale il traente, cioè il Cliente o altro soggetto dallo stesso appositamente delegato, incarica la Banca di pagare una certa somma a favore di altra persona (il beneficiario).

2. Per le disposizioni effettuate con assegni sul Conto Corrente, il Cliente deve utilizzare, salvo diverso accordo, i moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente deve rimborsare alla Banca il costo per il rilascio e l'utilizzo degli assegni, come indicato nel Foglio Informativo relativo al Servizio di Conto Corrente. All'atto della consegna dei moduli di assegno bancario il Cliente (i.e. il richiedente) deve dichiarare alla Banca di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni (Articolo 124 della Legge Assegni).

3. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

4. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

5. In caso di prelievi a mezzo carta di debito, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate nella Sezione C7, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

6. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri

eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

7. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'Articolo II della Legge Assegni e dell'Articolo 8 della Legge cambiaria.

Articolo 4 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Articolo 5 – Versamento in conto di assegni bancari e circolari

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche del Servizio di Conto Corrente riportate nel Documento di Sintesi e nel Foglio informativo consegnati al Cliente. Anche per quanto concerne i termini di "non stornabilità" dei citati assegni, si rinvia alle medesime condizioni economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei termini di "non stornabilità", la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'Articolo 1829 Codice Civile, nonché la facoltà di effettuare l'addebito in Conto Corrente.

4. Si precisa che i termini di "non stornabilità" di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente agli assegni incassabili presso le Banche aderenti alle "procedure interbancarie d'incasso" nell'ambito dello Stato Italiano. Dette procedure prevedono dei termini decorsi i quali l'assegno versato si presume pagato dalla banca trassata (c.d. "presunzione di pagato"). Tuttavia i termini in questione si intendono interrotti in caso pervenga alla Banca una comunicazione di "impagato" da parte dell'istituto di credito trassato. In quest'ultimo caso la Banca procede all'addebito dell'importo dell'assegno sul conto del Cliente con valuta pari alla data del versamento, interrompendo così i termini di "non stornabilità" del titolo. Quanto in precedenza descritto, avviene anche in assenza della materiale restituzione dell'assegno versato alla Banca trassata.

5. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

6. Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite i soggetti autorizzati dalla Banca a riceverli ovvero tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito indicate, descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare.

7. Il versamento tramite i Family Banker della Banca è limitato esclusivamente a:

a) assegni non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo;

b) assegni intestati o girati al Cliente e resi non trasferibili. Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l'incasso a "Banca Mediolanum S.p.A.". Non rientra nelle incombenze dei Family Banker della Banca, che non hanno poteri di rappresentanza di quest'ultima, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Family Banker di mezzi di pagamento difformi. La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul Conto Corrente tramite l'estratto conto.

8. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti assegni e vaglia allegando la distinta di versamento, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l'esatta intestazione del medesimo. In caso di spedizione a mezzo dei servizi postali, il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento. La Banca provvede ad aprire la busta apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo, effettua il versamento entro il giorno lavorativo successivo e dà notizia dell'accreditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto.

Articolo 6 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nel precedente Articolo 5 nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'Articolo 1829 Codice Civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Articolo 7 – Versamento in conto di assegni sull'estero

1. La negoziazione di assegni, in euro o in "valuta estera" tratti su banche estere o in "valuta estera" tratti su banche italiane è un servizio con cui la Banca negozia "al salvo buon fine" o "al dopo incasso" assegni per conto del Cliente mediante accredito sul conto corrente. In particolare la negoziazione "al salvo buon fine" consiste in un accredito dell'importo dell'assegno sul conto intestato al Cliente-beneficiario con riserva di verifica e salvo buon fine ed è possibile solo per distinte di versamento del valore complessivo pari o inferiore ad € 30.000. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. La negoziazione "al dopo incasso" invece consiste nell'accredito dell'importo dell'assegno sul conto del Cliente-beneficiario solo quando la banca negoziatrice ha effettivamente ricevuto la somma corrispondente dalla banca trassata. Tale modalità di negoziazione è obbligatoria per tutte le distinte di versamento del valore complessivo superiore ad € 30.000. La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà, indipendentemente dalla richiesta del Cliente, di negoziare gli assegni di qualunque importo "al dopo incasso", dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso Resta fermo in tutti i casi quanto specificato nel successivo comma 2.

2. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente che ha ceduto assegni o effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

3. Il Cliente che ha ceduto gli assegni o gli effetti di cui al comma precedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Articolo 8 – Movimentazioni del conto

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto Corrente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare ad ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte del beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Articolo 9 – Utilizzabilità del Conto Corrente per esecuzione di operazioni in valuta estera

1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto Corrente anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'Articolo 1279 Codice Civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

3. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l'ordinaria diligenza.

Articolo 10 – Chiusura periodica del conto: liquidazione, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi, commissioni e spese

1. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati con la stessa periodicità annuale il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. Nel regolamento di fine anno sono portati in conto le commissioni, le spese, gli interessi creditori e le trattenute fiscali di legge. Al termine del rapporto sono portati in conto anche gli interessi debitori, fermo restando quanto specificato ai successivi commi.

2. Gli interessi debitori maturati sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, rispetto alla quale sono contabilizzati separatamente, e non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del Codice Civile.

3. Per le aperture di credito regolate in conto corrente (fermo restando quanto specificato al successivo comma 8) e per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre divengono esigibili il 1°

marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. La Banca assicura al Cliente un termine di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'Articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b) del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
4. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal Contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
5. Al momento di esigibilità il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto senza necessità da parte della Banca di specifica richiesta in tal senso. Sugli interessi esigibili e non pagati maturano interessi di mora nei termini e nella misura pattuita nel Contratto. Gli interessi di mora saranno automaticamente applicati sugli interessi esigibili e non pagati entro il termine previsto dal Contratto senza necessità di preventiva messa in mora (ossia senza che la Banca formalmente ne richieda il pagamento al Cliente). Resta espressamente inteso che qualora la misura degli interessi di mora, anche tenuto conto di eventuali ulteriori oneri o spese da applicarsi congiuntamente ad essi, dovesse superare, anche in un momento successivo a quello di perfezionamento del presente Contratto, il tasso soglia protempore vigente fissato ai sensi della Legge 7/3/1996, numero 108 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, la misura di detti interessi (tenuto conto anche degli oneri e spese eventualmente applicabili) sarà automaticamente ricondotta al tasso soglia pro tempore vigente.
6. Per le operazioni di cui al comma 3, il Cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
7. Resta inteso che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
8. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare non si applicano i commi 3, 6 e 7 del presente articolo.
9. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.
10. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito disciplinate nella Sezione C3 e fermo restando quanto sopra riportato, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Articolo 11 – Conto non movimentato

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 258,22, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e di inviare l'estratto conto Qualora la Banca intendesse avvalersi di tale facoltà provvederà a comunicarlo preventivamente al Cliente.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Articolo 12 – Rendicontazione periodica e approvazione dell'estratto conto

1. Oltre a quanto previsto dall'Articolo 13.2 delle Condizioni Generali, per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e il Documento di Sintesi possono essere inviati a scelta del Cliente anche con cadenza più ravvicinata da quella annuale (per esempio semestrale, trimestrale o mensile).
2. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti,omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l'addebito in conto.

Articolo 13 – Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'Articolo 19, comma 1, delle Condizioni Generali, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'Articolo 19, comma 2, delle Condizioni Generali, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Articolo 14 – Indice sostitutivo di riferimento

Il Foglio Informativo e/o Documento di sintesi relativi al presente contratto individuano l'indice di riferimento (Euribor a 3 mesi 360) utilizzato dalla Banca per calcolare il Tasso di interesse applicato nelle seguenti ipotesi:
– Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (voce "Fidi e sconfinamenti");
– Tasso di mora su interessi debitori esigibili e non pagati (voce "Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca").
Qualora l'indice di riferimento Euribor a 3 mesi di cui sopra:
- dovesse subire variazioni significative nel modo in cui è calcolato da parte del suo amministratore (ad oggi, l'European Money Market Institute – EMMI) oppure

- secondo le Autorità competenti, non rispecchiasse più, nel tempo, la realtà economica o il mercato a cui l'Euribor fa riferimento, o, ancora
- non fosse (anche se temporaneamente) più disponibile o rilevabile e non fosse sostituito con un altro indice di riferimento dalla legge o da provvedimenti/raccomandazioni di Autorità nazionali o della Comunità Europea o di gruppi di lavoro creati da queste autorità (come, ad esempio, il "Working Group on euro risk-free rates" formato nel 2018 da European Central Bank, Financial Services and Market Authority, European Securities and Market Authority, and the European Commission), la Banca applicherà un indice di variabilità alternativo che ha individuato in specifici piani interni, pubblicati sul proprio sito internet e costantemente aggiornati.

Ad oggi, l'indice di riferimento alternativo, a cui si dovrà sempre aggiungere lo spread indicato nel Foglio Informativo per le casistiche sopra descritte (Tasso di sconfinamento in assenza di fido e Tasso di mora su interessi debitori esigibili e non pagati) è il seguente:
Euro short-term rate (€STR) a 3 mesi che sarà aumentato o diminuito in base al risultato che si otterrà facendo la media semplice tra tutte le differenze che ci sono state tra questo indice e l'Euribor negli ultimi 5 anni.
Resta comunque inteso che al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o all'indice di riferimento alternativo saranno comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o con altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In quest'ultimo caso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
Il calcolo degli interessi dovuti alla banca verrà sempre fatto considerando un anno composto da 365 giorni.

Articolo 15 – Recesso

1. Il recesso esercitato ai sensi dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali provoca la chiusura del Conto Corrente che avviene entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni.

2. Il Cliente e la Banca possono, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni ovvero in presenza di giustificato motivo senza preavviso, recedere dalla "convenzione assegno". Il recesso dalla sola convenzione assegno non determina l'automatico recesso dal Contratto.

3. Nel caso di recesso dalla convenzione assegno ovvero dal Contratto, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 15.12.1990, numero 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

4. Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello cui è tenuto ai sensi del Contratto, ovvero indicare alla stessa Banca gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o della Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Sezione C3 – Norme che regolano i fidi

Fermo restando quanto specificato nei futuri eventuali contratti di fido che il Cliente dovesse perfezionare con la Banca, in linea generale, qualora la Banca dovesse concedere un fido al Cliente, tali facilitazioni creditizie s'intenderanno disciplinate dalle seguenti disposizioni. Resta inteso che in caso di contrasto fra il contenuto dei contratti di apertura di credito e dette norme, prevarranno le prime sulle seconde.

Articolo 1 – Fido

1. I Fidi che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Cliente possono essere concessi anche a tempo determinato.

2. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

3. Se il fido è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un'espressa richiesta dalla Banca.

Articolo 2 – Obbligazioni del Cliente

1. Il Cliente si obbliga:

a) a non compiere atti di utilizzo del Fido accordato oltre i rispettivi limiti d'importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dal Fido concesso;
c) a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le eventuali garanzie reali da lui accordate; nonché – su richiesta della Banca – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
d) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica;
e) a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.

Articolo 3 – Maturazione degli interessi

1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'Articolo 10 della Sezione C2.

Articolo 4 – Recesso

1. Per quanto riguarda la Banca:

In caso di Apertura di Credito a tempo INDETERMINATO o DETERMINATO la Banca ha facoltà di recedere dall'Apertura di Credito così come di ridurla o di sospenderla, con effetto immediato, al ricorrere di un giustificato motivo ovvero, in assenza di giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario. In entrambe le ipotesi per il pagamento di quanto dovuto è dato al Cliente un termine di 10 (dieci) giorni.

2. Per quanto riguarda il Cliente:

Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dall'Apertura di Credito in ogni momento, anche senza preavviso. Dal momento di efficacia del recesso l'utilizzo del credito concesso (per capitale e interessi maturati sino alla data di effettivo ripianamento dell'esposizione debitoria) dovrà essere integralmente rimborsato. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede della Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione potrà essere inviata anche tramite fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Ai fini del rispetto del termine di invio della raccomandata farà fede la data riportata sul timbro postale di avvenuta spedizione.

3. Ai fini di cui ai commi che precedono, costituiscono giusta causa o giustificato motivo, a mero titolo indicativo e non esaustivo, tra gli altri: i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, la diminuzione delle eventuali garanzie date o la mancata prestazione di quelle promesse, l'elevazione di protesti o dichiarazione equivalente; l'emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale, provvedimenti restrittivi della libertà personale, procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, iscrizione di ipoteca giudiziale; segnalazioni negative in Centrali Rischi private e/o pubbliche; mutamenti dell'oggetto sociale o mutamenti sostanziali dell'azionariato del Cliente; iscrizione di ipoteca legale a favore dello Stato; atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, il recesso e la sospensione hanno l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Inoltre, le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

5. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 4, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Articolo 5 – Conseguenze del Recesso: compensazione e pagamento di assegni

1. In caso di recesso dall'Apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

2. Nel caso in cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'Articolo 19, comma 2, delle Condizioni Generali intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

3. Le disposizioni di cui all'Articolo 15 della Sezione C2 si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Articolo 6 – Fido utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1. Qualora l'utilizzazione del fido sia subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dal fido ai sensi e per gli effetti di cui al precedente Articolo 4 ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha la facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Sezione C4 – Norme che regolano il servizio di deposito a custodia ed amministrazione

Articolo 1 – Oggetto del servizio di deposito in amministrazione

1. Con il Servizio di Deposito, custodia e amministrazione titoli (di seguito anche "Servizio di Deposito Titoli") se richiesto dal Cliente e accolto dalla Banca, quest'ultima custodisce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati (per esempio azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.) – titoli cartacei e Strumenti Finanziari dematerializzati nel seguito della presente Sezione C4 sono indicati congiuntamente come "Strumenti Finanziari" –, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il

rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o Strumenti Finanziari immessi nel Deposito Titoli intestato al depositario (il "Deposito Titoli"). La Banca, in particolare, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (per esempio esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi; vedi Articolo 3 che segue).

Articolo 1-bis – Esistenza all'interno del dossier di evidenze di Quote e/o Azioni di OICR istituiti e gestiti da società non appartenenti al Gruppo Mediolanum

1. Fermo restando tutto quanto precede in ordine all'oggetto del servizio di deposito a custodia ed amministrazione, si precisa altresì che la Banca potrà utilizzare il Deposito Titoli anche al fine di dare rilievo, all'interno di esso, di evidenze concernenti l'esistenza, di eventuali Quote e/o Azioni di OICR sottoscritte dal Cliente che non siano gestite in regime di dematerializzazione né quotate in un mercato regolamentato. Nell'ipotesi di cui al presente capoverso, le suddette evidenze ancorché riportate all'interno del Deposito Titoli, non rappresentano la giuridica immissione nello stesso delle Quote e/o Azioni di OICR a cui tali evidenze si riferiscono. In relazione a queste ultime, il Cliente prende pertanto atto e accetta che:

(i) le stesse sono note a tutti gli intestatari del Deposito Titoli e che

(ii) in tutte le ipotesi di recesso, scadenza o risoluzione del Servizio di deposito a custodia ed amministrazione – per qualsiasi causa intervenuta e indipendentemente dal soggetto (il Cliente o la Banca) a cui tale causa risulta riconducibile – dovrà dare le necessarie istruzioni alla Banca circa il trasferimento delle evidenze di Quote e/o Azioni di OICR. In assenza di tali istruzioni ovvero in caso di impossibilità a procedere al trasferimento, il Deposito Titoli non potrà essere formalmente estinto.

Articolo 2 – Svolgimento del Servizio di Deposito Titoli

1. Le attività indicate nell'Articolo 1 sono svolte in relazione sia a titoli cartacei, sia a Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del Decreto Legislativo 24.06.1998, numero 213 e relativa normativa di attuazione.

2. Quando il Servizio ha ad oggetto Strumenti Finanziari dematerializzati (cioè strumenti non cartacei), la Banca presta il Servizio in regime di gestione accentrata, attraverso la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati. La registrazione contabile degli Strumenti Finanziari de materializzati a nome del Cliente presso la banca depositaria equivale alla consegna dello strumento medesimo. Pertanto, gli atti sugli Strumenti Finanziari de materializzati quali, ad esempio, il trasferimento o la costituzione di vincoli (per esempio pegno) disposti dal Cliente, o a carico del Cliente medesimo, possono essere eseguiti soltanto attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità previste dalla legge (confronta Decreto Legislativo 24.06.1998, numero 213), restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

3. Fatte salve le disposizioni in materia di Strumenti Finanziari dematerializzati immessi nei sistemi di gestione accentrata, la Banca riceve gli Strumenti Finanziari consegnati dal Cliente e li immette nel Deposito a lui intestato. In tal caso, il Cliente deve presentare gli Strumenti Finanziari assieme con una documento (c.d. "distinta") contenente le informazioni necessarie per la loro identificazione.

Articolo 3 – Amministrazione

1. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli Strumenti Finanziari e altre operazioni societarie volontarie, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto, secondo le modalità previste dalla Banca e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca provvede alla vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente l'ultimo giorno di trattazione. Riguardo ai diritti di opzione o di conversione degli Strumenti Finanziari assegnati, non quotati su mercati regolamentati, in mancanza di istruzioni in tempo utile la Banca procederà allo scarico automatico dei diritti non esercitati, salvo richiesta di vendita da parte del cliente ove tecnicamente possibile compatibilmente e con le tempistiche e le caratteristiche dell'operazione.

2. L'informativa in merito alle operazioni societarie viene resa disponibile dalla Banca al Cliente, di norma, con la messa a disposizione della stessa nella sezione riservata al Cliente all'interno del sito internet della Banca. La Banca avviserà il Cliente della presenza di tale informativa tramite comunicazione inoltrata a mezzo sms o email indicati dal Cliente stesso. La Banca in ogni caso si riserva la facoltà, in caso di necessità e a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare canali comunicativi alternativi a quelli sopra descritti. In relazione all'esercizio dei diritti di opzione, il termine ultimo entro il quale il Cliente deve far pervenire alla Banca le sue istruzioni viene reso noto dalla Banca di tempo in tempo mediante l'informativa di cui sopra; di norma tale termine coincide con le ore 12:00 del giorno antecedente all'ultimo giorno di trattazione dei diritti stessi. Per i titoli non quotati nelle borse italiane, in mancanza delle opportune istruzioni la Banca non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

3. Nel caso di Strumenti Finanziari dematerializzati, il Cliente deve fare richiesta alla Banca per il rilascio delle certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti d'intervento in assemblea (vedi Articolo 21 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione). In particolare, il Cliente dovrà presentare richiesta contenente:

a) il nominativo del richiedente;
b) la quantità degli Strumenti Finanziari per i quali si richiede la certificazione;
c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
d) il termine di efficacia della certificazione;
e) il luogo e la data della richiesta;
f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.

Il termine ultimo per l'invio della richiesta di partecipazione all'assemblea per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati è di 4 giorni di mercato prima della data di prima convocazione dell'assemblea societaria. Entro il giorno di mercato precedente la

data di prima convocazione di assemblea la Banca rilascia, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, la certificazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di Strumenti Finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti.

4. Il diritto di voto inerente agli Strumenti Finanziari depositati non viene esercitato dalla Banca, salvo il caso in cui il Cliente conferisca una delega alla Banca, con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa.

5. Per gli Strumenti Finanziari non quotati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente deve dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni in mancanza delle quali la Banca non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca può staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Articolo 4 – Obbligazioni del Cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in Conto Corrente, alla regolamentazione di quanto ad essa dovuto.

Articolo 5 – Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.

2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli Articoli 2761, commi terzo e quarto, e 2756, commi secondo e terzo, Codice Civile, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni.

4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Articolo 6 – Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno quindici giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. Non sono consentiti ritiri nei 15 (quindici) giorni antecedenti quello di scadenza delle cedole o di rimborso dei titoli stessi.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli cartacei subdepositati a norma dei successivi Articoli 10 e 11, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro trenta giorni dal ricevimento delle istruzioni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari.

3. Il ritiro da parte della Banca di titoli cartacei da immettere nel deposito intestato al Cliente può essere soggetto a limitazioni sulla base di valutazioni preventive effettuate dalla Banca stessa in relazione alla tipologia degli Strumenti Finanziari, ai costi collegati per la custodia e amministrazione tali da rendere l'operazione non gestibile o antieconomica.

Articolo 7 – Invio della rendicontazione

1. La Banca invia o consegna al Cliente semestralmente una posizione dei titoli e Strumenti Finanziari presenti nel Deposito Titoli (c.d. "rendiconto"), trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 13 delle Condizioni Generali.

Articolo 8 – Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito

1. Quando il Deposito Titoli è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto a: vendere i titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati a uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore di terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto; costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca.

2. Quando il Deposito Titoli è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata e siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Articolo 9 – Trasferimento del deposito dei titoli cartacei

1. La Banca può custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Depositante.

Articolo 10 – Subdeposito presso organismi di deposito centralizzato

1. La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso una delle società di gestione accentrata di cui agli Articoli 80 e seguenti del TUF ed alla normativa di attuazione.

2. In relazione ai titoli subdepositati il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di

altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente e secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico.

3. In relazione agli Strumenti Finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente Articolo 3.

Articolo 11 – Autorizzazioni al subdeposito

1. La Banca è autorizzata, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a subdepositare i titoli del Cliente presso depositari abilitati i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nell'ambito della informativa precontrattuale riportata nella Parte Prima, Sezione AI, ii, del Fascicolo Informativo. La Banca rende nota l'eventuale modifica del/dei subdepositario/i con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione di cui all'Articolo 13 delle Condizioni Generali.

2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero, a consentire il raggruppamento da parte dei depositari abilitati e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

4. La Banca è autorizzata dal Cliente – anche ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 29 ottobre 2007 e sue successive modificazioni – a ricorrere al deposito degli Strumenti Finanziari del Cliente in un "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli Strumenti Finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli Strumenti Finanziari di altri clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La Banca tiene evidenza contabile degli Strumenti Finanziari e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo al subdeposito degli Strumenti Finanziari nel "Conto Omnibus", la Banca adotta procedure operative e di controllo tese a scongiurare il rischio che la stessa Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti gli Strumenti Finanziari di proprietà del medesimo Cliente. In proposito, il Cliente è informato che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli Strumenti Finanziari di loro proprietà.

5. Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari del Cliente siano subdepositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio della Banca o di terzi è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel "Conto Omnibus";
b) all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che gli Strumenti Finanziari immessi nel "Conto Omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo, da stipulare per iscritto, con il Cliente che ha conferito il consenso.

6. Con riferimento ai titoli in gestione accentrata, nei casi in cui ciò sia previsto per legge e consentito dai depositari centrali di tali strumenti finanziari, il cliente potrà richiedere che la registrazione dei propri strumenti finanziari presso i predetti depositari centrali avvenga con modalità tali da garantirne la segregazione rispetto agli strumenti finanziari di titolarità della Banca e/o di altri clienti della medesima.

Articolo 12 – Compensi e spese

1. Il Cliente deve pagare le commissioni e le spese indicate nel Foglio Informativo (confronta Parte Terza del Fascicolo Informativo), nonché le eventuali imposte e tasse.

2. Le spese di qualunque genere, che la Banca dovrà sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, a prelevare quanto ad essa dovuto in base al Contratto.

Sezione C5 – Norme generali che regolano i servizi di pagamento

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le norme generali contenute nella presente Sezione si applicano a tutti i Servizi di Pagamento prestati pro tempore dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti norme generali.

2. Fatta salva diversa previsione di legge, la presente Sezione contiene la disciplina di termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi all'erogazione di uno o più Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta;
b) il Servizio di Pagamento o l'Operazione di Pagamento sono effettuati in euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri Paesi identificati di volta in volta;

c) secondo modalità stabilite da Banca D'Italia, il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento, (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, sebbene il Servizio di Pagamento o l'Operazione di Pagamento siano effettuati in una valuta che non è quella di uno Stato membro;
d) secondo modalità stabilite da Banca D'Italia, i Servizi di Pagamento siano effettuati in tutte le valute, laddove solo uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nell'Unione Europea in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate.

3. Le disposizioni contenute nella Sezione C5 – limitatamente all'oggetto nella medesima disciplinato – s'intendono prevalenti se incompatibili con eventuali norme contenute nel Contratto siano esse Condizioni Generali o Condizioni Speciali.

Articolo 2 – Accessibilità del contratto

1. Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca – in qualsiasi momento – copia del Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie, che dovranno essere messi a sua disposizione dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Duraturo.

2. La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito.

Articolo 3 – Informazioni relative alle operazioni di pagamento

1. Prima dell'effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore ha diritto di richiedere alla Banca le seguenti informazioni:

- Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento;
- quantificazione delle spese da corrispondere alla Banca per l'effettuazione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese.

2. La Banca metterà a disposizione del Cliente, per il tramite del canale telematico del Servizio di Banca Diretta (confronta Sezione CI) nella propria area di accesso personale all'interno del sito Internet della Banca, con frequenza giornaliera e in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento del periodo di riferimento, le informazioni di seguito descritte.

In relazione a ciascuna operazione di Pagamento effettuata dal Cliente Pagatore nel periodo di riferimento:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto Corrente;
- l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
- la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente; e
- unicamente in caso di Operazioni di Pagamento effettuate in una valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.

In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento ricevuta dal Cliente Beneficiario nel periodo di riferimento:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto Corrente;
- l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
- la Data Valuta dell'accredito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente;
- unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.

3. Il Cliente Pagatore può richiedere che le informazioni di cui sopra siano fornite o rese disponibili periodicamente, almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo modalità che ne permettano la conservazione e riproduzione.

Articolo 4 – Autorizzazione di un'operazione di pagamento

1. Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Ordine di Pagamento secondo le modalità convenute con la Banca (per esempio mediante l'utilizzo dei codici segreti di cui al Servizio di Banca Diretta ovvero mediante la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca).

2. Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata anche se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento.

3. Un'Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata quando il Cliente Pagatore ha dato il proprio consenso secondo le modalità previste dalla Banca per l'Operazione di Pagamento Passiva (per esempio, delega di pagamento per gli SDD e/o RID).

4. Il Cliente deve dare alla Banca il proprio consenso all'Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l'operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.

5. Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso relativo ad un'Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che l'Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'Articolo 5 che segue.

6. La revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento deve essere effettuata:

a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e secondo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento;

b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l'Erogazione del Sevizio di Pagamento o, in mancanza, nella forma per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all'Operazione di Pagamento.

7. La revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso. La revoca del consenso può altresì essere comunicata alla Banca mediante l'utilizzo dei codici segreti assegnati al Cliente secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta.

8. Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.

Articolo 5 – Ricezione e revocabilità di un ordine di pagamento

1. Un Ordine di Pagamento è trasmesso alla Banca con le modalità indicate nella Tabella A presente al termine della presente Sezione C5 o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.

2. Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca. Prima di tale momento il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato dalla Banca.

3. Il Cliente prende atto che, se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.

4. Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa ma dopo l'Orario Limite indicato nella Tabella B presente al termine della presente Sezione C5 sono considerati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti.

5. Se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:

a) in un giorno determinato;

b) all'esito di un periodo determinato; o

c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto. Se il giorno convenuto per ricevere l'Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente Pagatore e la Banca.

6. Salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10, un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente Pagatore prima che sia ricevuto dalla Banca ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Articolo 5.

7. Un Ordine di Pagamento deve essere revocato secondo le modalità convenute con la Banca (per esempio mediante l'utilizzo dei codici segreti secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta).

8. Salvo che sia diversamente previsto nella presente Sezione C5 e/o nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell'Ordine di Pagamento determina l'automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.

9. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento:

a) in caso di Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento;

b) in caso di Operazione di Pagamento Attiva disposta da un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento, dopo aver comunicato al Prestatore di Servizi di Ordine di Pagamento il proprio consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento;

c) in caso di addebito diretto, dopo l'Orario Limite – previsto per la specifica operazione di addebito diretto – della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l'addebito dei fondi;

d) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l'Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determinato, all'esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l'Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.

10. Scaduto il termine entro il quale il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni di questo articolo, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso del beneficiario. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l'Ordine di Pagamento e/o l'Operazione di Pagamento Passiva.

Articolo 6 – Rifiuto di un ordine di pagamento

1. La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:

a) l'Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dalla presente Sezione C5 e dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l'Ordine di Pagamento;

b) l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come per esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);

c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.

2. In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.

3. In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca comunica al Cliente Pagatore, con le modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, secondo quanto previsto nel Contratto, con la massima sollecitudine e – in ogni caso – entro i Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento previsti dall'Articolo 8 di questa Sezione C5, le seguenti informazioni:

a) l'avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente Pagatore;
c) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento, se tali errori possono essere corretti. In caso di rifiuto nell'esecuzione di un Ordine di Pagamento per assenza di fondi disponibili (comprensivi di eventuali spese) sul Conto Corrente, la Banca provvederà unicamente a mettere a disposizione la relativa informativa per il tramite del Servizio di Banca Diretta.

4. La Banca non ha l'obbligo di comunicare il rifiuto ai sensi del comma precedente se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie.

5. La Banca si riserva di addebitare al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.

Articolo 7 – Identificativo Unico

1. Il Cliente deve fornire alla Banca – nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento – l'Identificativo Unico del beneficiario o del debitore (a seconda dei casi) dell'Operazione di Pagamento di cui richiede l'esecuzione nella forma indicata nella Tabella C presente al termine della presente Sezione C5.

2. La Banca deve eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.

3. Fatta eccezione per le Operazioni di Pagamento per le quali è effettuata, nei casi previsti, la verifica della corrispondenza tra l'Identificativo Unico e il nominativo del beneficiario (per esempio bonifico Sepa), resta inteso che:
– se l'Operazione di Pagamento è eseguita in base all'Identificativo Unico fornito dal Cliente, la stessa deve essere considerata eseguita a favore del corretto Beneficiario;
– se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo Unico, la Banca in ogni caso è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in base all'Identificativo Unico;
– se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'Operazione di Pagamento e non si applica l'Articolo 16 che segue. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera – per quanto ragionevolmente possibile ed in collaborazione con il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento che è tenuto a comunicare alla Banca ogni informazione utile – per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.

Per le Operazioni di Pagamento per le quali è effettuata, nei casi previsti, la verifica della corrispondenza tra l'Identificativo Unico e il nominativo del Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di bonifico eseguito in forza di un IBAN errato qualora:
1) abbia eseguito la preventiva verifica del Beneficiario;
2) abbia comunicato al pagatore l'eventuale discrepanza tra codice IBAN e/o codice equivalente e nominativo del Beneficiario, avvertendo il Cliente che l'esecuzione del bonifico potrebbe comportare l'accredito dei fondi ad un soggetto differente rispetto a quello voluto;
3) il Cliente, nonostante tale comunicazione, proceda comunque ad autorizzare il bonifico.

È, in ogni caso, riconducibile alla fattispecie dell'Identificativo Unico errato anche quella relativa ad un conto non più esistente, per il quale sono quindi applicabili le limitazioni della responsabilità previste dalla legge.

4. La Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.

5. Qualora non sia possibile provvedere al recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente Pagatore, gli fornisce tutte le informazioni disponibili e pertinenti affinché quest'ultimo possa tentare il recupero dei fondi.

Articolo 8 – Termini massimi di esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Operazioni di Pagamento:
(i) quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento è situato nell'Unione Europea e la valuta dell'Operazione di Pagamento è l'euro,
(ii) alle Operazioni di Pagamento quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea, transnazionali, quando la valuta dell'Operazione di Pagamento è l'euro e l'Operazione di Pagamento prevede una conversione valutaria effettuata dal Prestatore di Servizi di Pagamento situato nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle sopra elencate, la previsione di cui al successivo comma 2 può essere derogata ed i tempi di esecuzione possono essere prorogati sino ad un massimo di 4 giorni.

2. Il Cliente Pagatore ha diritto che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento in conformità all'Articolo 5 che precede. Tale termine può essere prorogato di un'ulteriore Giornata Operativa per le Operazioni di Pagamento disposte su supporto cartaceo.

3. Il Cliente Beneficiario ha diritto che l'Ordine di Pagamento di un'Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore in tempo utile per effettuare l'Operazione di Pagamento Passiva entro la data convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.

4. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dal presente articolo.

5. Nel caso di versamento di contanti sul Conto Corrente nella valuta in cui il Conto Corrente è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto Corrente nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.

6. Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.

7. I versamenti di contanti effettuati mediante ATM intelligenti o dispositivi similari, dopo le ore 16:00, si considerano effettuati nella Giornata Operativa successiva a quella dell'effettivo versamento.

8. I versamenti di contanti effettuati mediante il servizio di cassa continua – se previsto dalla Banca – si considerano effettuati nella Giornata Operativa in cui gli stessi vengono consegnati, dopo l'apertura della cassa continua, nella sede della Banca o, nell'ipotesi di erogazione di tale Servizio per il tramite di una filiale della Banca medesima, nella Giornata Operativa in cui i contanti vengono prelevati dagli addetti della stessa filiale.

9. Per quanto concerne i versamenti disposti per il tramite della rete di sportelli convenzionati, non trovando applicazione le disposizioni di cui ai commi che precedono, si rimanda al Foglio Informativo sui Servizi di incassi e pagamenti.

Articolo 9 – Data valuta e disponibilità dei fondi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea e qualsiasi sia la valuta dell'Operazione di Pagamento.

2. Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, le disposizioni del presente articolo non si applicano ad operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.

3. L'importo di un'Operazione di Pagamento accreditato sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

4. L'importo di un'Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca, purché:

(i) l'Operazione di Pagamento non richieda conversione valutaria; o

(ii) vi sia conversione tra l'euro e la valuta di uno Stato membro dell'Unione Europea o tra le valute di due Stati membri dell'Unione Europea.

5. L'importo di un'Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.

Articolo 10 – Obblighi generali della banca e del cliente in relazione agli strumenti di pagamento

1. La Banca:

a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di un Servizio di Pagamento siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare lo Strumento di Pagamento;

b) non deve inviare al Cliente Strumenti di Pagamento non richiesti dal Cliente, tranne se uno Strumento di Pagamento già richiesto dal Cliente deve essere sostituito;

c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione strumenti adeguati per:

 (i) effettuare a titolo gratuito ed in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento ovvero

 (ii) richiedere lo sblocco dello Strumento di Pagamento se la Banca ha provveduto a bloccarlo;

d) applica, se del caso, solo i costi di sostituzione dello Strumento di Pagamento;

e) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso dello Strumento di Pagamento dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento è stato notificato alla Banca.

2. La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento e dei relativi dispositivi personalizzati.

3. Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini ed alle condizioni del Contratto e nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.

4. Il Cliente, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento e i relativi dispositivi personalizzati, deve immediatamente adottare tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la sicurezza dello Strumento di Pagamento, dei dispositivi personalizzati nonché a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.

Articolo 11 – Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno strumento di pagamento o di un servizio di pagamento

1. Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo la procedura descritta nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o, in mancanza, nel Contratto. Il Cliente deve inoltre tempestivamente consegnare alla Banca copia della denuncia effettuata presso l'Autorità competente.

2. Se non diversamente previsto nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:

a) telematicamente o telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center della Banca, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta;
b) personalmente, recandosi presso la sede della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata al personale della Banca stessa.

3. Il Cliente può richiedere alla Banca i giustificativi volti a provare l'adempimento dell'obbligo di notifica previsto dal comma precedente, per 18 (diciotto) mesi dall'effettuazione della notifica.

4. Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se:
a) lo smarrimento, furto o l'appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento; o
b) non è stato possibile per il Cliente effettuare la comunicazione prevista dal precedente comma 1 del presente Articolo 11 efficacemente perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente Articolo 10, comma 1 lettera (c) e, in ogni caso, se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.

5. La disposizione contenuta nel precedente comma 4 non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dei successivi Articoli 12 e 14, comma 4 della presente Sezione C5.

6. In tutti i casi diversi da quelli enunciati nel precedente comma 4, il Cliente sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento fino ad euro 50,00 (cinquanta).

7. La disposizione contenuta nel precedente comma 6 non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dell'Articolo 12 della presente Sezione C5.

Articolo 12 – Responsabilità del cliente pagatore per operazioni di pagamento non autorizzate

1. Il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate (inclusi i casi disciplinati dai commi 4 e 6 dell'Articolo 11 dall'Articolo 16 e dall'Articolo 29 della presente Sezione C5) e non ha diritto di ottenere dalla Banca il rimborso dell'importo di tali operazioni se:
a) ha agito fraudolentemente;
b) non ha adempiuto, per dolo o colpa grave, agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
(i) Articolo 10, commi 3 e 4; e
(ii) Articolo 11 commi 1 e 2.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante da Operazioni di Pagamento non autorizzate qualora la Banca non esiga un'autenticazione forte dal Cliente medesimo, fatti salvi i casi di frode.

Articolo 13 – Limiti di utilizzo e blocco di strumenti di pagamento

1. Le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento possono prevedere dei limiti di spesa per utilizzare gli Strumenti di Pagamento.

2. La Banca può bloccare ovvero, se previsto dalla relative Condizioni per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento, ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.

3. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.

4. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.

5. La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.

Articolo 13 bis – Blocco Operazioni di Pagamento disposte tramite canali telematici

1. Fermo restando quanto previsto dai restanti articoli della presente Sezione C5, la Banca per giustificati motivi relativi a problemi di sicurezza si riserva la possibilità di bloccare una o più Operazioni di Pagamento (ancora da eseguire ovvero in corso di esecuzione e sempre che sia possibile) disposte tramite canali telematici.

2. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di una o più Operazioni di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.

3. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare l'Operazione di Pagamento dandone comunicazione al Cliente, il quale avrà la facoltà di manifestare ancora il proprio interesse all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento. Qualora l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento fosse ancora possibile nel rispetto dei termini previsti dal relativo ordine, la Banca, previo consenso del Cliente, procederà alla relativa esecuzione. In caso contrario, il Cliente se ancora interessato all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, dovrà disporre un nuovo Ordine di Pagamento dovendosi intendere il precedente definitivamente decaduto.

4. La comunicazione al Cliente è effettuata nei termini e con le modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.

Articolo 14 – Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga alla disciplina generale prevista per gli Strumenti di Pagamento nella Sezione C5, agli Strumenti di Pagamento che:

(i) consentono esclusivamente di eseguire singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a euro 30,00 (trenta),

(ii) hanno un limite di spesa complessivo di euro 150,00 (centocinquanta), o

(iii) anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera euro 150,00 (centocinquanta).

2. Gli importi di cui al precedente comma:

(i) sono raddoppiati se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento interessata è insediato in Italia;

(ii) sono pari ad euro 500,00 (cinquecento) per Strumenti di Pagamento prepagati.

3. Se le Condizioni di Erogazione del Servizio di pagamento prevedono che lo Strumento di Pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato:

a) il Cliente non deve effettuare la notifica prevista dai commi 1 e 2 dell'Articolo 11, e

b) non si applicano:

(i) le disposizioni contenute nelle lettere (c) e (d) dell'Articolo 10, comma 1, e

(ii) la disposizione contenuta nell'Articolo 11, comma 4.

4. Se lo Strumento di Pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, per le caratteristiche dello Strumento di Pagamento, la Banca non può dimostrare che l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata:

a) la Banca non è responsabile per l'effettuazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate, e

b) non si applicano:

(i) la disposizione contenuta nella lettera (a) dell'Articolo 11, comma quarto;

(ii) la disposizione contenuta nel comma 1 dell'Articolo 17.

5. Se la mancata esecuzione o disposizione di un Ordine di Pagamento risulta evidente al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca – in deroga a quanto previsto nell'Articolo 6, comma 3 – non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.

6. In deroga a quanto previsto nell'Articolo 5, comma 10, un Ordine di Pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente lo ha trasmesso al beneficiario o ha manifestato al beneficiario il proprio consenso ad avviare l'Operazione di Pagamento.

7. In deroga a quanto previsto nell'Articolo 8, il Cliente ha diritto:

a) se ha agito quale Cliente Pagatore, che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 5; e

b) se ha agito quale Cliente Beneficiario di un'Operazione di Pagamento Passiva, che il relativo Ordine di Pagamento sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 5.

8. In deroga a quanto previsto nel comma 1 dell'Articolo 3, la Banca comunica al Cliente Pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del Servizio di Pagamento, quali le modalità di utilizzo dello Strumento di Pagamento, le responsabilità della Banca, l'ammontare delle spese applicate e le altre informazioni pratiche necessarie affinché il Cliente possa scegliere con consapevolezza se sottoscrivere le relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento. La Banca indica al Cliente le modalità con cui accedere alle Informazioni e Condizioni Obbligatorie.

9. La Banca può proporre al Cliente eventuali modifiche delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento in deroga alle modalità previste all'Articolo 22.

10. In deroga all'Articolo 3, la Banca deve comunicare o rendere disponibile al Cliente unicamente:

(i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese,

(ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, le informazioni relative all'importo e le spese totali e

(iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effettuate, l'importo dei fondi residui.

11. Le modifiche unilaterali delle disposizioni applicabili ai Servizi di Pagamento, possono essere comunicate con modalità semplificata rispetto a quanto previsto dall'Articolo 22.

12. Se le modalità di funzionamento del circuito di Moneta Elettronica consentono alla Banca di congelare il relativo conto o di bloccare lo Strumento di Pagamento e lo Strumento di Pagamento ha un limite di avvaloramento non superiore a euro 500,00 (cinquecento), non si applicano l'Articolo 11, commi 4 e 5, e l'Articolo 17 della presente Sezione C5.

Articolo 15 – Notifica, rettifica e Rimborso di Operazioni di Pagamento non Autorizzate o non correttamente eseguite.

1. Il Cliente ha diritto alla correzione di un'Operazione di Pagamento non autorizzata o eseguita in modo errato se ne informa la Banca entro 13 mesi dalla data dell'addebito o accredito. Se la Banca non ha fornito le informazioni sull'operazione, il Cliente può richiedere la rettifica anche oltre questo termine.

La segnalazione può essere fatta:

– online o telefonicamente tramite il servizio clienti della Banca;

– di persona, recandosi in filiale;

– seguendo altre modalità previste dal contratto.

2. Il Cliente deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti e conservare copia della denuncia per almeno 12 mesi. La Banca può richiedere questa copia entro tale periodo e il Cliente deve fornirla entro 7 giorni dalla richiesta.

3. Se l'operazione contestata non era autorizzata, la Banca deve rimborsare l'importo entro un giorno lavorativo da quando ne viene a conoscenza, riportando il conto nella situazione precedente e garantendo che la data valuta non sia successiva a quella dell'addebito. La Banca procede altresì al rimborso quando l'operazione di pagamento disconosciuta non è stata autorizzata con i più elevati standard di sicurezza previsti dalla regolamentazione, rappresentati dalla c.d. "SCA – Strong Customer Authentication", ovvero quando non riesca a dimostrare che l'operazione è stata autorizzata con SCA.

4. Anche dopo aver effettuato il rimborso, la Banca può successivamente dimostrare che l'operazione era invece effettivamente autorizzata. In tal caso, il Cliente è tenuto a restituire senza indugio alla Banca le somme inizialmente rimborsate. Di conseguenza, la Banca addebiterà nuovamente la somma sul Conto del Cliente, dandogliene comunicazione. Tuttavia, tale riaddebito potrà essere effettuato entro questi limiti di tempo: non oltre 120 giorni dalla data del rimborso per le operazioni di pagamento eseguite tramite Carte, entro 30 giorni per tutte le altre Operazioni di Pagamento (per esempio SDD – addebito diretto SEPA, domiciliazioni, bonifici ecc.). Decorsi tali termini, la Banca non potrà più recuperare le somme rimborsate.

Esclusioni dal Rimborso

Il Cliente non ha diritto al rimborso se:

– non ha segnalato l'operazione nei tempi previsti;
– è responsabile della transazione per dolo o negligenza grave, secondo le condizioni del contratto;
– la Banca ritiene che l'operazione sia stata correttamente autorizzata e fornisce prova della sua autenticazione.

Inoltre, la Banca, se ha motivi per sospettare un comportamento fraudolento, può sospendere il rimborso e segnalarlo alla Banca d'Italia.

Articolo 16 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. Un'Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento e all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" l'Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.

2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Servizio di Conto Corrente, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:

a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamente dal Cliente Pagatore, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti dall'Articolo 8;
c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca prova di non aver ricevuto l'Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dalle condizioni che regolano i Servizi di Pagamento o nei diversi termini concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
d) la Banca fornisce la prova del fatto che l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.

3. Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente comma 2, il Cliente Pagatore ha diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita. La data valuta dell'accredito dell'importo oggetto del rimborso non può essere successiva alla data valuta di addebito dell'importo medesimo.

4. In ogni caso il Cliente Pagatore può rinunciare al rimborso previsto dal precedente comma 3 e richiedere che la Banca rettifichi l'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.

5. In caso di un'Operazione di Pagamento eseguita tardivamente, la Banca del Cliente Beneficiario, su richiesta del Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore, provvede alla rettifica della valuta di accredito, assicurando che non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

6. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:

a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dalle condizioni che regolano i Servizi di Pagamento o nei diversi termini concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Pagatore e il Cliente Pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, la Banca prova di aver correttamente trasmesso l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei termini massimi previsti dall'Articolo 8 e di aver addebitato l'Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall'Articolo 9.

7. Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente comma 5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:

a) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, metta a disposizione e accrediti l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio come previsto dall'Articolo 9;

b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, trasmetta senza indugio l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l'importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è accreditato sul Conto Corrente della Banca in conformità a quanto previsto dall'Articolo 9;
c) assicuri che la data valuta dell'accredito sul Conto Corrente del Beneficiario non sia successiva alla data valuta che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

8. In caso di contestazione di un'Operazione di Pagamento da parte del Cliente, la Banca ha l'onere di provare che l'Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita correttamente.

9. Il Cliente può richiedere, senza alcuna spesa, alla Banca di adoperarsi – senza indugio – per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita tardivamente o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui la Banca del Cliente Pagatore non è responsabile della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

10. In caso di responsabilità della Banca per inesatta, tardiva o mancata esecuzione di un'Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli interessi direttamente connessi all'Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o tardivamente.

Articolo 17 – Rimborso al Cliente pagatore di Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso di un'Operazione di Pagamento autorizzata sul suo Conto Corrente e disposta direttamente dal Beneficiario o suo tramite entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito, a condizione che sia un Consumatore o una Micro-Impresa e che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

Condizioni per il rimborso

Il Cliente ha diritto al rimborso se:
a) L'autorizzazione iniziale non specificava l'importo dell'operazione (ad esempio, addebiti per utenze come luce e gas). Sono esclusi i pagamenti con importi noti al momento dell'attivazione, come rate di mutuo o premi assicurativi, e
b) L'importo addebitato è superiore a quanto il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, considerando il proprio storico di spesa e le condizioni del conto. Il Cliente non può far valere ragioni legate al tasso di cambio, se questo è stato applicato secondo gli accordi con la Banca.

Il cliente può chiedere il rimborso, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, se l'operazione è stata fatta in euro e se anche la Banca del Beneficiario ha sede in uno dei paesi dell'Unione Europea.

Esclusioni dal rimborso

In tutti i casi il rimborso è però escluso se:
– sono trascorse più di 8 settimane dall'addebito e/o se
– l'operazione è stata autorizzata direttamente dal Cliente alla Banca (ad esempio, addebiti SDD o RID per rate di mutuo con la stessa Banca) e, allo stesso tempo, ove possibile,
– la Banca o il beneficiario hanno informato il Cliente dell'addebito almeno quattro settimane prima dell'esecuzione, se previsto dagli accordi.

Tempi e modalità della richiesta

– La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 8 settimane dall'addebito.
– La Banca può chiedere documenti o prove per verificare le condizioni del rimborso.
– Entro 10 Giornate Operative dalla ricezione della richiesta, la Banca rimborsa l'importo o comunica il motivo del rifiuto. In caso di rimborso, la data valuta dell'accredito non può essere successiva a quella dell'addebito.

Rifiuto del rimborso

Se il Cliente non ottiene risposta entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta oppure la medesima viene respinta, il Cliente ha il diritto di:
– Presentare un esposto alla Banca d'Italia.
– Attivare la procedura di composizione stragiudiziale prevista dalle Condizioni Generali.

Articolo 18 – Esclusione di responsabilità

1. Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione C5 e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).

Articolo 19 – Valuta

1. Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.

Articolo 20 – Spese

1. La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge, qualunque sia lo strumento di comunicazione scelto dal Cliente, o per l'adozione di misure preventive o correttive ai sensi del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.

2. In deroga al precedente comma, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 5, comma 10;
b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6, comma 5;
c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell'Articolo 7, comma 6; e
3. La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto.
4. Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazione di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
5. Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato saranno:
(i) adeguate al servizio reso dalla Banca e
(ii) coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
5 bis. Se la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, se diverso dalla Banca, sono entrambi situati nell'Unione, il Cliente Pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese connesse all'Operazione di Pagamento applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento.
6. La Banca deve trasferire l'intero importo di un'Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull'importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattenga le proprie spese prima di accreditare l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.
7. Se dall'importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste al precedente comma 6 la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l'intero importo dell'Operazione di Pagamento.
8. Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l'esclusione delle spese di competenza dell'altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso.
9. Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento sono oggetto di analitica rendicontazione da parte della Banca nel rispetto della disciplina bancaria in termini di trasparenza.
10. Nel caso di Operazioni di Pagamento che comportano conversioni valutarie, la Banca può applicare commissioni interamente a carico del Cliente.
11. Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all'accredito di somme per pensioni o salari la Banca non applica alcuna commissione.

Articolo 21 – Modifiche contrattuali

1. Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute:
– nella Sezione C5 del Contratto;
– nelle Condizioni per l'Erogazione di ciascun Servizio di Pagamento;
– nel Documento di Sintesi o nel Foglio Informativo (e, con riferimento a quest'ultimo, limitatamente alla sua Sezione IV da "Condizioni economiche applicate ai servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®, Cirrus/Maestro e FastPay" a "Condizioni economiche applicate al servizio di incassi e pagamenti offerto ai consumatori"); deve essere proposta dalla Banca al Cliente ai sensi dell'Articolo 126-sexies del TUB:
a) su supporto cartaceo o altro Supporto Duraturo; e
b) almeno 2 (due) mesi prima della data indicata nella proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

2. La comunicazione della Banca contenente la proposta di modifica, specifica che la modifica si intenderà approvata ove il Cliente non comunichi alla Banca prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intenda accettarla. In assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e il Cliente ha il diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3. Il recesso esercitato dal Cliente ai sensi del precedente comma 2 non comporta l'applicazione di penalità o spese (ai sensi dell'Articolo 126-sexies, comma secondo, del TUB).
4. Il Cliente è stato informato che il recesso, esercitato ai sensi del precedente comma 2, con riguardo a determinati Servizi di Pagamento (Bonifico) determina il recesso automatico dall'intero Contratto perché la Banca non è, di norma, in grado di prestare i Servizi di Investimento e dei Servizi Bancari regolati dal Contratto. Resta fermo tuttavia, in tale ultima ipotesi quanto previsto nei commi 7 e 8 dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e di Consulenza.
5. Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
6. Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se ha comunicato in anticipo al Cliente il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente, e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di interesse o di cambio di riferimento. In tale ultima ipotesi la Banca renderà note al Cliente le variazioni intervenute in occasione della prima comunicazione periodica inviata al Cliente medesimo ai sensi dell'Articolo 12 della Sezione A che precede.
7. Se il Cliente Pagatore è un Consumatore o Micro-Impresa, le disposizioni di cui al precedente comma 1 possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

Articolo 22 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 22 comma 4, il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli Servizi di Pagamento con le modalità previste dall'Articolo 7 delle Condizioni Generali.

2. Il Cliente, inviata la comunicazione di recesso alla Banca, è tenuto a verificare, entro i 10 (dieci) giorni di calendario successivi al predetto invio, le Operazioni di Pagamento effettuate nei 13 (tredici) mesi antecedenti la data di scioglimento del rapporto contrattuale, disponibili sulla Sezione personale del Cliente sul sito Internet della Banca. Il Cliente, ove ravvisasse incongruenze nella movimentazione di cui sopra, è tenuto a comunicarlo alla Banca stessa tempestivamente e senza indugio. In difetto di quest'ultima comunicazione, la movimentazione s'intenderà pienamente accettata.

3. La Banca può recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell'Articolo 7, comma 5 delle Condizioni Generali.

4. Resta fermo nell'ipotesi di recesso, quanto previsto nei commi 7 e 8 dell'Articolo 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e di Consulenza.

5. In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.

Articolo 22 bis – Notifica degli incidenti operativi e di sicurezza

In caso di grave incidente, operativo o di sicurezza, che incida o possa incidere sugli interessi finanziari del Cliente, la Banca provvede senza indugio ad informare il Cliente secondo le modalità concordate, illustrando inoltre tutte le misure che è possibile adottare per attenuarne gli effetti negativi.

Prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca

Articolo 23 – Conferma della disponibilità dei fondi

1. La Banca può rispondere alla richiesta di conferma della disponibilità di fondi per l'esecuzione di un'operazione di pagamento basata su carta, avanzata da un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, solo se il Cliente Pagatore ha fornito alla Banca il suo consenso esplicito anteriormente alla prima richiesta di conferma di disponibilità dei fondi.

2. La conferma consta di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, non è memorizzata o utilizzata per finalità diverse e non consente alla Banca il blocco dei fondi disponibili.

Articolo 24 – Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento – c.d. PISP

Articolo 24.1 – Consenso

1. Il Cliente ha il diritto di avvalersi di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (c.d. PISP) per ottenere servizi di pagamento e la Banca esegue le relative operazioni solo se il Cliente ha prestato il suo consenso esplicito, anche per il tramite del PISP medesimo.

2. In caso di operazioni di pagamento singole disposte tramite PISP, il Cliente Pagatore ha diritto di ricevere da quest'ultimo in modo chiaro ed esauriente, e prima che l'ordine di pagamento sia disposto, le seguenti informazioni:

a) il nome del prestatore di servizio di pagamento;
b) l'indirizzo della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento;
c) ogni recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;
d) i recapiti dell'autorità competente.

Articolo 24.2 – Informazioni che il Cliente Pagatore ottiene dal PISP dopo una disposizione di ordine di pagamento

1. Il Cliente ha inoltre diritto di ricevere dal PISP, immediatamente dopo aver disposto l'ordine di pagamento, le seguenti informazioni:

a) la conferma del buon esito dell'operazione indirizzata alla Banca di radicamento del conto;
b) il riferimento che consente al Cliente di individuare l'operazione di pagamento nonché tutte le informazioni ad esso relative;
c) l'importo dell'operazione di pagamento;
d) le spese dovute al PISP per l'operazione, se dovute.

Articolo 24.3 – Informazioni che la Banca ottiene dal PISP dopo una operazione di disposizione di ordine di pagamento effettuata dal Cliente Pagatore

1. In caso di disposizione di un ordine di pagamento tramite PISP, la Banca riceve da quest'ultimo unicamente il riferimento dell'operazione di pagamento.

Articolo 24.4 – Revoca e rifiuto

1. Un'operazione di pagamento è considerata autorizzata solo se il Cliente ha prestato il suo consenso esplicito ad eseguire l'operazione. Detto consenso può essere prestato anche tramite il beneficiario o il PISP e potrà essere revocato in ogni momento, purché entro i termini di revocabilità previsti agli Articolo 4 e 5 della presente Sezione C5.

2. Qualora ricorrano tutte le condizioni previste dal presente Contratto, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un Ordine di Pagamento, anche se impartito dal Cliente Pagatore per il tramite di un PISP, salvo se vietato da norme di diritto comunitario o nazionale.

3. Il Cliente non può revocare un Ordine di Pagamento disposto tramite PISP senza la sua preventiva autorizzazione.

Articolo 24.5 – Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, tardivamente o non eseguite disposte tramite PISP

1. Conformemente all'Articolo 16 della presente sezione C5, un'Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita", se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento e all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" l'Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.

2. La Banca, nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Sezione C5, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'Operazione di Pagamento disposta tramite PISP non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita.

3. Spetta al PISP l'onere di dimostrare che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dalla Banca e che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di Pagamento è stata correttamente autenticata, registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.

4. Se il PISP è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione, risarcisce immediatamente la Banca su richiesta di quest'ultima, per le perdite subite e gli importi erogati al Cliente Pagatore a titolo di rimborso.

Articolo 25 – Prestatori di servizi di informazione sui conti – c.d. AISP

Il Cliente ha diritto di avvalersi di prestatori di servizi di informazioni sui conti (c.d. AISP). La Banca è tenuta a fornire le informazioni richieste a condizione che il Cliente abbia preventivamente fornito il suo consenso esplicito a consentire l'accesso agli AISP. In tal caso, la Banca fornirà all'AISP le medesime informazioni e i medesimi dati relativi al Conto e alle Operazioni di Pagamento che sono disponibili tramite i canali on line della Banca, ivi inclusi i nominativi di tutti gli intestatari del rapporto, anche nel caso in cui il servizio AISP fosse prestato a favore di uno solo degli intestatari del Conto. Ciò al fine di garantire al Cliente la medesima visibilità delle informazioni che egli avrebbe con l'utilizzo degli altri canali on line messi a disposizione dalla Banca (per esempio home banking, mobile banking ecc.).

Articolo 26 – Blocco all'operatività dei prestatori dei servizi di pagamento diversi dalla Banca

1. La Banca può bloccare ovvero ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:

a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.

2. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.

3. La Banca può operare il blocco dell'accesso ad un prestatore dei servizi di pagamento qualora abbia il sospetto giustificato di frode o di mancanza di autorizzazione. A meno di giustificato motivo, la Banca informa il Cliente Pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del rifiuto medesimo o al più tardi immediatamente dopo. Ricorrendo tale ipotesi, la Banca deve riferire dell'incidente alle autorità competenti. Resta inteso che cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto all'accesso, il blocco sarà immediatamente eliminato.

Articolo 27 – Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Conformemente a quanto previsto dall'Articolo 15 della presente Sezione C5 e ricorrendo le medesime condizioni, il Cliente ottiene direttamente dalla Banca la rettifica delle operazioni di pagamento, anche qualora sia coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento.

Articolo 28 – Contestazione operazione eseguita in modo inesatto o non eseguita disposta tramite un prestatore di servizi di pagamento (PISP)

1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non sia stata correttamente eseguita, se l'operazione è stata disposta tramite PISP la responsabilità di quest'ultimo è esclusa qualora lo stesso fornisca la prova del fatto che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.

2. La responsabilità del PISP è parimenti esclusa qualora riesca a fornire la prova della frode o della negligenza grave del Cliente.

Articolo 29 – Operazioni di pagamento non autorizzate disposte tramite PISP

1. Se l'operazione di pagamento non autorizzata ai sensi dell'Articolo 4 della presente Sezione C5, è stata disposta tramite PISP, la Banca rimborsa immediatamente, ed in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

2. La Banca non provvederà al rimborso qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla Banca d'Italia.

Tabella A

Canale di accesso alla Banca

Servizio	Family Banker PEC	Co.Re. Banking	Internet e Mobile Banking	Banking Center	Sportello
Bonifico – SEPA in euro (SCT e SCT Instant)	Modulo di disposizione firmato	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Non previsto	Non previsto	Modulo di disposizione firmato
Bonifico SEPA in divisa	Modulo di disposizione firmato	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Non previsto	Non previsto	Modulo di disposizione firmato
Bonifico extra SEPA in euro o in divisa	Modulo di disposizione firmato	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Non previsto	Non previsto	Modulo di disposizione firmato
Bonifico urgente (solo per Italia)	Modulo di disposizione firmato	Non previsto	Non previsto	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Modulo di disposizione firmato
SEPA Direct Debit	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)	Firma Delega (indipendentemente dal canale)
RI.BA.	Pagamento (presentazione avviso)	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Non previsto	Non previsto	Pagamento (presentazione avviso)
MAV/RAV	Pagamento (presentazione avviso)	Riferimento Servizio di Banca Diretta	Non previsto	Non previsto	Pagamento (presentazione avviso)
Freccia	Pagamento (presentazione avviso)	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Pagamento (presentazione avviso)
CBILL	Non previsto	Servizio di Banca Diretta	Non previsto	Non previsto	Non previsto

Tabella B

Bonifici in uscita disposti allo Sportello

Per la filiale si considerano i bonifici disposti in formato cartaceo

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e in divisa)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:40 alle 13:40 Dalle 15:00 alle 16:00	Sì	16:00	16:00
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:40 alle 12:00	Sì	12:00	12:00
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita disposti con richiesta cartacea

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e in divisa)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:30 alle 16:00	Sì	16:00	16:00
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:40 alle 11:30	Sì	11:30	11:30
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita disposti da Co.Re. Banking

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	17:00	17:00
Sabato	24/7	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	12:00	12:00
Festivi	24/7	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita urgenti disposti allo sportello

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e verso l'Italia)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:40 alle 13:40 Dalle 15:00 alle 16:00	Sì	15:45	n.d.
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:40 alle 12:00	Sì	11:30	n.d.
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in uscita urgenti disposti con richiesta cartacea

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro e verso l'Italia)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:30 alle 16:00	Sì	15:45	n.d.
Sabato	Chiuso	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:30 alle 11:30	Sì	11:30	n.d.
Festivi	Chiuso	No	n.d.	n.d.

Bonifici in ingresso (interni) dalla Banca

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite SEPA (in euro o in divisa)	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Sì	Sì	17:00	n.d.
Sabato	No	n.d.	n.d.	n.d.
Semi festivi	Sì	n.d.	12:00	n.d.
Festivi	No	n.d.	n.d.	n.d.

Bonifici in ingresso da altre banche

Giorno	Giornata Operativa	Orario limite SEPA	Orario limite Extra SEPA
Lunedì-Venerdì	Sì	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione
Sabato	No	n.d.	n.d.
Semi festivi	Sì	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione
Festivi solo nazionali (06/01, 25/04, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12)	Sì	Giornata di ricezione	Giornata di ricezione

Pagamento RI.BA. allo Sportello

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:40 alle 13:40 Dalle 15:00 alle 16:00	Sì	16:00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:40 alle 12:00	Sì	12:00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento RI.BA. tramite Co.Re. Banking

Giorno	Orario disponibilità	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	Entro le ore 19:00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto
Sabato	24/7	No	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	Entro le ore 12:00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto
Festivi	24/7	No	n.d.

Pagamento RI.BA. tramite cartaceo

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:30 alle 16:00	Sì	16:00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:30 alle 13:30	Sì	12:00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento Bollettino Bancario allo Sportello (MAV, RAV)

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:40 alle 13:40 Dalle 15:00 alle 16:00	Sì	16:00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:40 alle 12:00	Sì	12:00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento Bollettino Bancario tramite Cartaceo (MAV, RAV, Freccia)

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	Dalle 08:30 alle 16:00	Sì	16:00
Sabato	No	No	n.d.
Semi festivi	Dalle 08:30 alle 13:30	Sì	12:00
Festivi	No	No	n.d.

Pagamento Bollettino Bancario tramite Co.Re. Banking (MAV, RAV, CBILL)

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	19:00
Sabato	24/7	No	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	12:00
Festivi	24/7	No	n.d.

Pagamento F23 e F24 tramite Co.Re. Banking

Giorno	Orario apertura	Giornata Operativa	Orario limite
Lunedì-Venerdì	24/7	Sì	19:00
Sabato	24/7	No	n.d.
Semi festivi	24/7	Sì	12:00
Festivi	24/7	No	n.d.

Tabella C

Pagamento MAV e Bollettino Bancario tramite Banca Telematica (Servizio non previsto)

Descrizione	Descrizione
Bonifico SCT (area SEPA) in divisa euro	IBAN
Bonifico (area SEPA) in divisa non euro	IBAN
Bonifico extra SEPA	IBAN + BIC
RI.BA.	Numero Effetto
MAV	Numero Incasso
Bollettino Bancario	IBAN

Sezione C6 – Principali servizi di pagamento offerti e relative condizioni

Articolo 1 – Bonifico

1. Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario.

2. L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere disposto attraverso l'utilizzo del Servizio Co.Re. Banking o del Servizio di Banca Diretta (se richiesto dal Cliente e accolto dalla Banca) o direttamente presso lo sportello della Banca.

3. L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico viene eseguito sulla base dell'Identificativo Unico del beneficiario fornito dal Cliente Pagatore così come previsto all'Articolo 7 della Sezione C5.

4. La provvista necessaria per l'esecuzione del bonifico deve essere messa a disposizione della Banca consentendo l'addebito del Conto Corrente del Cliente della corrispondente somma oggetto dell'Operazione di Pagamento.

5. L'esecuzione del bonifico deve essere autorizzata mediante invio dell'Ordine di Pagamento secondo le modalità previste nell'Articolo 4 della Sezione C5.

6. L'Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto all'Articolo 5 della Sezione C5.

7. La Data Valuta di addebito o accredito dell'importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 della Sezione C5.

Articolo 2 – SEPA Credit Transfer (SCT)

1. Il SEPA Credit Transfer SCT è un Servizio di Pagamento attraverso cui la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.

2. Il Cliente che intende eseguire un Bonifico SEPA deve indicare il codice IBAN e il nominativo del beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 5-quater del Regolamento (UE) numero 260/2012, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886, la Banca è tenuta, ad effettuare una verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nominativo del beneficiario indicati dal Cliente (di seguito, "Verifica del Beneficiario" o "Verification of Payee" – oppure "VoP") e ogni eventuale ulteriore dato (esempio codice LEI, partita IVA, codice fiscale ecc.) che di volta in volta sarà possibile per il cliente specificare nell'ordine di bonifico. La VoP è effettuata gratuitamente e il Cliente non vi può rinunciare. Il Cliente non consumatore ha facoltà di rinunciare alla VoP limitatamente agli ordini di pagamento multipli, mediante comunicazione scritta da inviare alla sede della Banca o tramite le modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca. Il Cliente conserva in ogni momento il diritto di revocare tale rinuncia, con effetto per gli ordini successivi, mediante comunicazione scritta o con le altre modalità messegli a disposizione dalla Banca.
La VoP ha ad oggetto i bonifici disposti attraverso canali elettronici o digitali. In caso di bonifici impartiti su supporto cartaceo, la verifica è effettuata solo se il Cliente è fisicamente presente al momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca, cioè quando la Banca registra nei propri sistemi interni le informazioni contenute nell'ordine di pagamento. Questo avviene il prima possibile dopo che il Cliente ha consegnato l'ordine cartaceo alla Banca. In assenza del Cliente, la Banca non eseguirà la verifica.

4. La verifica viene effettuata interrogando la banca del Beneficiario, la quale restituisce alla Banca un esito tra i seguenti:
– Corrispondenza: IBAN e nominativo coincidono.
– Non corrispondenza: IBAN e nominativo non coincidono.
– Corrispondenza parziale: sussistono difformità minime tra i dati.
– Impossibilità di verifica: la verifica non può essere eseguita o non viene restituita risposta dalla banca del Beneficiario.
La Banca informa tempestivamente il Cliente dell'esito della verifica ricevuta, affinché questi possa valutare se confermare o meno l'ordine di pagamento.

In caso di "non corrispondenza" tra l'intestatario del Conto di Pagamento e il Beneficiario indicato dal Cliente, la Banca comunica che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto intestato a un soggetto diverso da quello voluto. In tale ipotesi, qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) confermi comunque l'ordine, si assume integralmente il rischio connesso all'eventuale accredito su un conto intestato a un soggetto diverso dal Beneficiario indicato. La Banca non sarà in alcun modo responsabile dell'accredito a un beneficiario errato; in caso di disconoscimento, il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.
In caso di "corrispondenza parziale", la Banca indica al Cliente il nome del beneficiario associato all'Iban e il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) può decidere di modificare il nome del beneficiario e di procedere con il Bonifico, oppure di darvi corso senza effettuare correzioni, nella consapevolezza che la sua autorizzazione potrebbe determinare il trasferimento su un Conto di Pagamento non detenuto dal beneficiario voluto. In tal caso la Banca non sarà responsabile e in caso di disconoscimento il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.
In caso di "impossibilità di verifica" (ad esempio per motivazioni tecniche o per caratteristiche del Conto, oppure perché la banca del Beneficiario non è in grado di fornire l'informazione richiesta o non aderisce al servizio VoP), la Banca ne dà comunicazione al Cliente, specificando che, in assenza di verifica, non è possibile confermare la corrispondenza tra l'intestatario del conto e il Beneficiario indicato. Resta tuttavia inteso che qualora la mancata esecuzione della VoP non dipenda da un esito come sopra descritto di "impossibilità di verifica" e ciò determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca è tenuta a rimborsare immediatamente l'importo del bonifico al Cliente riportando il conto corrente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) decida comunque di procedere col pagamento, egli lo farà nella consapevolezza che i fondi potrebbero essere accreditati su un conto non intestato al Beneficiario desiderato, con il rischio di non poterli recuperare.
La VoP è effettuata anche per i bonifici disposti dal soggetto che riveste la qualifica di delegato ad operare sul Conto Corrente o da colui che ha i poteri dispositivi.
Nel caso di disposizioni inviate tramite pacchetti di ordini di pagamento multipli la VoP avviene nel momento in cui la Banca scorpora il pacchetto in singole operazioni.
In ogni caso, pur in presenza della verifica del beneficiario (VoP), il Cliente è tenuto a prestare la massima attenzione nella compilazione dell'ordine di pagamento, accertandosi preventivamente della correttezza dell'IBAN e dell'intestazione del Conto di Pagamento del Beneficiario. La verifica VoP costituisce una misura di sicurezza aggiuntiva, ma non sostituisce il dovere di diligenza del Cliente nella verifica delle coordinate del destinatario.
L'esito della VoP non garantisce in ogni caso la certezza dell'accredito del bonifico sul Conto di Pagamento del Beneficiario che può essere respinto dalla banca del Beneficiario stesso per motivi indipendenti dalla VoP stessa (esempio conto chiuso, conto bloccato, conto non accreditabile, ecc.).

5. L'obbligo di indicare il codice IBAN e il nominativo del beneficiario si applica anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

6. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute nel precedente Articolo I.

Articolo 2 bis – SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant)

1. Il SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant) è un bonifico SEPA SCT il cui importo è riconosciuto al Beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento da parte della Banca Ordinante. Al momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento, il saldo disponibile del conto corrente del Cliente Pagatore viene immediatamente ridotto per l'importo corrispondente e, conseguentemente, il saldo disponibile del conto corrente del Cliente Beneficiario viene immediatamente aumentato per il medesimo importo.

2. Il servizio è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione della Banca, a condizione che la Banca e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook in Italia o nei paesi che fanno parte dell'area SEPA.
Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'ordine di SCT Instant sia eseguito:
a) in un giorno determinato;
b) all'esito di un periodo determinato; o
c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca.
In questi casi l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto.
L'esecuzione del bonifico SCT Instant avverrà in un orario fisso prestabilito nella giornata concordata, oppure – qualora messo a disposizione dalla Banca – in una fascia oraria selezionabile dal Cliente al momento della disposizione dell'ordine.
La disponibilità delle opzioni sopra indicate dipende dalle modalità operative rese tempo per tempo disponibili dalla Banca.
In considerazione dell'immediata esecuzione dell'SCT Instant, lo stesso è irrevocabile appena ricevuto dalla Banca ed assume particolare rilievo la responsabilità del Cliente circa la corretta indicazione dell'Identificativo Unico del Beneficiario.
Con particolare riferimento agli ordini di bonifico SCT Instant ad esecuzione programmata e/o ricorrente di cui ai punti a) b) e c) che precedono, la revocabilità degli stessi è possibile per il Cliente entro la chiusura della Giornata Operativa precedente a quella in cui è stata concordata l'esecuzione del pagamento.

3. Il Cliente che intende ordinare un SCT Instant deve indicare il codice IBAN e il nominativo del beneficiario.

4. Ai sensi dell'articolo 5-quater del Regolamento (UE) numero 260/2012, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886, la Banca è tenuta, ad effettuare una verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nominativo del beneficiario indicati dal Cliente (di seguito, "Verifica del Beneficiario" o "Verification of Payee" – oppure "VoP"). La VoP è effettuata gratuitamente e il Cliente non vi può rinunciare. Il Cliente non consumatore ha facoltà di rinunciare alla VoP limitatamente agli ordini di pagamento multipli, mediante comunicazione scritta da inviare alla sede della Banca o tramite le modalità tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca. Il Cliente conserva in ogni momento il diritto di revocare tale rinuncia, con effetto per gli ordini successivi, mediante comunicazione scritta o con le altre modalità messegli a disposizione dalla Banca.
La VoP ha ad oggetto i bonifici disposti attraverso canali elettronici o digitali. In caso di bonifici impartiti su supporto cartaceo, la verifica è effettuata solo se il Cliente è fisicamente presente al momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca, cioè quando la Banca registra nei propri sistemi interni le informazioni contenute nell'ordine di pagamento. Questo avviene il prima possibile dopo che il Cliente ha consegnato l'ordine cartaceo alla Banca. In assenza del Cliente, la Banca non eseguirà la verifica.

5. La verifica viene effettuata interrogando la banca del Beneficiario, la quale restituisce alla Banca un esito tra i seguenti:
– Corrispondenza: IBAN e nominativo coincidono.
– Nessuna corrispondenza: IBAN e nominativo non coincidono.
– Corrispondenza parziale: sussistono difformità minime tra i dati.
– Impossibilità di verifica: la verifica non può essere eseguita o non viene restituita risposta dalla banca del Beneficiario.
La Banca informa tempestivamente il Cliente dell'esito della verifica ricevuta, affinché questi possa valutare se confermare o meno l'ordine di pagamento.
In caso di "non corrispondenza" tra l'intestatario del Conto di Pagamento e il Beneficiario indicato dal Cliente, la Banca comunica che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto intestato a un soggetto diverso da quello voluto. In tale ipotesi, qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) confermi comunque l'ordine, si assume integralmente il rischio connesso all'eventuale accredito su un conto intestato a un soggetto diverso dal Beneficiario indicato. La Banca non sarà in alcun modo responsabile dell'accredito a un beneficiario errato; in caso di disconoscimento, il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.
In caso di "corrispondenza parziale", la Banca indica al Cliente il nome del beneficiario associato all'Iban e il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) può decidere di modificare il nome del beneficiario e di procedere con il Bonifico, oppure di darvi corso senza effettuare correzioni, nella consapevolezza che la sua autorizzazione potrebbe determinare il trasferimento su un Conto di Pagamento non detenuto dal beneficiario voluto. In tal caso la Banca non sarà responsabile e in caso di disconoscimento il Cliente non avrà diritto al rimborso delle somme trasferite, né potrà avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Banca.
In caso di "impossibilità di verifica" (ad esempio per motivazioni tecniche o per caratteristiche del Conto, oppure perché la banca del Beneficiario non è in grado di fornire l'informazione richiesta o non aderisce al servizio VoP), la Banca ne dà comunicazione al Cliente, specificando che, in assenza di verifica, non è possibile confermare la corrispondenza tra l'intestatario del conto e il Beneficiario indicato. Qualora il Cliente (o il soggetto autorizzato che sta operando sul Conto Corrente) decida comunque di procedere col pagamento, egli lo farà nella consapevolezza che i fondi potrebbero essere accreditati su un conto non intestato al Beneficiario desiderato, con il rischio di non poterli recuperare.
Resta tuttavia inteso che qualora la mancata esecuzione della VoP non dipenda da un esito come sopra descritto di "impossibilità di verifica" e ciò determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca è tenuta a rimborsare immediatamente l'importo del bonifico al Cliente riportando il conto corrente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
La VoP è effettuata anche per i bonifici disposti dal soggetto che riveste la qualifica di delegato ad operare sul Conto Corrente o da colui che ha i poteri dispositivi.
Nel caso di disposizioni inviate tramite pacchetti di ordini di pagamento multipli la VoP avviene nel momento in cui la Banca scorpora il pacchetto in singole operazioni.
L'esito della VoP non garantisce in ogni caso la certezza dell'accredito del bonifico sul Conto di Pagamento del Beneficiario che può essere respinto dalla banca del Beneficiario stesso per motivi indipendenti dalla VoP stessa (esempio conto chiuso, conto bloccato, conto non accreditabile, ecc.).

6. L'importo massimo di un SCT Instant è indicato nel Documento di Sintesi del conto corrente e potrà essere modificato nel tempo anche in funzione degli aggiornamenti previsti dal SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook.
I massimali applicabili ai bonifici SCT Instant (sia per singola operazione sia su base giornaliera) sono da intendersi come limiti operativi all'interno dei quali il Cliente può modificare autonomamente i propri limiti di utilizzo, in qualsiasi momento, tramite i canali messi a disposizione dalla Banca (esempio home banking o con il supporto del servizio clienti).
Ogni eventuale variazione dei limiti massimi definiti a livello di Schema SEPA sarà comunicata al Cliente. Nel Documento di Sintesi del Conto Corrente sono altresì riportate le condizioni economiche applicate all'SCT Instant, oltre che le divise di pagamento ammesse, le valute applicabili, i termini, i tempi e le modalità di esecuzione.

7. La Banca fornisce in tempo reale al Cliente l'esito positivo o negativo dell'esecuzione dell'SCT Instant (accredito delle somme a favore del Beneficiario) tramite "notifica push", e-mail o altra modalità tempo per tempo disponibile. Il Cliente prende atto che finché la Banca del Beneficiario non fornisce a quella ordinantela conferma di avvenuto accredito o meno delle somme sul conto del Beneficiario, la Banca del Cliente Pagatore non può fornire al proprio Cliente l'esito dell'operazione, la quale non si potrà pertanto considerare eseguita fino alla comunicazione del predetto esito.

Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che la conferma dell'avvenuto accredito da parte della banca del Beneficiario pervenga oltre il tempo massimo previsto per l'esecuzione del bonifico istantaneo. In tali ipotesi, al fine di evitare duplicazioni del pagamento, il Cliente è invitato a:

(i) non reiterare l'ordine di bonifico qualora, decorso il termine previsto, non visualizzi l'addebito immediato sul proprio conto;
(ii) attendere l'effettiva ricezione della contabile dell'operazione;
(iii) contattare tempestivamente la Banca in caso di dubbi o incertezze sull'esito dell'operazione, prima di impartire un nuovo ordine di pagamento.

8. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute nei precedenti Articoli 1 e 2.

Articolo 3 – Ricevuta Bancaria (RI.BA.)

1. La RI.BA. è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la banca assuntrice un Ordine di Pagamento all'incasso per ottenere l'accredito di una somma sul proprio Conto Corrente. La Banca trasmette l'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. alla banca domiciliataria della RI.BA. (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.

2. L'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. deve essere depositato dal Cliente Beneficiario presso gli sportelli della Banca assuntrice.

3. L'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA. deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto all'Articolo 5 della Sezione C5.

4. La Data Valuta dell'importo oggetto del pagamento RI.BA. deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 della Sezione C5.

5. In caso di mancato pagamento da parte del debitore dell'importo oggetto della RI.BA., la Banca notificherà alla banca del Cliente Beneficiario il mancato pagamento entro la seconda Giornata Operativa successiva a quella in cui era previsto il pagamento dell'importo oggetto della RI.BA.

Articolo 4 – Pagamento Mediante Avviso (MAV) e Bollettino Bancario

1. Il pagamento mediante avviso (MAV) è un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la propria banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.

2. Il Bollettino Bancario è un Servizio di Pagamento del tutto simile al MAV con la sola differenza che l'invio del Bollettino Bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il Bollettino Bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico così come previsto all'Articolo 7 della Sezione C5 e procedere alla codificazione con premarcatura in "OCRB" o "Bar-Code PDF 417".

3. Il Cliente Pagatore può pagare il MAV o il Bollettino Bancario direttamente allo sportello della Banca o, se previsto, tramite il Servizio di Banca Diretta telefonica o telematica ed autorizzare l'esecuzione della relativa Operazione di Pagamento Attiva ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 4 della Sezione C5.

4. L'Ordine di Pagamento relativo al MAV o al Bollettino Bancario deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto all'Articolo 5 della Sezione C5.

5. La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del MAV o del Bollettino Bancario deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 della Sezione C5.

Articolo 5 – Rapporti Interbancari Diretti (RID)

1. Il RID è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo indicato nel RID sul conto corrente del debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'autorizzazione ad addebitare il RID anche in via continuativa da parte del debitore è contenuta nella delega che il debitore ha firmato e consegnato al Cliente Beneficiario.

3. La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del RID deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi dei quanto previsto dall'Articolo 9 della Sezione C5.

Articolo 6 – SEPA Direct Debit (SDD)

1. Il SEPA Direct Debit (SDD) è un Servizio di Pagamento simile al RID, con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l'importo (in euro) indicato nell'SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA – Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in euro) – cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA; il servizio è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest'ultima e la banca dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme Rulebook.

2. Il Cliente Beneficiario che intende eseguire un SEPA Direct Debit (SDD) deve indicare l'Identificativo Unico del beneficiario previsto all'Articolo 7 della Sezione C5 ed il codice BIC (Bank Identifier Code).

3. Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

4. L'autorizzazione ad addebitare il SEPA Direct Debit (SDD) da parte del Cliente Pagatore deve essere data attraverso il mandato di pagamento (cc.dd. "mandate" ovvero "e-mandate").

5. I Conti Correnti sono abilitati a ricevere e ad accettare disposizioni di addebito SDD sia secondo lo schema SDD Core, sia secondo lo schema SDD B2B. Per l'accettazione di addebiti secondo lo schema B2B è vincolante la consegna alla Banca di copia del mandato da parte del Cliente Debitore prima della ricezione di qualsiasi disposizione di addebito diretto SDD B2B.

6. Il Cliente Beneficiario di un SEPA Direct Debit (SDD) deve notificare al debitore, con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni di calendario, l'inizio di operatività del SEPA Direct Debit (SDD).

7. In caso di SEPA Direct Debit (SDD) ripetitivi, la notifica di cui al precedente comma 5 deve essere eseguita solo una volta.

8. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Direct Debit (SDD) si applicano, ove compatibili, le previsioni del precedente Articolo 5.

9. Il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento relativo ad un RID o SEPA Direct Debit (SDD) attraverso l'utilizzo del Servizio di Banca Diretta o direttamente presso lo sportello della Banca.

Sezione C7 – Servizi di carte di debito carte di debito su circuito debit mastercard

Articolo 1 – Oggetto, ruolo della Banca e ruolo di Nexi Payments S.p.A.

1. La carta di debito (di seguito denominata anche la "Carta") è emessa e rilasciata dalla Banca al Cliente (di seguito denominato anche il "Titolare") in collaborazione con Nexi Payments S.p.A., con sede in Corso Sempione 55, 20149 Milano (di seguito denominata "Nexi") che, in virtù del proprio ruolo di licenziataria del circuito di pagamento internazionale, è gestore della Carta nonché emittente limitatamente nei confronti di detto circuito per quanto attiene alle attività peculiari afferenti al ruolo di licenziataria ovvero riguardanti la produzione, la personalizzazione e l'operatività della Carta, nel rispetto delle norme emanate dal Circuito stesso. La Carta è rilasciata su supporto fisico (esempio plastica) e in modalità virtuale (tramite App Mobile). Il Titolare può, in attesa di ricevere la Carta su supporto fisico, utilizzare la medesima in modalità virtuale. La Banca e Nexi agiscono quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni in merito e sull'esercizio dei diritti degli interessati si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali della Banca fornita in sede di accensione dei rapporti e all'informativa sul trattamento sui dati personali di Nexi contenuta nel Fascicolo Informativo.

2. Le funzionalità a cui la Carta è abilitata e i relativi limiti di utilizzo sono specificati e disciplinati nella presente Sezione C7 e nel relativo Documento di Sintesi dove sono riportate altresì le condizioni economiche applicate.

3. Il circuito di pagamento internazionale a cui la Carta è abilitata è riportato sulla medesima.

4. Qualora la carta incorpori anche la funzione di Carta di Credito (cosiddetta Carta Multifunzione), quest'ultima sarà disciplinata da separato contratto.

5. L'uso della Carta e del "Codice Personale Segreto" (nei casi previsti), di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il Titolare della Carta medesima a disporre del proprio conto corrente (di seguito denominato "conto corrente di utilizzo") con modalità elettroniche per usufruire di tutte le funzionalità a cui la Carta è abilitata. Nel caso di utilizzo della Carta tramite NFC (con sistemi di pagamento convenzionati ad esempio Apple Pay o Google Pay) la digitazione del PIN potrebbe essere sostituita da altri criteri di autenticazione anche di natura biometrica (esempio impronta digitale registrata sul Device).

6. Per quanto concerne invece i pagamenti che potranno essere disposti dal Cliente sulla rete Internet tramite siti di e-commerce convenzionati con il circuito di pagamento, sarà necessario digitare i dati riportati sulla Carta nonché, eventualmente, quelli derivanti dall'adesione del Cliente ai protocolli di sicurezza così come specificato al successivo Articolo 13.

7. L'utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite d'importo costituito dal saldo disponibile del "conto corrente di utilizzo". Il Titolare, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di utilizzo previsti. Per quanto riguarda le operazioni di prelievo di denaro contante, le Banche che erogano il servizio, e/o i terzi proprietari o Gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al circuito di pagamento a cui la Carta è abilitata, possono imporre ulteriori o diversi limiti rispetto a quelli previsti dalla Banca.

8. La Banca può bloccare l'utilizzo della Carta, così come ridurre i limiti di utilizzo secondo quanto previsto dall'Articolo 13 della Sezione C5. Inoltre, la Banca e Nexi, in virtù del proprio ruolo di cui al precedente comma 1 per giustificati motivi relativi a problemi di sicurezza si riservano la possibilità di bloccare una o più Operazioni di Pagamento (ancora da eseguire ovvero in corso di esecuzione e sempre che sia possibile) disposte tramite canali telematici secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis della Sezione C5.

Articolo 2 – Rilascio della carta e del PIN

1. La Carta è concessa in uso al Cliente, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN. La Banca garantisce che il predetto PIN viene elaborato con modalità tali che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi. Il PIN è consegnato al Titolare mediante invio di un SMS al numero di cellulare primario di cui il Titolare è intestatario. Il PIN è comunque disponibile anche nell'area personale del sito bancamediolanum.it e/o Nexi.it, e nell'app Mediolanum e/o Nexi Pay. In ogni caso la Banca si riserva, coerentemente con le proprie politiche di sicurezza, di spedire il PIN tramite plico sigillato (a mezzo posta) all'indirizzo di contratto ovvero con altre modalità ritenute idonee.

3. La Carta è rilasciata dalla Banca dietro richiesta del Titolare; la Banca provvede alla spedizione della Carta ed eventualmente del PIN in plichi separati.

4. Le Carte emesse dalla Banca sono contrassegnate da un numero univoco (PAN), tramite il quale la Banca è in grado di risalire, in qualsiasi momento, al Titolare.

5. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza, laddove sia previsto un termine di validità della Carta medesima, ovvero laddove si rendesse necessario, per ragioni tecniche e/o di sicurezza, procedere ad una sostituzione generalizzata delle Carte in circolazione.

6. Resta fermo quanto previsto dal successivo Articolo 6 in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, del PIN e/o del Device.

Articolo 3 – Durata del Contratto, validità della carta e modalità di addebito della quota annuale

1. La durata del Contratto relativo alla Carta è a tempo indeterminato. La scadenza riportata sulla Carta non incide sulla durata indeterminata del Contratto in quanto il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza. La Carta è valida fino all'eventuale termine di scadenza indicato su di essa e sarà, di regola, rinnovata in maniera automatica ad ogni scadenza. In mancanza del predetto termine di scadenza, la validità della Carta è a tempo indeterminato.

2. L'importo della quota annuale viene addebitato sul "conto corrente di utilizzo", in via anticipata e con cadenza annuale, nella misura pattuita ed indicata nelle relative condizioni economiche.

3. L'importo della quota annuale di cui al comma precedente è dovuto anche in caso di sostituzione di una vecchia Carta denunciata, smarrita o sottratta, ovvero smagnetizzata. In caso di cessazione del Contratto, viene restituita al Cliente la quota del canone mensile per il periodo non goduto intercorrente dalla data di cessione del Contratto sino alla fine del mese di riferimento.

Articolo 4 – Poteri di rappresentanza

1. Il Titolare è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro della Carta e del PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali persone. Resta fermo, in tutti i casi, quanto previsto al successivo Articolo 16, comma 7, in tema di esclusiva disponibilità/utilizzo (oltre che di titolarità) del Device avendo riguardo alle funzionalità NFC collegate alla Carta.

2. In caso di conti correnti di utilizzo intestati a persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata a soggetto autorizzato ad operare sul "conto corrente di utilizzo", ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare.

3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.

4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui sopra sono opponibili alla Banca entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 5 – Custodia della carta

1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa o, ancora, non deve essere contenuto nel Device né conservato congiuntamente ad esso.

2. Il Titolare è responsabile, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta nei limiti previsti dalla Sezione C5.

3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

Articolo 6 – Smarrimento o sottrazione della carta e/o del PIN e comunicazioni di Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, o non correttamente eseguite

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'Articolo 14 per quanto concerne le ipotesi di smarrimento, furto, appropriazione indebita, ecc. del Device, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al numero verde del Blocco Carta di Nexi indicato nella lettera di accompagnamento della Carta nonché sui canali di comunicazione della Banca (sito internet, VRU ecc.) comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta. Inoltre, il Titolare è tenuto anche a denunciare tempestivamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi; entro tale periodo la Banca e Nexi avranno la facoltà di richiedere copia della denuncia al titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.

2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde di cui al precedente comma 1 comunicherà al Titolare il numero di blocco.

3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla propria Banca, personalmente mediante telefonata oppure a Nexi mediante l'app Nexi Pay o il sito internet di Nexi, oppure recandosi presso la sede della Banca.

4. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile:

(i) dalla data ed ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall'operatore nel caso di telefonata al Numero Verde;

(ii) dal momento in cui la segnalazione è effettuata al personale della Banca.

5. Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o prelievo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite ha il diritto, fermo restando quanto precisato all'articolo 15 della Sezione C5, di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza mediante il Numero verde di Nexi oppure della Banca.

Articolo 7 – Erogazione dei Servizi di prelievo e pagamento tramite ATM della Banca

1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature ATM della Banca salvo casi di forza maggiore.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature per l'erogazione del servizio di cui trattasi nonché di sospendere o eliminare il servizio stesso in qualsiasi momento, in relazione anche ad eventi connessi alla sicurezza dei servizi medesimi.

Articolo 8 – Addebito nel "conto corrente di utilizzo"

1. L'addebito nel "conto corrente di utilizzo" delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.

2. In occasione di eventuali Operazioni di Pagamento basate su Carta il cui importo non sia noto in anticipo, la Banca provvede al blocco preventivo dei fondi solo se il Cliente ha preventivamente consentito che sia bloccato un importo predeterminato. La Banca provvede allo sblocco dei fondi al momento della ricezione dell'esatto importo dell'Operazione di Pagamento, o al più tardi subito dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Articolo 9 – Messaggistica di sicurezza

1. Il servizio informativo e di sicurezza tramite SMS o messaggistica istantanea consente al Titolare di essere informato per ogni operazione di pagamento e/o Operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta per un importo pari o superiore alla soglia personalizzata dal Titolare che non potrà comunque essere inferiore a quella minima stabilita di iniziativa dalla Banca e riportata nel Documento di Sintesi.

Il servizio informativo e di sicurezza è fornito da Nexi nelle modalità SMS e notifica App (Nexi Pay) in virtù di quanto indicato nel precedente articolo I, pertanto i messaggi inviati da Nexi al Cliente sono da considerarsi a tutti gli effetti come inviati dalla Banca. Inoltre, il servizio informativo e di sicurezza è prestato mediante notifica push sull'app.

Il messaggio informativo e di sicurezza contiene i dati necessari all'identificazione dell'Ordine di pagamento e/o dell'Operazione di prelievo di denaro contante, ovvero altri eventi riguardanti la Carta (ad esempio blocchi della stessa).

Le condizioni economiche praticate al servizio informativo e di sicurezza sono riportate nel Documento di Sintesi.

Articolo 10 – Recesso della Banca

1. La Banca può recedere dalla Carta secondo le modalità previste dall'Articolo 22 della Sezione C5.

2. A seguito del recesso della Banca, il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.

3. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Articolo 11 – Recesso del titolare e obbligo di restituzione della Carta

1. Il Titolare ha facoltà di recedere dalla Carta in qualunque momento ai sensi dell'Articolo 22 della Sezione C5, mediante:

– una comunicazione scritta firmata in originale dall'intestatario del conto corrente da inviare tramite raccomandata A/R o altro servizio postale a: Banca Mediolanum S.p.A. – Palazzo Meucci Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3;
– l'invio di una e-mail dall'indirizzo PEC del Cliente, dallo stesso firmata digitalmente, all'indirizzo PEC della Banca bancamediolanum@pec.mediolanum.it;
– oppure tramite la funzionalità online disponibile nell'area riservata del sito internet della Banca e altre funzionalità analoghe che la stessa potrà in futuro mettere a disposizione. La Banca darà comunicazione di tali ulteriori funzionalità, nonché di eventuali modifiche o revoche di quelle già esistenti,

restituendo la Carta annullata mediante un taglio che attraversa la banda magnetica e chip, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

2. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale in precedenza consegnato:

(i) in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;

(ii) alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;

(iii) contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.

3. Qualora la Banca venisse a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Titolare, può bloccare la Carta con effetto immediato. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta e le spese del blocco della Carta resteranno a carico del Titolare o dei suoi eredi.

5. Non è consentito usare la Carta non restituita, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del "conto corrente di utilizzo" o ai limiti di utilizzo indicati nelle Condizioni Economiche.

6. Se il Titolare recede prima del dodicesimo mese successivo alla attivazione della Carta ha diritto di ricevere il rimborso della quota associativa in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo ed è tenuto a corrispondere eventuali ulteriori spese sostenute dalla Banca.

Articolo 12 – Estraneità della Banca nei rapporti tra titolare e convenzionati

1. Il Titolare riconosce espressamente che la Banca è totalmente estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titolare stesso e gli esercizi e soggetti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti mediante l'utilizzo delle varie funzionalità cui la Carta è abilitata, ivi compresi i pagamenti di pedaggi autostradali.

2. Fermo restando quanto precede, il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi alla Banca al fine di attivare le procedure di rimborso previste dalle norme del Circuito di Pagamento utilizzato, in caso di difetti dei beni dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Circuito di Pagamento. Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.

Articolo 13 – Uso della Carta

La Carta consente al Titolare di:

a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L'acquisto potrà avvenire, anche attivando meccanismi di autenticazione forte del cliente ove il sistema lo richieda:
 (i) inserendo la Carta nell'apparecchiatura POS, con digitazione del PIN presso gli esercizi convenzionati, restando esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato funzionamento per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali POS;
 (ii) in modalità contactless, mediante il solo avvicinamento della Carta all'apposito lettore POS dotato di tecnologia Contactless e, nel caso di superamento dei limiti di importo per tale funzionalità, anche con successiva digitazione del PIN; in tali ipotesi il Cliente presta dunque il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento come definita nella Sezione C5 del Fascicolo Contrattuale, mediante le modalità sopra indicate;
 (iii) mediante Device abilitato (per esempio smartphone, tablet o wearable) con funzionalità NFC, previa registrazione e virtualizzazione della Carta su sistemi di pagamento convenzionati con la Banca (ad esempio Apple Pay, Google Pay) e comunicati al Cliente attraverso i canali standard di comunicazione;
 (iv) su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici utilizzando modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per pagare i pedaggi autostradali, inserendo la Carta nel terminale o, per gli acquisti e le prenotazioni su Internet, mediante l'inserimento dei dati carta su una pagina web sicura richiamata dal link ricevuto tramite i canali di comunicazione concordati con l'Esercente).

 Per i pagamenti elettronici a distanza con Carta, è previsto l'utilizzo del protocollo "3D Secure" dei Circuiti Internazionali, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da usi illeciti del numero di Carta e consente al Titolare di autenticare la transazione attraverso meccanismi di autenticazione forte (SCA), ove richiesto dal sistema.

 Nexi può iscrivere di sua iniziativa e gratuitamente al protocollo 3D Secure i Titolari utilizzando il numero di Cellulare Primario, fatta salva la possibilità per il Cliente di iscriversi/modificare il numero comunicato alla Banca nell'ambito del Servizio di Banca Diretta. Sarà cura del Cliente attivare i meccanismi di Autenticazione Forte collegati al Servizio di Protezione Antifrode "3D Secure".

 La mancata attivazione dei meccanismi di Autenticazione Forte collegati a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.

 Resta inteso che le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) costituiscono delle alternative rispetto alla modalità di cui al punto (i). Ne consegue che in caso di malfunzionamento/anomalia riconducibile ad una di esse o ad entrambe, il Titolare dovrà utilizzare la predetta modalità (i);

b) effettuare prelievi di denaro contante in Italia e all'estero presso gli sportelli delle banche aderenti al Circuito Internazionale, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.

 In caso di utilizzo errato o comunque in difformità dalle disposizioni indicate nella presente Sezione C7 lo sportello ATM può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca.

 In caso di difettoso funzionamento degli sportelli ATM o dei POS il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

 Il Titolare può inibire l'operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili e fissare un limite di spesa per le Operazioni di pagamento, tramite le funzionalità tempo per tempo messe a disposizione (per esempio tramite il Servizio Spending Control fruibile mediante accesso all'area riservata del sito della Banca ove è disponibile il relativo Regolamento).

Articolo 14 – Funzionalità Contactless e NFC (obblighi del Cliente in particolare in caso di furto, smarrimento ecc. del Device)

1. Il Cliente è unico responsabile, oltre che dell'utilizzo della Carta su supporto fisico tradizionale, anche – con riferimento all'eventuale utilizzo della Carta in modalità Contactless/NFC di cui al precedente articolo 13 dell'uso del proprio Device di cui il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità e disponibilità d'uso; egli dunque è tenuto a custodire con ogni cura anche il proprio Device e garantisce che sarà l'unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso impegnandosi a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l'accesso e l'utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del telefono che prevedono l'accesso al Device subordinatamente, ad esempio, alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente e che quest'ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari del PIN. Anche in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta e del Device. Quanto precede, anche se in dipendenza di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo comma 3.

2. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali inadempimenti ovvero inesatti o parziali adempimenti da parte del

Cliente o da parte di soggetti terzi sul cui operato la Banca non può esercitare alcun controllo, come ad esempio produttori/fornitori di hardware o software (anche sotto forma di applicazioni informatiche) residenti sul Device utilizzato dal Cliente.

3. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione del Device, il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente alla Banca il blocco della funzione di pagamento NFC (qualora messa a disposizione dalla Banca). Restano ferme le ulteriori ipotesi e relativi obblighi del Cliente di cui al precedente Articolo 6.

4. Il Cliente prende atto che in caso di estinzione o blocco o scadenza della Carta, ancorché seguita da contestuale riemissione, verrà bloccata automaticamente anche la funzionalità di pagamento NFC; tale funzionalità andrà riattivata a cura del Cliente sulla nuova Carta. Al contrario, l'eventuale blocco di quest'ultima funzione non determinerà automaticamente l'estinzione della Carta.

Articolo 15 – Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia annualmente al Titolare della Carta una comunicazione contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate alla Carta medesima.

2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Titolare, la predetta comunicazione si intende approvata, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

3. La Banca mette a disposizione del cliente sul proprio sito Internet/o tramite e-mail e/o e su applicazioni mobili (per esempio applicazioni per smartphone/tablet aventi le necessarie caratteristiche/requisiti tecnici) secondo le modalità tempo per tempo adottate dalla Banca almeno le seguenti informazioni relative alle operazioni effettuate:

(i) data, codice riferimento dell'operazione e l'indicazione dell'eventuale beneficiario o del debitore e le eventuali informazioni trasmesse da quest'ultimo;
(ii) l'importo dell'operazione nella valuta in cui avviene l'addebito, o nella diversa valuta utilizzata per disporre l'ordine di pagamento, o nella valuta in cui avviene l'accredito; un numero/codice identificativo dell'operazione. Gli addebiti relativi ad operazioni di prelevamento e/o pagamento effettuate in valute diverse dall'euro sono convertiti in euro al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con l'eventuale maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi. L'utilizzo all'estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili;
(iii) l'importo di tutte le spese relative all'operazione, e la loro eventuale suddivisione, e/o l'importo degli interessi dovuti dal Titolare;
(iv) l'eventuale tasso di cambio utilizzato con l'indicazione della maggiorazione applicata rispetto al tasso BCE e l'importo dell'operazione dopo la conversione, nel caso di addebito, o l'importo dell'operazione prima della conversione, nel caso di accredito;
(v) la data valuta dell'addebito o dell'accredito;
(vi) l'importo analitico delle commissioni applicate.

Articolo 16 – Servizi Accessori

La Banca può associare alla Carta, senza ulteriori costi, servizi o benefici aggiuntivi diversi dalle carte di pagamento (esempio coperture assicurative, servizi di assistenza, programmi a premi, offerte speciali concordate con esercenti) che possono variare a seconda del tipo di carta, secondo i separati termini e condizioni e/o regolamenti di volta in volta previsti per tali offerte.

La Banca, inoltre, potrà offrire l'accesso a servizi e/o benefici aggiuntivi a pagamento: in tal caso, l'erogazione del servizio e il relativo addebito saranno condizionati al previo consenso da parte del Cliente. I servizi forniti da terzi sono soggetti ai termini e alle condizioni fissate da tali terzi e qualsiasi reclamo o controversia dovrà essere rivolta dal Cliente direttamente nei confronti di tali terzi. Nessuna responsabilità viene assunta dalla Banca per i servizi che essa non fornisce direttamente.

L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è messa a disposizione dalla Banca sul proprio sito o contattando il Servizio Clienti.

È fatta salva la facoltà della Banca di revocare o modificare i suddetti servizi e/o benefici nei modi e nei termini di legge e dei relativi regolamenti.

Sezione C8 – Servizi resi tramite altre aziende di credito o società convenzionate

Articolo 1 – La Banca può rendere disponibili al Cliente, nell'ambito di apposite convenzioni o contratti stipulati dalla Banca stessa, specifici servizi (per esempio versamento assegni o contanti) anche per il tramite delle strutture di altre aziende di credito o di altre società, riservandosi la facoltà di sospendere o abolire tali servizi in qualsiasi momento.

Articolo 2 – Il Cliente può richiedere informazioni aggiornate in merito ai servizi disponibili telefonando al Numero Verde del Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A., negli orari di presenza degli operatori, o contattando il proprio Family Banker, oppure consultando le apposite informazioni eventualmente rese disponibili anche mediante strumenti telematici.

Articolo 3 – Le condizioni economiche massime applicate ai servizi prestati per il tramite di altre aziende di credito o altre società sono indicate nel Foglio Informativo.

Articolo 4 – In considerazione delle specifiche modalità operative che lo svolgimento di operazioni per il tramite di altre aziende comporta, le condizioni economiche, nonché tempi e modalità di esecuzione, praticati per tali servizi possono essere anche diverse da quelle in vigore per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca. In particolare, per taluni servizi, al Cliente potranno essere richiesti l'utilizzo di una carta di pagamento collegata al suo rapporto di conto corrente e la digitazione del relativo codice segreto.

Articolo 5 – In ogni caso, qualora decidesse di avvalersi di tali servizi, il Cliente dichiara sin d'ora di accettare le specifiche condizioni

economiche/normative/procedurali (ivi compresi tempi e modalità di esecuzione e trasmissione tra la Banca e i terzi convenzionati erogatori dei servizi medesime) stabilite per i servizi stessi. Ciò anche in deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nella Sezione C2 relative al Servizio di Conto Corrente e disciplinanti analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.

Sezione C9 – Norme generali che disciplinano i contratti di deposito a tempo

Articolo 1 – Il Deposito a Tempo: definizione e remunerazione. Facoltà disgiunta di costituzione in caso di cointestazione del rapporto

1. Il Deposito a Tempo è un contratto a tempo determinato, accessorio al contratto di conto corrente di corrispondenza indicato nel Modulo (di seguito anche il "Conto Corrente"), in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente obbligandosi a restituirle alla scadenza convenuta e corrispondendo gli interessi contrattualmente pattuiti. L'importo per la costituzione del deposito sarà prelevato – con registrazione del relativo addebito – dal Conto Corrente con valuta pari alla data di conclusione del contratto di deposito. Le somme così prelevate devono intendersi vincolate ("partite vincolate") e assoggettate al vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza del deposito stesso (deposito vincolato).

2. I tassi applicati sulle somme depositate, le relative durate contrattuali e le eventuali condizioni di sottoscrizione, sono quelli riportati sul Documento di Sintesi del Conto Corrente, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di Deposito a Tempo.

3. Gli interessi sulle somme costituenti il Deposito a Tempo matureranno al termine del periodo di vincolo pattuito.

4. A tal riguardo si precisano qui di seguito le modalità che la Banca avrà facoltà di applicare, per ogni contratto di Deposito a Tempo, in ordine al riconoscimento degli interessi. L'applicazione di una o dell'altra modalità sarà specificata di volta in volta dalla Banca nel relativo Foglio Informativo in vigore al momento di richiesta di costituzione del Deposito a Tempo da parte del Cliente.

a) Riconoscimento degli interessi maturati in un'unica soluzione alla scadenza del Deposito: la Banca rende disponibili gli interessi netti alla scadenza del periodo di vincolo mediante accredito sul Conto Corrente;
b) Riconoscimento di importi trimestrali a titolo di anticipo sugli interessi maturandi: la Banca accredita sul Conto Corrente del Cliente, a titolo di anticipo, con periodicità trimestrale decorrente dall'accoglimento, da parte della Banca stessa, della richiesta di costituzione del Deposito a Tempo e sino allo scadere dello stesso, una somma (non vincolata) pari al rateo di interessi netti che matureranno con riferimento a detto periodo trimestrale sull'importo oggetto del Deposito a Tempo (per esempio deposito a 12 mesi di euro 100.000,00 decorrenza 3 maggio 2016, tasso d'interesse lordo annuo 0,70%, ritenuta fiscale 26,00%, i ratei a titolo di anticipo degli interessi netti saranno di euro 130,56 al 03/08/2016, di euro 130,56 al 03/11/2016, di euro 130,56 al 03/02/2017 e di euro 126,31 alla scadenza del vincolo il 03/05/2017 quale capitalizzazione dell'ultimo rateo degli interessi netti maturati). Le somme anticipate saranno accreditate sul Conto Corrente il giorno di scadenza del relativo trimestre.

Alla scadenza di ciascun contratto di Deposito a Tempo, il capitale (oltre che l'ultimo rateo d'interessi ai sensi del precedente capoverso) viene accreditato sul Conto Corrente e il Deposito a Tempo sarà automaticamente estinto; il contratto di Deposito a Tempo termina pertanto la sua efficacia, senza la necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Banca al Cliente.

5. Il Cliente può richiedere la costituzione di uno o più Depositi a Tempo a valere sullo stesso Conto Corrente nei limiti del saldo disponibile necessario alla costituzione dei depositi medesimi. Resta inteso che la costituzione di ogni Deposito a Tempo s'intenderà come un'operazione disgiunta dalle altre per quanto, sempre, accessoria al contratto di Conto Corrente. Non è infine possibile variare la durata o l'importo di un Deposito a Tempo già perfezionato.

6. In caso di cointestazione del contratto di Conto Corrente, coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Generali che regolano i rapporti fra la Banca e il Cliente e contenute nel contratto di Conto Corrente (in particolare per quanto attiene il disposto intitolato "Cointestazione del Contratto con facoltà di utilizzo disgiunto") ciascun cointestatario avrà facoltà, disgiuntamente dagli altri e per un limite di importo massimo di euro tre milioni (considerando tutti i contratti di Deposito a Tempo in essere sul Conto Corrente) e per una durata massima di cinque anni (limite quest'ultimo riferito a ciascun contratto di Deposito a Tempo), di perfezionare con la Banca uno o più contratti di Deposito a Tempo secondo le norme qui pattuite. In caso di esercizio della predetta facoltà, tale cointestatario si obbliga ad avvisare tempestivamente gli altri con pieno esonero di responsabilità da parte della Banca.

Articolo 2 – Conclusione del contratto di Deposito a Tempo

1. Il contratto di Deposito a Tempo potrà essere costituito secondo le modalità messe a disposizione di volta in volta dalla Banca (per esempio tramite compilazione e sottoscrizione del relativo modulo cartaceo ovvero tramite il Servizio di Banca Diretta). Il contratto di Deposito a Tempo si conclude con la ricezione da parte del Cliente della comunicazione di accettazione della Banca. Tale ultima comunicazione, rappresentata dalla contabile dell'operazione di costituzione del deposito, sarà inviata al Cliente entro il termine indicato in ciascuna richiesta di costituzione di Deposito a Tempo.

2. L'invio della comunicazione consisterà nella messa a disposizione della citata contabile sull'area del sito Internet della Banca riservata al Cliente stesso, nell'ambito del Servizio di Banca Diretta offerto dalla Banca medesima con il contratto di Conto Corrente.

3. La contabile si intende ricevuta e conosciuta dal Cliente nel momento di messa a disposizione della stessa. In caso di mancato invio dell'accettazione da parte della Banca nei termini e nelle modalità sopra indicati, la proposta contrattuale del Cliente si intenderà non accettata senza alcuna necessità di comunicazione da parte della Banca.

Articolo 3 – Diritto di recesso e carattere di accessorietà del Deposito a Tempo rispetto al Conto Corrente

1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal contratto di Deposito a Tempo comunicandolo alla Banca per iscritto oppure tramite

la funzionalità online disponibile nell'Area riservata della Banca. Il recesso sarà efficace quando la comunicazione del Cliente giungerà alla sede della Banca.

2. In caso il contratto di Deposito a Tempo sia intestato a più soggetti, il diritto di recesso spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi il quale avrà il dovere, in caso di suo esercizio, di avvisare tempestivamente gli altri con esonero da responsabilità da parte della Banca. Tale facoltà di recesso disgiunta sussiste anche se il Deposito a Tempo è stato costituito da un soltanto degli intestatari (ancorché diverso da quello esercitante il diritto di recesso) ai sensi del precedente Articolo 1, comma 6.

3. In caso di esercizio del diritto di recesso la Banca provvederà a restituire la somma oggetto del Deposito a Tempo accreditandola sul Conto Corrente con valuta pari alla data di efficacia del recesso e sarà remunerata al tasso creditore del Conto Corrente pro tempore vigente a decorrere da tale data. Inoltre, in caso di recesso, la Banca procederà ad accreditare sul Conto Corrente, con pari valuta, gli interessi maturati sulle somme oggetto di Deposito a Tempo relativamente al periodo decorrente dalla data di costituzione del deposito stesso sino alla data di efficacia del recesso (di seguito anche convenzionalmente definiti come gli "Interessi di Periodo"). Gli Interessi di Periodo saranno tuttavia calcolati al tasso cosiddetto "Tasso di svincolo" indicato nel Foglio Informativo vigente al momento di costituzione del Deposito a Tempo e saranno accreditati sul Conto Corrente con valuta pari alla data di efficacia del recesso. Inoltre, per tutti i contratti di Deposito a Tempo disciplinati dal precedente Articolo 1, comma 4, lettera b), la Banca, in caso di recesso, procederà altresì ad addebitare sul Conto Corrente, la somma o le somme, a seconda dei casi, anticipata/e a titolo di interessi con valuta pari a quella del relativo accredito.

4. Il recesso si riferisce all'intero contratto di Deposito a Tempo non potendo lo stesso riferirsi a parte della somma vincolata.

5. In considerazione della natura accessoria del contratto di Deposito a Tempo rispetto al contratto di Conto Corrente, l'estinzione per qualunque causa di quest'ultimo (per esempio per recesso o risoluzione) determinerà automaticamente l'estinzione di ogni Deposito a Tempo eventualmente in essere con riferimento al Conto Corrente. In relazione a quanto precede, l'eventuale esercizio del diritto di recesso con riferimento al Conto Corrente s'intenderà esercitato anche con riferimento a tutti i contratti di Deposito a Tempo ad esso collegati.

Articolo 4 – Trattamento fiscale

1. Le imposte e le tasse presenti e future che per legge dovessero colpire le somme vincolate e/o i relativi interessi sono a carico dei titolari del Conto Corrente.

Articolo 5 – Divieto di cessione

1. Il Cliente non può cedere o trasferire a terzi ad alcun titolo la somma vincolata.

2. Il Cliente non potrà altresì trasferire o cedere ad alcun titolo a terzi diritti o obblighi derivanti dal contratto di Deposito a Tempo.

Articolo 6 – Rendicontazione del conto Deposito a Tempo

1. La rendicontazione del contratto di Deposito a Tempo è riportata all'interno dell'estratto conto del Conto Corrente di corrispondenza indicato nel Modulo.

Articolo 7 – Norma di rinvio

1. Per la regolamentazione del Deposito a Tempo si richiamano, nella misura in cui non siano contrastanti con le presenti norme generali, tutte le norme che disciplinano i Servizi Bancari e i Servizi finanziari/di Investimento concessi dalla Banca e approvate dal Cliente contestualmente al perfezionamento del contratto di Conto Corrente (per esempio Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente, Norme che regolano il servizio di Banca Diretta, Norme che regolano il conto corrente ecc.). Le norme contenute nel presente documento dovranno intendersi dunque come parte integrante e sostanziale delle ulteriori norme sopra richiamate a cui, a tale scopo, si rinvia.

I principali canali per accedere a Banca Mediolanum

- Il tuo Family Banker
- il Banking Center: dall'Italia al Numero Verde 800 107 107; dall'estero al numero +39 02 90451625 (il costo della chiamata varia in base alle tariffe dell'operatore telefonico).
- Internet: bancamediolanum.it – bmedonline.it
- e-mail: info@bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A. – Sede Legale Palazzo Meucci – Via Ennio Doris 20079 Basiglio (MI) – Telefono +390290491 bancamediolanum@pec.mediolanum.it bancamediolanum.it Banca Mediolanum S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Banca Iscritta all'albo delle Banche – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale euro 600.708.203,40 interamente versato – Codice Fiscale – Iscrizione Registro Imprese di Milano numero 02124090164 – Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

BANCA mediolanum